236

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

Commissioni riunite (II e III)	Pag.	3
Giustizia (II)	»	11
Affari esteri e comunitari (III)	»	15
Bilancio, tesoro e programmazione (V)	»	20
Finanze (VI)	»	85
Cultura, scienza e istruzione (VII)	»	86
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)	»	87
Attività produttive, commercio e turismo (X)	»	140
Lavoro pubblico e privato (XI)	»	150
Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la		
VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	»	151
INDICE GENERALE	»	152

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro: UdC; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Repubblicani, Regionalisti, Popolari: Misto-RRP.



COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e III (Affari esteri e comunitari)

SOMMARIO

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Lanzarote, nonché norme di adeguamento	
dell'ordinamento interno. C. 2326 Governo (Seguito esame e rinvio)	3
ALLEGATO (Proposta di nuovo testo dei relatori)	5
Adesione della Repubblica italiana al Protocollo di modifica della Convenzione del 1976 sulla	
limitazione della responsabilità in materia di crediti marittimi, adottato a Londra il 2	
maggio 1996, nonché delega al Governo per la sua attuazione. C. 2720, approvato dal	
Senato (Seguito esame e rinvio)	4

SEDE REFERENTE

Giovedì 22 ottobre 2009. — Presidenza del presidente della II Commissione, Giulia BONGIORNO. — Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati e Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 9.40.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Lanzarote, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

C. 2326 Governo.

(Seguito esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta dell'8 ottobre 2009.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che i relatori hanno presentato una proposta di nuovo testo del disegno di legge C. 2326 (*vedi allegato*).

Ricorda quindi che nella seduta dell'8 ottobre scorso le Commissioni hanno conferito ai relatori il mandato di predisporre una proposta di nuovo testo del disegno di legge in esame che tenesse conto sia delle modifiche legislative che, dopo la presentazione del disegno di legge, si sono susseguite in relazione ad alcune disposizioni oggetto del medesimo disegno di legge sia del lavoro svolto dalla Commissione Giustizia in merito all'esame delle proposte di legge n. 665 ed abbinate in materia di pedofilia.

Ricorda che, per quanto attiene a quest'ultimo aspetto, si è convenuto sull'opportunità di procedere nell'esame del disegno di legge n. 2326 di ratifica e conversione della Convenzione di Lanzarote e di sospendere l'esame delle proposte di legge n. 665, per evitare delle sovrapposizioni su medesime materie. Tuttavia, al fine di non disperdere il lavoro svolto dalla Commissione Giustizia in relazione a queste ultime proposte di legge, i relatori hanno trasfuso nel testo del disegno di legge alcune disposizioni contenute nella

proposta di testo unificato delle proposte di legge n. 665 ed abbinate, che il relatore, onorevole Angela Napoli, peraltro relatore per la Commissione Giustizia anche sul disegno di legge in esame, ha presentato all'esito dei lavori del comitato ristretto.

Rileva che le modifiche del disegno di legge apportate a seguito di interventi legislativi successivi alla presentazione del medesimo si riferiscono agli articoli 5, comma 1, lettere *c*) e *d*), e 7.

Manlio CONTENTO (PdL) sottolinea come la proposta di nuovo testo presentata appaia complessa. Auspica quindi che vi siano tempi adeguati di studio e approfondimento, prima che si proceda all'adozione del testo base.

Giulia BONGIORNO, presidente, ritiene, concorde il Presidente della III Commissione, che la proposta di adottare quale testo base il nuovo testo formulato dai relatori potrà essere posta in votazione la prossima settimana. Nessun altro chie-

dendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Adesione della Repubblica italiana al Protocollo di modifica della Convenzione del 1976 sulla limitazione della responsabilità in materia di crediti marittimi, adottato a Londra il 2 maggio 1996, nonché delega al Governo per la sua attuazione. C. 2720, approvato dal Senato.

(Seguito esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta dell'8 ottobre 2009.

Giulia BONGIORNO, presidente, avverte che non sono stati presentati emendamenti. Il testo, pertanto, sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione del parere. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.45.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno (C. 2326 Governo).

PROPOSTA DI NUOVO TESTO DEI RELATORI

CAPO I

RATIFICA ED ESECUZIONE

ART. 1.

(Autorizzazione alla ratifica).

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, di seguito denominata « Convenzione ».

ART. 2.

(Ordine di esecuzione).

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 45 della Convenzione stessa.

ART. 3.

(Autorità nazionale).

1. In relazione alle disposizioni previste dall'articolo 37, paragrafo 2, della Convenzione, l'Italia designa come autorità nazionale responsabile al fine della registrazione e conservazione dei dati nazionali le parole: «589, secondo, terzo e quarto

sui condannati per reati sessuali, il Ministero dell'interno.

2. Le attività di prelievo, analisi e conservazione dei campioni biologici dai quali sono tipizzati i profili del DNA, nonché quelle di registrazione e di conservazione dei dati di cui al comma 1, sono svolte in conformità al Trattato concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d'Austria, relativo all'approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale (Trattato di Prüm), e alle relative disposizioni di attuazione.

CAPO II

DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO INTERNO

ART. 4.

(Modifiche al codice penale).

- 1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 157, sesto comma, dopo

comma, » sono inserite le seguenti: « 609bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni quattordici, »;

a-bis) all'articolo 158, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: « Per i reati di cui agli articoli 571, 572, 600, 600-bis, 600-ter, 601, 602, 609-bis aggravato dalle circostanze di cui all'articolo 609-ter, primo comma, numeri 1) e 5), 609-quater e 609-octies, commessi nei confronti dei minori degli anni diciotto, il termine di prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui la persona offesa ha compiuto il diciottesimo anno di età, tranne i casi in cui prima di tale termine sia stata presentata querela o denuncia »;

a-ter) dopo l'articolo 364 è aggiunto il seguente:

« ART. 364-bis. (Omessa denuncia di reato in danno di minore). Chiunque abbia avuto notizia, nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, di uno dei reati previsti dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, commesso in danno di un minore a lui affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza o custodia, e ne ometta o ritardi la denuncia all'autorità indicata nell'articolo 361, è punito con la reclusione fino a due anni »;

a-quater) dopo l'articolo 414, è aggiunto il seguente:

« ART. 414-bis. (Pedofilia e pedopornografia culturale). Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con qualsiasi mezzo, anche telematico, e con qualsiasi forma di espressione, pubblicamente effettua apologia delle condotte previste dagli articoli 600-bis, 600-ter e 600-quater anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, compiute in danno di minorenni, è punito con la reclusione da tre a cinque anni »;

- *b)* all'articolo 416 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
- « Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma »;
- *c)* il numero 5 del primo comma dell'articolo 576 è sostituito dal seguente:
- « 5. in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, 609-bis, 609-quater e 609-octies »;
- *d)* l'articolo 600-*bis* è sostituito dal seguente:
- « ART. 600-bis. (Prostituzione minorile). – È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:
- 1. recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto:
- 2. favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Se i fatti di cui al primo e al secondo comma sono commessi nei confronti di persona che non abbia compiuto gli anni sedici, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Le circostanze attenuanti eventualmente concorrenti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto all'aggravante di cui al presente comma, e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'applicazione della stessa.

Quando ricorre la circostanza aggravante di cui al terzo comma, l'autore del fatto non può invocare, a propria scusa, l'ignoranza dell'età della persona offesa.

Se l'autore del fatto di cui al secondo comma è minore degli anni diciotto si applica la pena della reclusione o della multa, ridotta da un terzo a due terzi »;

- *e)* all'articolo 600-*ter* sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1) il primo comma è sostituito dal seguente:
- «È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:
- 1. utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;
- 2. recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto »;
- 2) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, avendo il minore in affidamento per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza o custodia, intenzionalmente occulta, distrugge o altera in tutto o in parte gli scritti e gli elaborati redatti da un minore, dai quali emerge che questi o altro minore sia stato vittima di alcuno dei reati previsti dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 ad euro 6.000.

Se i fatti di cui al primo e al terzo comma sono commessi in danno di un minore di anni sedici, l'autore non può invocare, a propria scusa, l'ignoranza dell'età della persona offesa.

Per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali »;

- f) all'articolo 600-sexies sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Circostanze aggravanti »;
- 2) al primo comma, le parole: « 600-*bis*, primo comma, » sono soppresse;
- 3) al secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero mediante somministrazione di sostanze alcoliche, narcotiche, stupefacenti o comunque pregiudizievoli per la sua salute fisica o psichica, ovvero se è commesso nei confronti di tre o più persone. Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo e secondo comma, 600-ter, primo comma, e 600-quinquies, la pena è altresì aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso approfittando della situazione di necessità del minore »;
- 4) i commi quarto e quinto sono abrogati;
 - g) l'articolo 600-septies è abrogato;
- *h)* dopo l'articolo 600-*septies* sono inseriti i seguenti:

« ART. 600-octies. – (Circostanza attenuante). – La pena per i delitti di cui alla presente sezione è diminuita fino alla metà nei confronti del concorrente che fornisca concreti elementi all'autorità di polizia o all'autorità giudiziaria per la raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti e l'individuazione

o la cattura di uno o più autori di reati, nonché per evitare la commissione di ulteriori reati e consentire la sottrazione di risorse rilevanti per la commissione di delitti.

La stessa diminuzione di cui al primo comma si applica nei confronti dell'autore che si adopera concretamente ed efficacemente in modo che la persona offesa riacquisti la propria autonomia e libertà.

In caso di concorso tra le circostanze attenuanti di cui al primo e al secondo comma, la diminuzione di pena non può essere in ogni caso superiore ai due terzi.

ART. 600-nonies. – (Pene accessorie). – Alla condanna o all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i delitti previsti dalla presente sezione ed al delitto di cui all'articolo 414-bis conseguono la pena accessoria dell'interdizione per cinque anni dai pubblici uffici, nonché:

- 1. la perdita della potestà genitoriale, quando la qualità di genitore è prevista quale circostanza aggravante del reato;
- 2. l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela o all'amministrazione di sostegno;
- 3. la perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione dalla successione della persona offesa.

La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dalla presente sezione, quando commessi in danno di minori, comporta in ogni caso l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate abitualmente da minori.

Nei casi di cui al primo e al secondo comma, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento dei danni, è sempre disposta la confisca dei beni che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato. Ove essa non sia possibile, il giudice dispone la confisca di beni di valore equivalente a quelli che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato e di cui il condannato abbia, anche indirettamente o per interposta persona, la disponibilità »;

i) all'articolo 609-*quater*, il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Fuori dei casi previsti dall'articolo 609-bis, l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza che, con l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, è punito con la reclusione da tre a sei anni »;

l) all'articolo 609-quinquies sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chiunque fa assistere una persona minore di anni quattordici al compimento di atti sessuali, ovvero mostra alla medesima materiale pornografico al fine di indurla a compiere o a subire atti sessuali.

La pena è aumentata fino alla metà quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia con quest'ultimo una relazione di stabile convivenza »;

l-bis) all'articolo 609*-nonies*) sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) al primo comma le parole « e 609-*octies* » sono sostituite dalle seguenti: « 609-*octies* e 609-*undecies* »
- 2) al secondo comma le parole « e 609-octies » sono sostituite dalle seguenti: « 609-octies e 609-undecies »

m) all'articolo 609-*decies* sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) il primo comma è sostituito dal seguente:
- « Quando si procede per taluno dei delitti previsti dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies commessi in danno di minorenni, ovvero per il delitto previsto dall'articolo 609-quater, il procuratore della Repubblica ne dà notizia al tribunale per i minorenni »:
- 2) il secondo comma è sostituito dal seguente:
- « Nei casi previsti dal primo comma, l'assistenza affettiva e psicologica della persona offesa minorenne è assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza dei genitori o di altre persone idonee indicate dal minorenne, nonché di gruppi, fondazioni, associazioni od organizzazioni non governative di comprovata esperienza nel settore dell'assistenza e del supporto alle vittime dei reati di cui al primo comma e iscritti in apposito elenco dei soggetti legittimati a tale scopo, con il consenso del minorenne, e ammessi dall'autorità giudiziaria che procede »;
- *n)* nella sezione II del capo III del titolo XII del libro II, dopo l'articolo 609-*decies* è aggiunto il seguente:
- « ART. 609-undecies. (Adescamento di minorenni). Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, adesca un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni.

Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione ».

ART. 5.

(Modifiche al codice di procedura penale).

- 1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
- *a)* al comma 3-*bis* dell'articolo 51, le parole: « 416, sesto comma, 600, » sono sostituite dalle seguenti: « 416, sesto e settimo comma, 600, »;
- b) al comma 6 dell'articolo 282-bis, dopo la parola: « 571, » è inserita la seguente: « 600, » e dopo le parole: « 600-quater, » sono inserite le seguenti: « 600-octies, 600-novies, 601, 602, »;
- c) al comma 1-bis dell'articolo 398 dopo la parola: « 609-octies « è aggiunta la seguente: « 609-undecies »;
- *d)* al comma 5-bis dell'articolo 398 dopo la parola: « 609-octies « è aggiunta la seguente: « 609-undecies »;
- *e)* al comma 1-*bis* dell'articolo 444, le parole: « 600-*bis*, primo e terzo comma, » sono sostituite dalle seguenti: « 600-*bis*, ».

Art. 6.

(Modifica alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, in materia di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati abitualmente da minori).

1. Al quarto comma dell'articolo 5 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero, con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 1, numero 3), il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi, frequentati abitualmente da minori ».

Art. 7.

(Modifica alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di programmi di riabilitazione specifica per i detenuti per reati in danno di minori).

1. Al comma 1-quater dell'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e suc-

cessive modificazioni, dopo le parole : « di cui agli articoli » sono inserite le seguenti: « 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, « e le parole « e 609-octies « sono sostituite dalle seguenti: « 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies ».

ART. 8.

(Confisca).

- 1. All'articolo 12-sexies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, dopo la parola: « 600, » sono inserite le seguenti: « 600-bis, primo e terzo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 600-quinquies, ».
- 2. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di pro-

cedura penale per i reati previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto o il reato è aggravato dalle circostanze di cui all'articolo 609-ter, primo comma, numeri 1), 5) e 5-bis), 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di minore di anni diciotto o il reato è aggravato dalle circostanze di cui all'articolo 609-ter, primo comma, numeri 1), 5) e 5-bis), e 609-undecies del codice penale, si applica l'articolo 322-ter, primo e terzo comma, del medesimo codice.

Art. 9.

(Clausola di invarianza).

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

SOMMARIO

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da	
sovraindebitamento. C. 2364, approvata dal Senato, C. 1944 Losacco, C. 728 La Russa, C.	
2564 Volontè e petizione n. 638 (Seguito esame e rinvio)	11
ALLEGATO (Emendamento)	14
AVVERTENZA	13

SEDE REFERENTE

Giovedì 22 ottobre 2009. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati e Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 9.45.

Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento.

C. 2364, approvata dal Senato, C. 1944 Losacco, C.728 La Russa, C. 2564 Volontè e petizione n. 638.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 21 ottobre 2009.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ricorda che nella seduta scorsa è stato avviato l'esame degli emendamenti.

Avverte peraltro di avere ricevuto una nota dal rappresentante del gruppo del Popolo della Libertà con la quale si chiede, anche a nome dei rappresentanti dei gruppi del Partito democratico e della Lega, di non proseguire oggi all'esame degli emendamenti.

Nonostante personalmente ritenga necessario procedere celermente all'esame degli emendamenti, al fine di pervenire in tempi brevi all'approvazione di un provvedimento volto ad assicurare ulteriori strumenti di tutela a favore delle vittime dell'usura e dell'estorsione nonché delle famiglie sovraindebitate, dichiara che non può che prendere atto della richiesta e rinviare l'esame degli emendamenti alla prossima settimana.

Avverte altresì che il Governo, al termine della seduta di ieri, ha presentato l'emendamento 1.500, relativo ad una materia già esaminata dalla Commissione, avente ad oggetto l'estensione alle famiglie della possibilità di accedere al Fondo (vedi allegato). Come si ricorderà, nella seduta di ieri sono stati respinti gli emendamenti Pisicchio 1.70 e Di Pietro 1.1, aventi ad oggetto proprio tale tema, anche se formalmente riferiti a disposizioni diverse rispetto a quelle oggetto dell'emendamento del Governo. Mentre quest'ultimo è diretto ad inserire dei commi dopo il comma 2-ter nell'articolo 14 della legge n. 108 del 1996,

prevedendo che il mutuo di cui al comma 2 può essere concesso anche alle famiglie, sia pure ad alcune condizioni, gli emendamenti 1.70 ed 1.1, respinti ieri, invece, sono diretti ad estendere l'accesso al mutuo modificando il comma 2 del predetto articolo 14. Rileva che comunque, sia pure ove non si convenisse sulla sostanziale identità tra l'emendamento del Governo e quelli respinti ieri, rimane il dato decisivo del fatto che la parte del provvedimento avente ad oggetto l'individuazione dei soggetti legittimati ad essere beneficiari del mutuo è stata già oggetto di esame da parte della Commissione quando ha esaminato gli emendamenti riferiti ai commi 2 e 2-bis dell'articolo 14 della legge n. 108 del 1996, di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 della proposta di legge in esame.

quindi che, per quanto Chiarisce l'esame in sede referente non contempli le preclusioni che, in un caso come quello in oggetto, non consentirebbero all'Assemblea di esaminare l'emendamento, anche in questa sede vi sono delle condizioni che devono ricorrere affinché la Commissione possa rivedere decisioni già assunte o comunque tornare su temi già affrontati in occasione dell'esame degli emendamenti. Quando tale riesame non sia necessario per correggere degli errori tecnici relativi alla formulazione di disposizioni ovvero per conformare disposizioni già esaminate a modifiche normative nel frattempo avvenute, la possibilità di tornare su questioni già decise è possibile solo ove si registri il consenso unanime dei gruppi. Ritiene, quindi, necessario verificare se sussistano le condizioni per esaminare l'emendamento 1.500 del Governo.

Fulvio FOLLEGOT (LNP) ritiene che l'emendamento 1.500 del Governo ponga una questione estremamente rilevante, della quale la Commissione dovrebbe discutere ulteriormente. Esprime, pertanto, nome del proprio gruppo, il consenso a che tale emendamento sia esaminato.

Donatella FERRANTI (PD) con riferimento alla nota ricevuta dal Presidente,

precisa di essersi confrontata con il rappresentante del gruppo del PDL e di avere con questi convenuto circa l'esistenza di taluni aspetti del provvedimento, soprattutto nella parte relativa al sovraindebitamento, che richiedono un'ulteriore approfondimento prima di procedere all'esame dei relativi emendamenti. Si è ritenuto pertanto opportuno rappresentare alla Presidenza l'esigenza di un breve differimento della prosecuzione dell'esame degli emendamenti, poiché ciò favorirebbe la ricerca di soluzioni condivise sulle parti del provvedimento che rimangono ancora, in tutto o in parte, controverse.

Dichiara quindi, a nome del proprio gruppo, di non ritenere opportuno che la Commissione esamini l'emendamento 1.500 del Governo e precisa che tale contrarietà non si basa solo su considerazioni procedimentali ma anche su ragioni di merito. L'emendamento in questione, infatti, è volto ad estendere l'erogazione del mutuo anche alle famiglie, sia pure a determinate condizioni. Pur condividendo l'esigenza di tutelare la famiglia, ritiene che una simile disposizione, da un lato, sia incompatibile con lo spirito delle disposizioni di cui al capo I del provvedimento, che sono volte a tutelare l'imprenditore e, dall'altro, non tiene in considerazione che invece le disposizioni del capo II, relative alle crisi di sovraindebitamento, tutelano anche la famiglia. Al fine di fornire una ulteriore tutela, sia pure indiretta alle famiglie, ritiene che si potrebbe intervenire sulle attività volte ad apprestare strumenti di prevenzione contro i fenomeni dell'usura e dell'estorsione.

Lorenzo RIA (UdC) prende atto con rammarico del fatto che il gruppo dell'UdC non sia stato coinvolto nelle valutazioni che hanno condotto alla redazione della nota con la quale gli altri gruppi hanno richiesto alla Presidenza di rinviare il seguito dell'esame degli emendamenti.

Per quanto concerne l'emendamento 1.500 del Governo, concordando sostanzialmente con l'onorevole Ferranti, non ne ritiene opportuno l'esame.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, preso atto che non sussiste il consenso unanime dei gruppi, avverte che l'emendamento del Governo 1.500, non sarà esaminato dalla Commissione. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato.

C. 1235 Ferranti.

Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento. C. 2364, approvata dal Senato, C. 1944 Losacco, C. 728 La Russa, C. 2564 Volontè e petizione n. 638.

EMENDAMENTO

ART. 1.

Al comma 1, lettera a), dopo il comma 2-ter aggiungere i seguenti commi:

2-quater. L'erogazione del mutuo di cui al comma 2, fermo restando quanto previsto dal comma 7, è ammessa anche a favore della famiglia se l'indebitamento usuraio è stato contratto per la conservazione dell'abitazione, per l'adempimento delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giudiziali emessi nei procedimenti di separazione e divorzio, per il pagamento degli alimenti in favore dei figli non autosufficienti ovvero per l'assistenza legale in giudizio in favore degli stessi.

Non è ammessa l'erogazione del mutuo per la famiglia qualora essa sia avvenuta in favore anche di uno solo dei componenti del nucleo familiare ai sensi del comma 2.

2-quinquies. Per l'erogazione del mutuo, la famiglia allega alla domanda un piano di utilizzo delle somme richieste per il ripianamento del debito contenente l'attestazione di una fonte di reddito complessivo, riferito ai componenti conviventi, in grado di garantire il pagamento di quanto ottenuto a titolo di mutuo nonché la dichiarazione di non aver richiesto il mutuo ai sensi del comma 2.

1. 500. Il Governo.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

SOMMARIO

ATTI	DFI.	GOI	/F.R	NO:

Schema di regolamento di semplificazione recante norme in materia di autonomia gestionale e finanziaria delle rappresentanze diplomatiche degli uffici consolari di I categoria del Ministero degli affari esteri. Atto n. 125 (Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma	
4, del regolamento e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)	15
ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione)	18
Sui lavori della Commissione	16
COMITATO PERMANENTE SUGLI OBIETTIVI DI SVILUPPO DEL MILLENNIO:	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sugli Obiettivi di Sviluppo del Millennio delle Nazioni Unite.	
Audizione dell'Ambasciatore Staffan de Mistura, Vice Direttore Esecutivo del Programma alimentare mondiale (Svolgimento e conclusione)	16
ERRATA CORRIGE	17

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 22 ottobre 2009. — Presidenza del presidente Stefano STEFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Vincenzo Scotti.

La seduta comincia alle 9.20.

Schema di regolamento di semplificazione recante norme in materia di autonomia gestionale e finanziaria delle rappresentanze diplomatiche degli uffici consolari di I categoria del Ministero degli affari esteri.

Atto n. 125.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di regolamento all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 14 ottobre 2009.

Stefano STEFANI, presidente, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere entro il 30 ottobre prossimo e avverte che la Commissione Bilancio ha espresso i propri rilievi sul provvedimento in esame.

Enrico PIANETTA (PdL), relatore, illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni, sottolineando che essa recepisce gli elementi di maggior rilievo emersi nel corso del dibattito e, per quanto riguarda l'ultima delle osservazioni apposte alla proposta di parere, riassume sostanzialmente il senso di taluni rilievi espressi dalla Commissione Bilancio.

Il sottosegretario Vincenzo SCOTTI condivide la proposta di parere illustrata dal relatore.

Paolo CORSINI (PD) esprime soddisfazione per l'accoglimento nella proposta di parere testé illustrata dal relatore di talune valutazioni e intenti assunti dal Governo precedente, nonché degli argomenti portati anche dai gruppi di opposizione al dibattito sullo schema di regolamento in titolo. Ritiene che, per quanto riguarda la questione delle sponsorizzazioni, si tratti di uno strumento che velocizza da un lato le procedure e dall'altro, responsabilizzando il titolare dell'ufficio, migliora la serietà e la qualità delle decisioni. Ribadisce l'auspicio per una sollecita calendarizzazione delle proposte di legge, assegnate congiuntamente alla Commissione affari esteri e alla Commissione cultura, in tema di riforma degli istituti di cultura.

Stefano STEFANI, presidente, segnala al collega Corsini di avere già ottenuto riscontri positivi dalla presidenza della Commissione cultura ai fini di una rapida calendarizzazione dei provvedimenti assegnati.

Franco NARDUCCI (PD) auspica che la riforma degli istituti italiani di cultura proceda parallelamente alla riforma della legge n. 153 del 1971 sull'insegnamento della lingua italiana a favore dei lavoratori italiani e i loro congiunti. Esprime a sua volta apprezzamento per il sollecito iter di esame dello schema di regolamento in titolo, che è assai atteso dagli operatori nelle sedi estere. Raccomanda al rappresentante del Governo particolare cautela nel procedere ai successivi interventi normativi di rango regolamentare al fine di non deteriorare la delicata situazione in cui versa la rete diplomatico-consolare. Ritiene infine positivo che la proposta di parere del relatore tenga conto di talune criticità emerse nel dibattito.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole con osservazioni del relatore (*vedi allegato*).

Sui lavori della Commissione.

Stefano STEFANI, presidente, avverte che potrebbero essere calendarizzati al-

l'inizio della prossima settimana i due provvedimenti C. 2552 e C. 2765, il cui esame in sede referente si è concluso nella seduta di ieri. Ove tale circostanza si avverasse, considerato che nella stessa settimana è prevista, a partire da lunedì 26 ottobre, una missione a Bruxelles che impegna lui stesso e larga parte della Commissione, fa presente che sarà sostituito nelle funzioni di relatore sul disegno di legge C. 2552 dall'onorevole Malgieri, relatore per l'altro disegno di legge previsto all'ordine del giorno dell'Assemblea.

La Commissione concorda.

La seduta termina alle 9.30.

COMITATO PERMANENTE SUGLI OBIETTIVI DI SVILUPPO DEL MILLENNIO

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 22 ottobre 2009. — Presidenza del presidente Enrico PIANETTA.

La seduta comincia alle 10.45.

Indagine conoscitiva sugli Obiettivi di Sviluppo del Millennio delle Nazioni Unite.

Audizione dell'Ambasciatore Staffan de Mistura, Vice Direttore Esecutivo del Programma alimentare mondiale.

(Svolgimento e conclusione).

Enrico PIANETTA, presidente, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Svolge quindi un intervento introduttivo.

Staffan DE MISTURA, Vice Direttore Esecutivo del Programma alimentare mondiale, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Margherita BONIVER (PdL), Riccardo MI-GLIORI (PdL), Paolo CORSINI (PD) a più riprese, Enrico PIANETTA, presidente, e Matteo MECACCI (PD).

Staffan DE MISTURA, Vice Direttore Esecutivo del Programma alimentare mondiale, risponde ai quesiti posti e svolge ulteriori considerazioni.

Enrico PIANETTA, *presidente*, dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 12.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 229 del 7 ottobre 2009, a pagina 33, prima colonna, quinta riga, dopo le parole « presidente e relatore », aggiungere la seguente frase « non essendovi obiezioni, avverte che la Presidenza si intende autorizzata a procedere al coordinamento formale del testo, risultando in particolare più opportuno riferire all'articolo 1, alla fine del periodo, l'emendamento testé approvato. ».

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 232 del 14 ottobre 2009, a pagina 43, prima colonna, quarantesima riga, dopo la parola « rinegoziazione », aggiungere la seguente frase « , una volta che l'Accordo sia stato ratificato da entrambi le parti. ».

Schema di regolamento di semplificazione recante norme in materia di autonomia gestionale e finanziaria delle rappresentanze diplomatiche degli uffici consolari di I categoria del Ministero degli affari esteri (Atto n. 125).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La III Commissione (affari esteri e comunitari).

esaminato lo Schema di regolamento di semplificazione recante norme in materia di autonomia gestionale e finanziaria delle rappresentanze diplomatiche degli uffici consolari di I categoria del Ministero degli affari esteri;

condivisa l'esigenza di autonomia gestionale e di maggiore flessibilità finanziaria da parte delle rappresentanze diplomatiche e dagli uffici consolari a fronte di una tendenziale contrazione delle dotazioni finanziarie:

apprezzato il fatto che il provvedimento opera una consistente semplificazione e razionalizzazione della normativa che viene abrogata all'entrata in vigore della normativa regolamentare;

ribadita l'esigenza di assicurare risorse congrue alla nostra rete all'estero nell'ambito della manovra finanziaria in corso:

in particolare, valutata positivamente la previsione, di cui all'articolo 4 dello schema di regolamento, che in tema di gestione di cassa riconosce la possibilità di rinvio all'esercizio successivo degli eventuali avanzi di gestione, consentendo benefici in termini di programmazione della spesa, efficiente allocazione delle risorse pubbliche e un margine di operatività più ampio ed elastico per il singolo ufficio;

ritenuta altresì significativa le disposizioni, di cui agli articoli 28 e 29 del provvedimento, che riconoscono la possibilità di offrire servizi a pagamento alle imprese e, qualora non sussistano istituti di cultura in aree specifiche, la possibilità di offrire servizi in forma di organizzazione di corsi di lingua e cultura italiana;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

valuti il Governo l'opportunità di consolidare analoga strategia di semplificazione e razionalizzazione normativa e contabile nel settore degli istituti di cultura e di avviarla in quello della cooperazione allo sviluppo;

all'articolo 10, comma 1, dopo la parola: « la dotazione finanziaria », valuti il Governo l'inserimento della seguente: « assegnata »;

dopo l'articolo 38, si valuti l'inserimento del seguente articolo: « 38-bis. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato »;

per quanto concerne la struttura della rendicontazione e in un'ottica di trasparenza e semplificazione, valuti il Governo di evitare procedure differenziate tra le sedi e di disporre che tutti gli uffici, al momento della chiusura del bilancio consuntivo, evidenzino non solo i risultati

dalla gestione finanziaria, ma anche il risultato di amministrazione che fa stato della situazione complessiva debitoria e creditoria;

in tema di sponsorizzazioni, si ritiene opportuno non assoggettare l'accettazione della sponsorizzazione ad espressa autorizzazione ministeriale, per valorizzare il | nostri uffici diplomatici all'estero.

ruolo e la competenza del titolare dell'ufficio in loco;

valuti il Governo come definire delle chiare linee di azione che consentano di gestire nel migliore dei modi e, soprattutto, nella massima trasparenza, eventuali rapporti commerciali ed economici dei

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:	
5-01037 Lenzi: Misure per affrontare la situazione di difficoltà della finanza locale	20
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	26
5-01424 Lenzi: Costi dell'operazione social card	21
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	28
5-01962 Bitonci: Accertamento convenzionale dei trasferimenti erariali e di contributi dello Stato ai fini dell'applicazione della normativa sul patto di stabilità interno per gli anni 2009-2011	21
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	30
5-01619 Ghizzoni: Perenzione di somme del Fondo per gli investimenti per la ricerca di base e del Fondo agevolazioni alla ricerca	21
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	31
5-01444 Vannucci: Perenzione di somme relative ad interventi per l'imprenditoria femminile	22
ALLEGATO 5 (Testo della risposta)	32
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2009. Atto n. 121 (Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)	22
SEDE REFERENTE:	
Legge di contabilità e finanza pubblica. C. 2555 Azzollini, approvato dal Senato, e C. 659 D'Antona (Seguito dell'esame e rinvio)	24
ALLEGATO 6 (Emendamenti ed articoli aggiuntivi presentati)	33
HEELCIO DI DDESIDENZA INTECDATO DAI DADDDESENTANTI DEI CDIIDDI	25

INTERROGAZIONI

Giovedì 22 ottobre 2009. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI indi del vicepresidente Giuseppe Francesco Maria MARINELLO. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Giuseppe Vegas.

La seduta comincia alle 8.30.

5-01037 Lenzi: Misure per affrontare la situazione di difficoltà della finanza locale.

Il viceministro Giuseppe VEGAS risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

Donata LENZI (PD), pur apprezzando l'ampiezza della risposta fornita dal rappresentante del Governo, si dichiara in-

soddisfatta, in quanto gli interventi adottati dal Governo hanno fortemente ridotto i trasferimenti agli enti locali, privandoli di risorse essenziali anche in relazione all'attuale situazione di crisi economica e finanziaria.

5-01424 Lenzi: Costi dell'operazione social card.

Il viceministro Giuseppe VEGAS risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Donata LENZI (PD), intervenendo in sede di replica, nel dichiararsi insoddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo, rileva come in questa sede il vice ministro abbia fatto emergere una discrasia rispetto alle risposte precedentemente fornite con riferimento ad atti di sindacato ispettivo, fornendo nuovi dati che non sembrano coincidere con quelli riportati nelle precedenti risposte. In particolare, con riferimento ai dati relativi al costo unitario della carta, rileva che in base alla risposta oggi fornita dovrebbero risultare attivate circa 400 mila carte, mentre nelle risposte precedentemente fornite si faceva riferimento a un numero di carte emerse ed attivate sensibilmente più elevato.

5-01962 Bitonci: Accertamento convenzionale dei trasferimenti erariali e di contributi dello Stato ai fini dell'applicazione della normativa sul patto di stabilità interno per gli anni 2009-2011.

Il viceministro Giuseppe VEGAS risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Massimo BITONCI (LNP), nel rilevare che la risposta fornita dal rappresentante del Governo si è limitata ad una ricostruzione della normativa vigente in materia, sottolinea come sia ormai indifferibile un intervento sulla disciplina del patto di stabilità interno, che sempre più rappresenta uno dei più rilevanti problemi nella gestione economica e finanziaria degli enti

locali. In particolare, rileva, sulla base della propria esperienza come amministratore locale e come coordinatore di altri amministratori locali della provincia di Padova, che gli enti locali stanno affrontando gravi problemi per far fronte alle loro esigenze di funzionamento e, pertanto, gran parte di essi non riusciranno a rispettare i vincoli posti dal patto di stabilità interno. Ritiene, pertanto, opportuna una riflessione in ordine all'attenuazione delle sanzioni per il mancato rispetto del patto e alla revisione degli obiettivi di saldo finanziario previsti dalla legislazione vigente.

5-01619 Ghizzoni: Perenzione di somme del Fondo per gli investimenti per la ricerca di base e del Fondo agevolazioni alla ricerca.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO, *presidente*, avverte che l'interrogazione è stata sottoscritta dal deputato Vannucci.

Il viceministro Giuseppe VEGAS risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

Massimo VANNUCCI (PD), replicando, in qualità di cofirmatario dell'interrogazione, si dichiara totalmente insoddisfatto della risposta fornita dal vice ministro Vegas, in quanto sulla materia della riassegnazione dei residui perenti per il prosieguo di programmi di spesa già avviati si assiste ad un continuo rimpallo di responsabilità tra i ministeri di settori e il Ministro dell'economia e delle finanze. Le disposizioni contenute nei commi da 37 a 39 dell'articolo 3 della legge finanziaria per il 2008 hanno, infatti, prodotto nell'ambito della legge di assestamento per il 2009 una riduzione dei residui in conto capitale pari a 4.131 milioni di euro, ma rischiano di porre a repentaglio, contrariamente a quanto previsto dalle disposizioni richiamate, anche pagamenti riferiti a residui per i quali si sia verificata l'esistenza di un'obbligazione giuridicamente perfezionata. In particolare, segnala, con riferimento ai fondi relativi al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che sono stati consistentemente ridotti i finanziamenti del centro di ricerca sul cervello fondato dal premio Nobel Rita Levi Montalcini, del CNR e dell'Università di Milano. In ogni caso, rileva che la mancata riassegnazione dei fondi in presenza di un'obbligazione giuridicamente perfezionata rischia di determinare l'insorgenza di contenziosi in sede giurisdizionali con conseguenti effetti finanziari negativi per la finanza pubblica.

5-01444 Vannucci: Perenzione di somme relative ad interventi per l'imprenditoria femminile.

Il viceministro Giuseppe VEGAS risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 5), osservando che il Governo ha ripristinato, sia pure in maniera parziale, i fondi disinvoltamente tagliati dal precedente Esecutivo con la finanziaria per il 2008. In ogni caso, ritiene che l'interrogazione dovrebbe essere rivolta al Ministero dello sviluppo economico, competente per il merito delle agevolazioni richiamante dall'interrogazione.

Massimo VANNUCCI (PD), si dichiara totalmente insoddisfatto della risposta del vice ministro Vegas, rilevando che le norme contenute nella finanziaria per il 2008, già illustrate in sede di replica alla precedente interrogazione, non rappresentano un «disinvolto taglio» in quanto consentivano comunque al Ministero dell'economia e delle finanze di iscrivere in appositi fondi le risorse riferibili a obbligazioni giuridicamente perfezionate. Nel caso di specie, nel ricordare di aver già rivolto analoga interrogazione al Ministro dello sviluppo economico, osserva come il Ministero dell'economia non abbia ripristinato i fondi relativi alle azioni positive per l'imprenditoria femminile di cui alla legge n. 215 del 1992, che rappresentano un intervento fondamentale per promuovere una effettiva parità tra i sessi anche nel settore imprenditoriale. Nel richiamare

il meccanismo di funzionamento della legge n. 215, osserva che nella propria regione, anche a causa della mancata corresponsione dei contributi previsti, molte delle imprese beneficiarie delle provvidenze sono state costrette alla chiusura. Ritiene, pertanto, necessario che il Governo chiarisca se intende assicurare l'effettiva applicazione delle misure promozionali dell'imprenditoria femminile, ritenendo che tale delicata materia meriti maggiori attenzione.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 8.55.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 22 ottobre 2009. — Presidenza del vicepresidente Giuseppe Francesco Maria MARINELLO. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Giuseppe Vegas.

La seduta comincia alle 8.55.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2009.

Atto n. 121.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 21 ottobre 2009.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO, *presidente*, avverte che la seduta odierna rappresenta l'ultima seduta utile per l'espressione del parere sullo schema di decreto in esame, rilevando, tuttavia, che, anche in considerazione dell'assenza del relatore, potrebbe ipotizzarsi, analogamente a quanto avvenuto in numerosi casi precedenti, di rinviare l'emissione del parere alla seduta di martedì, richiedendo contestualmente al Governo di non adottare il provvedimento in via definitiva prima che la Commissione abbia espresso detto parere.

Il viceministro Giuseppe VEGAS manifesta la disponibilità del Governo a non adottare il provvedimento in via definitiva prima che la Commissione abbia espresso detto parere.

Massimo VANNUCCI (PD) ritiene che non vi sia l'esigenza di un ulteriore rinvio del termine per l'espressione del parere, in quanto il dibattito fini qui svolto è stato ampio ed approfondito e ha consentito di delineare in maniera sufficientemente chiara le posizioni delle diverse forze politiche.

Massimo BITONCI (LNP) ritiene che una proroga del termine per l'espressione del parere abbia senso solo qualora il Governo intenda rivedere lo schema alla luce dei criteri che saranno indicati dal parere che sarà emesso.

Lino DUILIO (PD), rileva, in via preliminare, che nei lavori della Commissione bilancio si colgono chiari segnali che denotano uno scarso rispetto del ruolo del Parlamento, osservando come la seduta odierna sia stata anticipata alle ore 8.30, nonostante nel corso della giornata non siano previste votazioni in Assemblea, per l'esame di un provvedimento, il cui relatore non è peraltro presente alla seduta. A quest'ultimo riguardo, sottolinea come sempre più spesso la maggioranza partecipi con scarsa assiduità ai lavori della Commissione, sia quando siano esaminati provvedimenti di grande rilievo sistematico, come la riforma della legge di contabilità pubblica, sia in occasione dell'esame di provvedimenti in sede consultiva e nello svolgimento di attività conoscitive. Si tratta di un comportamento che giudica assai grave e che meriterebbe di essere portato all'attenzione della cittadinanza.

Quanto al merito del provvedimento, ritiene opportuno che il rappresentante del Governo fornisca una serie storica degli importi della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche devoluta alla diretta gestione statale effettivamente ripartita, osservando come quest'anno vengano ripartiti 43 milioni di euro, mentre l'anno scorso furono ripartiti solo 3,5 milioni di euro. Osserva, peraltro, che ormai da alcuni anni le forze di maggioranza e di opposizione che si sono avvicendate condividono le proprie valutazioni in ordine alla necessità di rivedere il meccanismo di riparto dei fondi in questione, che, al termine di una procedura lunga e onerosa, vengono assegnati a circa il dieci per cento dei soggetti che hanno presentato richieste che abbiano ottenuto un parere favorevole. Si tratta, come più volte evidenziato, di una procedura di selezione connotata da rilevantissimi margini di discrezionalità e rispetto alle quali la Commissione bilancio si è spesso trovata in una situazione di profondo disagio, testimoniata, ad esempio, dalla decisione assunta lo scorso anno di non esprimere un parere sullo schema. Rileva, tuttavia, come, nonostante gli ampi dibattiti svolti in sede di esame dei diversi schemi di riparto, non sia stata finora adottata nessuna iniziativa per superare le criticità evidenziate e si interroga, quindi, sull'utilità del parere in discussione, che rischia di rappresentare un inutile rito, dal momento che il Governo non è vincolato a rispettare le indicazioni formulate in sede parlamentare.

In ogni caso, con riferimento allo schema in esame, pur condividendo la scelta di attribuire adeguate risorse agli interventi connessi al sisma che ha colpito l'Abruzzo lo scorso mese di aprile, ritiene opportuna una riflessione sull'opportunità di finanziare, nell'ambito degli interventi a tutela dei beni culturali, progetti presentati da enti ecclesiastici, dal momento che la Chiesa cattolica già beneficia della quota dell'otto per mille di propria spettanza. Ritiene, comunque, assolutamente

necessario che il decreto preveda il finanziamento di tutti gli interventi connessi al contrasto della fame nel mondo che hanno ricevuto una valutazione favorevole, che ammontano a poco più di 4,7 milioni di euro, attraverso una proporzionale riduzione dei finanziamenti riconosciuti agli altri settori di intervento. Sottolinea, infatti, l'inadeguatezza delle risorse stanziate degli interventi per la cooperazione allo sviluppo, ricordando come, spesso, anche modesti contributi possano contribuire a migliorare le condizioni di vita di moltissimi esseri umani nei Paesi in via di sviluppo.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO, *presidente*, nel ricordare gli esiti del dibattito fin qui svoltosi, rileva come sia stato evidenziata l'esigenza di fissare precisi criteri per la ripartizione delle risorse derivanti dalla quota dell'otto per mille devoluta alla diretta gestione statale, valorizzando in tale contesto anche il ruolo che la Commissione bilancio è chiamata a svolgere.

Preso atto della disponibilità manifestata dal rappresentante del Governo di non adottare il provvedimento in via definitiva prima che la Commissione abbia espresso il proprio parere sullo schema in esame, propone di porre ai voti la decisione di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento, al fine di definire un parere che tenga conto del dibattito svoltosi.

Pier Paolo BARETTA (PD) annuncia che il proprio gruppo voterà contro la proposta di rinvio del seguito dell'esame del provvedimento, evidenziando come l'esame svolto dalla Commissione è stato particolarmente ampio e sussistono, quindi, le condizioni per l'espressione di un parere nella seduta odierna, che dovrebbe, in particolare, raccogliere le indicazioni formulate dai colleghi Vannucci e Duilio nei propri interventi. Ritiene, infatti, che un ulteriore rinvio dell'espressione del parere rischia di indebolire sensibilmente la sua forza cogente nei confronti dell'Esecutivo.

Renato CAMBURSANO (IdV), a nome del proprio gruppo, si dichiara contrario ad un ulteriore rinvio dell'espressione del parere, rilevando come una decisione in tal senso appare funzionale al raggiungimento di un accordo spartitorio all'interno delle forze di maggioranza.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO, *presidente*, propone, e la Commissione consente, di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento ad una seduta da convocare nella giornata di martedì prossimo.

La seduta termina alle 9.20.

SEDE REFERENTE

Giovedì 22 ottobre 2009. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Giuseppe Vegas.

La seduta comincia alle 9.20.

Legge di contabilità e finanza pubblica. C. 2555 Azzollini, approvato dal Senato, e C. 659 D'Antona.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 14 ottobre 2009.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, ricordando che alle ore 12 di ieri è scaduto il termine per la presentazione di emendamenti al provvedimento in esame, fa presente che sono state presentate 284 proposte emendative (vedi allegato 6).

Pier Paolo BARETTA (PD), anche in considerazione del numero delle proposte emendative presentate, a nome del proprio gruppo, chiede alla Presidenza di voler verificare la possibilità di consentire l'esame di tali proposte nell'arco di tutta la prossima settimana, rinviando conseguen-

temente l'avvio dell'esame del provvedimento in Assemblea alla prima settimana di novembre.

Renato CAMBURSANO (IdV), a nome del proprio gruppo, si associa alla richiesta formulata dal collega Baretta, sottolineando come anche il relatore ed il Governo abbiano presentato un consistente numero di proposte emendative, che si riserva di esaminare, ma che potrebbero contribuire ad un miglioramento del testo approvato dal Senato.

Antonio LEONE (PdL), relatore, ritiene che la quantità e la qualità delle proposte emendative presentate meriti un approfondito esame da parte della Commissione.

Pertanto, pur dichiarando la propria disponibilità ad avviare l'esame delle proposte presentate sin dalla seduta odierna, ritiene che, qualora la Conferenza dei 9.35 alle 9.45.

Presidenti di gruppo, convocata per la giornata odierna, su richiesta dell'opposizione, disponga un rinvio del termine di avvio dell'esame del provvedimento da parte dell'Assemblea, la richiesta del deputato Baretta potrà senz'altro essere accolta a beneficio dell'attività dell'intera Commissione.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, nel concordare con il relatore, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.35 alle 9.45.

5-01037 Lenzi: Misure per affrontare la situazione di difficoltà della finanza locale.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con l'interrogazione in Commissione n. 5-01037 l'onorevole Lenzi ed altri chiedono se si intendano assumere iniziative per affrontare la situazione di difficoltà della finanza locale.

Al riguardo, per quanto attiene alla questione relativa all'esenzione ICI prima casa di abitazione, si fa presente che il 30 settembre 2009, come proposto nella seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 24 settembre 2009, si è svolto presso il Ministero dell'interno il tavolo di lavoro sui criteri e le modalità di rimborso della minore imposta ai comuni per esenzione ICI prima casa.

A conclusione del predetto tavolo, è stato deciso di proseguire i lavori demandando al tavolo tecnico il compito di individuare i comuni la cui certificazione appare anomala. Il 5 ottobre 2009 il tavolo tecnico si è riunito per proseguire i lavori della precedente riunione ed ha ritenuto esaustive le verifiche ad oggi effettuate sulle certificazioni dei comuni, riservandosi comunque la possibilità di individuare una lista di comuni nei cui confronti occorre approfondire ulteriormente l'istruttoria.

Giova precisare, tuttavia, che la scelta di rimborsare integralmente le minori entrate comunali in questione implica la necessità di reperire ulteriori risorse oltre a quelle attualmente preordinate allo scopo in bilancio.

Per quanto riguarda l'erogazione ai comuni interessati della differenza tra il taglio dei trasferimenti erariali, operato in via presuntiva per un importo di 313 milioni di euro, e l'ammontare effettivo delle economie di spesa conseguite dagli

stessi comuni, in applicazione delle disposizioni recate dai commi da 23 a 31 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sostanzialmente finalizzate alla riduzione dei cosiddetti costi della politica, si comunica che in data 24 settembre 2009 la Conferenza Stato-città ed autonomie locali ha sancito l'intesa sullo schema di decreto di questo Ministero concernente la quantificazione delle predette economie di spesa.

In particolare, sulla base del predetto decreto, i certificati trasmessi risultano pari a 7.017 su 7.085 comuni interessati dall'invio (restano esclusi dall'invio i comuni delle regioni a statuto speciale), per un risparmio di spesa complessivamente ammontante a circa 43 milioni di euro.

Conseguentemente, il Ministero dell'interno dovrebbe erogare il contributo di 100 milioni di euro previsto dal comma 32 dello stesso articolo 2 della legge n. 244 del 2007 a parziale ristoro, per l'anno 2008, del maggior taglio operato in sede di quantificazione dei trasferimenti erariali per lo stesso anno 2008.

Con riferimento, infine, il patto stabilità interno, si precisa che, per fronteggiare la crisi economica e la lamentata impossibilità, per gli enti territoriali, di onorare gli impegni economico-finanziari assunti nei confronti delle aziende in qualità di cliente e fruitore di appalti, servizi e forniture a causa dei rigidi vincoli imposti dal patto, nonché per consentire maggiori margini di spesa per l'attività di investimento degli enti locali, sono state emanate nel corso del 2009 diverse disposizioni.

In particolare, l'articolo 7-quater commi 9 e 10, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, disponendo l'abrogazione del comma 8 dell'articolo 77-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, ha consentito di utilizzare le entrate straordinarie nell'ambito dei saldi, ampliando per alcuni enti gli spazi finanziari per l'attività di spesa.

Inoltre, il citato articolo 7-quater, commi 1, 2 e 3 ha sostanzialmente previsto che gli enti virtuosi - e cioè gli enti che hanno rispettato il patto di stabilità interno 2007, che presentano un rapporto dipendenti/abitanti inferiore alla media nazionale per classe demografica e che hanno registrato nel 2008 impegni per spesa corrente non superiore a quella media del triennio 2005-2007 - possono escludere dal saldo del patto di stabilità, nel limite degli importi autorizzati dalla regione di appartenenza, i pagamenti in conto residui concernenti spese per investimenti effettuati nei limiti delle disponibilità di cassa a fronte di impegni regolarmente assunti, nonché i pagamenti per spese in conto capitale per impegni già assunti finanziate dal minor onere per interessi conseguente alla riduzione dei tassi di interesse sui mutui o alla rinegoziazione dei mutui stessi, se non già conteggiati nei bilanci di previsione.

Inoltre, la stessa disposizione autorizza, nel limite di spesa complessivo di 150 milioni di euro per l'anno 2009, anche l'esclusione dal predetto saldo dei pagamenti per le spese relative agli investimenti degli enti locali per la tutela della sicurezza pubblica, nonché gli interventi temporanei e straordinari di carattere sociale immediatamente diretti ad alleviare gli effetti negativi della straordinaria congiuntura economica sfavorevole destinati a favore di lavoratori e imprese, ovvero i pagamenti di debiti pregressi per prestazioni già rese nei confronti dei predetti enti.

L'articolo 9, comma 3-bis, del decretolegge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, per garantire liquidità in favore delle imprese creditrici delle amministrazioni pubbliche, prevede la possibilità, da parte di Regioni ed enti locali, di certificare, ai creditori che ne facciano istanza, l'esigibilità di crediti per somministrazioni, forniture ed appalti, al fine di consentirne la cessione pro soluto a favore di banche o di intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente. All'uopo, è stato emanato il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 19 maggio 2009 di attuazione del predetto articolo 9, comma 3-bis.

Si sottolinea, infine, che l'articolo 9-bis del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ha riconosciuto alle province e ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti la possibilità di escludere, dal saldo valido ai fini del patto di stabilità interno, i pagamenti in conto capitale effettuati entro il 31 dicembre 2009 per un importo non superiore al 4 per cento dell'ammontare dei residui passivi in conto capitale risultanti a tutto il 31 dicembre 2007. La misura dei pagamenti consentiti in deroga è limitata ad un importo complessivo pari a 2.250 milioni di euro. Gli enti interessati dalla disposizione sono quelli che hanno rispettato il Patto nel 2008 ovvero che si trovano nelle condizioni di cui al comma 21-bis dell'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112; tali enti costituiscono circa il 95 per cento degli enti assoggettati al patto.

Sulla base di quanto suesposto, si ritiene comunque che con i richiamati interventi normativi siano state soddisfatte, anche se non in modo esaustivo, le richieste avanzate dalle amministrazioni locali.

5-01424 Lenzi: Costi dell'operazione social card.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione n. 5-01424 onorevole Lenzi ed altri pongono quesiti in ordine ai costi dell'operazione *social card*.

Al riguardo, si fa presente che attualmente, I costi relativi al programma « carta acquisti » derivano dagli aspetti economici previsti e regolati dalla convenzione per la gestione del servizio, stipulata tra il Ministero dell'economia e delle finanze, dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e Poste italiane Spa e dalla realizzazione delle infrastrutture informatiche necessarie all'attuazione del progetto e all'espletamento dei compiti di vigilanza, verifica e rendicontazione attribuiti dalla normativa ai citati ministeri.

La normativa vigente stabilisce, tra l'altro, che i costi del programma non possono comunque superare complessivamente l'1,5 per cento delle risorse stanziate per la realizzazione del programma stesso. Considerando l'attuale ammontare del beneficio erogato per ogni carta, pari a 480 euro all'anno, il costo annuo di gestione per carta risulta pari a circa lo 0,5 per cento dell'importo erogato.

I costi netti di gestione del servizio Carta acquisti, al 30 giugno 2009, data dell'ultima chiusura contabile gestionale, ammontavano complessivamente a euro 1.610.136,32 ripartiti come di seguito rappresentato:

- 1) produzione e recapito materiale informativo: euro 1.070.881,82;
- 2) commissioni di gestione del servizio Carta Acquisti: euro 592.381,13;
- 3) interessi attivi su giacenze (a detrarre): euro 53.126,63.

Per quanto riguarda i costi di cui al punto 1): essi si riferiscono alla produzione, alla stampa, alla spedizione e alla consegna del materiale informativo sul programma Carta acquisti.

Per quanto concerne i costi di cui al punto 2): essi includono la produzione della carta, la distribuzione al cittadino tramite la rete di uffici postali, nonché la sostituzione, ove necessario, l'effettuazione delle ricariche periodiche sulla base delle indicazioni dell'INPS, la stampa dei moduli, l'invio di comunicazioni di servizio ai richiedenti e ai titolari della Carta, l'archiviazione delle richieste, la trasmissione telematica all'INPS dei dati in esse contenuti, un servizio di *call center* gratuito per informazioni sul programma.

Il punto 3) riguarda gli interessi attivi, ossia le somme percepite dall'amministrazione a titolo di interessi sulle somme depositate sul conto intrattenuto presso Poste italiane sul quale vengono resi disponibili i fondi necessari per gli accrediti sulle carte.

Per quanto attiene la realizzazione delle strutture informatiche, il Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto del 22 settembre 2009, ha avviato il programma per la realizzazione, il funzionamento e la manutenzione di un sistema informativo necessario ai Ministeri per la vigilanza, le verifiche e la rendicontazione sul Programma, i cui oneri sono stati stimati, ma non ancora erogati, in complessivi euro 1.390.000 più IVA per il triennio novembre 2009-dicembre 2011.

In ordine alla presunta non corrispondenza dei dati dichiarati in occasione della discussione di analoghi atti di sindacato ispettivo, si precisa che il corrispettivo variabile connesso alla produzione e al servizio di gestione delle carte, pari a euro 1,898 su base annua per ciascuna carta emessa, calcolato pro rata in base ai giorni solari effettivi trascorsi dell'emissione al giorno della disattivazione non viene calcolato sulle carte prodotte, né tanto meno sulle carte attivate, ma esclusivamente con riferimento ai giorni di effettiva attivazione delle carte, ad esempio, se una carta liane Spa.

ancorché consegnata non è mai stata attivata per mancanza dei requisiti del richiedente, non comporta alcun corrispettivo di tipo variabile.

Si soggiunge, infine, che non vi è alcun rapporto contrattuale con Mastercard da parte dell'Amministrazione in quanto la gestione del circuito è demandata esclusivamente al gestore del servizio Poste italiane Spa.

5-01962 Bitonci: Accertamento convenzionale dei trasferimenti erariali e di contributi dello Stato ai fini dell'applicazione della normativa sul patto di stabilità interno per gli anni 2009-2011.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione n. 5-01962 l'onorevole Bitonci ed altri sollecitano iniziative volte a modificare le regole del patto di stabilità interno per ripristinare il metodo di calcolo mediante l'accertamento convenzionale dei trasferimenti dallo Stato già previsto dal comma 682, dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006 e non più riproposto dalla nuova normativa sul patto di stabilità interno dettata dall'articolo 77-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, nella legge n. 203 del 2008 - al fine di consentire maggiori disponibilità finanziarie ai comuni, compensando gli effetti finanziari con le maggiori risorse che si dovessero rendere disponibili.

Al riguardo, si fa presente che, ai sensi del citato articolo 77-bis i trasferimenti statali e regionali devono essere considerati, ai fini del patto 2009-2011, nella misura registrata nei conti consuntivi ai fini degli effetti finanziari in termini di indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche. Conseguentemente, sia nella base assunta a riferimento nel 2007, che nei saldi utili per il triennio 2009-2011, i trasferimenti statali e regionali devono essere considerati nella misura effettiva-

mente registrata nei conti consuntivi, cioè per il totale accertato per le entrate correnti, e per il totale riscosso per le entrate in conto capitale. Ciononostante, qualora i trasferimenti statali e regionali siano già stati calcolati convenzionalmente tra gli accertamenti e le riscossioni del 2007 e del 2008, non potranno essere nuovamente conteggiati negli anni successivi.

La scelta di non riprodurre le disposizioni contenute nel citato comma 682 per gli anni 2009-2011 è stata dettata dalle difficoltà applicative che le stesse hanno determinato negli anni pregressi.

Peraltro, un'eventuale modifica legislativa in tale direzione, che interviene a fine esercizio, contrasterebbe con le esigenze programmatorie del Patto di stabilità interno, determinando incertezze sui risultati attesi dal Patto di stabilità 2009.

Si fa presente, tuttavia, che sono in corso approfondimenti con i rappresentanti degli enti locali volti a concordare analisi e proposte migliorative del vigente quadro normativo disciplinante il patto di stabilità interno per gli anni 2010 e successivi, purché le stesse si dimostrino compatibili con la prioritaria esigenza di salvaguardare gli equilibri dei saldi di finanza pubblica.

5-01619 Ghizzoni: Perenzione di somme del Fondo per gli investimenti per la ricerca di base e del Fondo agevolazioni alla ricerca.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione n. 5-01619 l'onorevole Manuela Ghizzoni chiede se, nel rispetto degli impegni assunti dallo Stato nei confronti dei tanti progetti di ricerca già avviati, non si ritenga di intervenire al fine di accelerare le procedure di reintegrazione del fondo speciale per la rassegnazione dei residui perenti delle spese in conto capitale.

Al riguardo, premesso che la specifica competenza in materia è del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per quanto di competenza del Ministro dell'economia e delle finanze, si fa presente che al momento, sulla base delle disponibilità del relativo fondo è stato possibile attribuire, quali riassegnazioni dei residui passivi perenti di conto capitale, l'importo complessivo di euro 160.338.391,00 a fronte di una richiesta di euro 166.960.527,00.

5-01444 Vannucci: Perenzione di somme relative ad interventi per l'imprenditoria femminile.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione n. 5-01444 l'onorevole Vannucci chiede quali iniziative si intenda assumere per dare completa attuazione alla legge n. 215 del 1992 e stanziare le necessarie risorse in modo da permettere la corresponsione dei contributi a tutti i soggetti destinatari delle agevolazioni previste dal sesto bando.

Al riguardo, premesso che la specifica competenza in materia è del Ministero dello sviluppo economico e del Ministro per le pari opportunità, per gli aspetti di competenza del Ministro dell'economia e delle finanze, fa presente che al momento, sulla base delle disponibilità del relativo fondo, quali riassegnazioni di residui passivi perenti di conto capitale, è stato possibile attribuire l'importo complessivo di euro 548.225.704, a fronte di una richiesta di euro 1.811.938.763.

Legge di contabilità e finanza pubblica (C. 2555).

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI

ART. 1.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1 con il seguente: 1. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, tutte le amministrazioni pubbliche concorrono, ciascuna per quanto di propria specifica competenza, al perseguimento degli obiettivi di convergenza e stabilità derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, operando in coerenza con i vincoli che ne derivano in ambito nazionale, sulla base dei principi fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117 e 119 della Costituzione, ferme restando le prerogative degli enti territoriali di cui all'articolo 114, secondo comma, della Costituzione, in merito alla organizzazione della propria decisione di bilancio:

b) sostituire il comma 5 con il seguente: 5. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano secondo le modalità previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

 11. Causi, Baretta, Bersani, Duilio, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura.

Al comma 1, dopo le parole: amministrazioni pubbliche, aggiungere le seguenti: ferme restando le prerogative degli enti territoriali di cui al secondo comma dell'articolo 114 della Costituzione, in merito alla organizzazione della propria decisione di bilancio.

* 1. 6. Osvaldo Napoli.

Al comma 1, dopo le parole: amministrazioni pubbliche, aggiungere le seguenti: ferme restando le prerogative degli enti territoriali di cui al secondo comma dell'articolo 114 della Costituzione, in merito alla organizzazione della propria decisione di bilancio.

* 1. 8. Cambursano, Borghesi.

Al comma 1, dopo le parole: amministrazioni pubbliche, aggiungere le seguenti: ferme restando le prerogative degli enti territoriali di cui al secondo comma dell'articolo 114 della Costituzione, in merito alla organizzazione della propria decisione di bilancio.

* 1. 9. Bitonci, Simonetti, Pastore.

Al comma 1, dopo le parole: amministrazioni pubbliche, aggiungere le seguenti: ferme restando le prerogative degli enti territoriali di cui al secondo comma dell'articolo 114 della Costituzione, in merito alla organizzazione della propria decisione di bilancio.

* 1. 10. Ciccanti, Galletti.

Al comma 1, dopo le parole: amministrazioni pubbliche, aggiungere le seguenti: ferme restando le prerogative degli enti territoriali di cui al secondo comma dell'articolo 114 della Costituzione, in merito alla organizzazione della propria decisione di bilancio.

* 1. 14. Fontanelli, De Micheli, Graziano.

Al comma 1, sopprimere le parole: secondo le modalità stabilite dalla presente legge e dai relativi decreti legislativi,

1. 15. Il Relatore.

Al comma 2, sostituire le parole: Ai fini con le seguenti: Ai soli fini delle norme relative al coordinamento dei sistemi contabili e del consolidamento dei conti pubblici.

1. 12. Lanzillotta.

Al comma 2, aggiungere, infine, il seguente periodo: Al fine di salvaguardare le prerogative degli organi costituzionali, le disposizioni della presente legge si applicano solo in quanto compatibili con la sfera di autonomia costituzionalmente riconosciuta a tali organi.

1. 7. Zaccaria.

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 4 sostituire le parole: Le disposizioni con le seguenti: I principi contenuti nelle disposizioni;
- b) al comma 5, dopo le parole: Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano rimane fermo quanto disposto nei rispettivi statuti speciali, aggiungere le seguenti: e nelle relative norme di attuazione, anche in riferimento a quanto previsto dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

1. 1. Froner.

Al comma 4, sostituire le parole: Le disposizioni *con le seguenti:* I princìpi contenuti nelle disposizioni.

* 1. 4. Brugger, Zeller, Nicco.

Al comma 4, sostituire le parole: Le disposizioni con le seguenti: I principi contenuti nelle disposizioni.

* 1. 2. Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi statuti.

1. 16. Il Relatore.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. La presente legge costituisce riforma economico-sociale della Repubblica e si applica alle regioni a statuto speciale anche in relazione ai vincoli derivanti allo Stato italiano dall'ordinamento comunitario.

1. 13. Lanzillotta.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e nelle relative norme di attuazione, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

* 1. 3. Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e nelle relative norme di attuazione, anche in relazione a quanto

previsto dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

* 1. 5. Brugger, Zeller, Nicco.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Sistema statistico della Repubblica).

Al fine di realizzare il sistema statistico della Repubblica, il Governo è delegato ad adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge un decreto legislativo per la riforma dell'ordinamento dell'ISTAT secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

- a) assicurare l'indipendenza dell'ISTAT dall'Esecutivo prevedendo che l'Istituto operi come organismo ausiliario del Governo, del Parlamento e delle Regioni;
- b) prevedere che negli organi di amministrazione e di direzione tecnico-scientifica vi siano componenti designati dal Governo, previo parere parlamentare a maggioranza qualificata, delle Regioni e degli enti locali e sia rispettato il principio della parità di genere;
- c) che sia previsto un rapporto funzionale tra ISTAT ed Eurostat anche mediante la partecipazione di un rappresentante Eurostat agli organismi dell'ISTAT;
- d) che il programma annuale e pluriennale dell'ISTAT sia adottato previa informativa alle Commissioni parlamentari.

1. 01. Lanzillotta.

ART. 2.

Sopprimerlo.

2. 39. Fontanelli, De Micheli, Graziano.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. Per consentire il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'armonizzazione dei sistemi contabili e dei bilanci delle amministrazioni pubbliche e dei relativi termini di presentazione e approvazione, nonché delle relative codifiche, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge 5 maggio 2009, n. 42, in funzione delle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza pubblica. I sistemi e i bilanci di cui al primo periodo sono raccordabili con quelli adottati in ambito europeo ai fini della procedura per i disavanzi eccessivi.

2. 17. Cambursano, Borghesi.

Al comma 1, sostituire le parole: entro un anno con le seguenti: entro diciotto mesi.

2. 15. Cambursano, Borghesi.

Al comma 1, dopo le parole: delle amministrazioni pubbliche, aggiungere le seguenti: , ad eccezione delle regioni e degli enti locali.

2. 41. Il Governo.

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: I sistemi e gli schemi di cui al primo periodo relativi ai bilanci di comuni, province, città metropolitane e regioni, saranno adottati secondo criteri predefiniti e uniformi, concordati in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

* 2. 8. Armosino.

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: I sistemi e gli schemi di cui al primo periodo relativi ai bilanci di comuni, province, città metropolitane e regioni, saranno adottati secondo criteri predefiniti e uniformi, concordati in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

* 2. 31. Simonetti, Pastore, Bitonci.

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: e di un comune piano dei conti integrato;
- b) al comma 2, lettera c), sopprimere le parole: articolati in missioni e programmi;
- c) alla lettera d), sopprimere le parole: ai fini conoscitivi, in via sperimentale;
- d) al comma 2, lettera f), sostituire le parole: le regioni e le province autonome e gli enti locali con le seguenti: gli enti di cui all'articolo 114, secondo comma, della Costituzione;
- e) al comma 3, dopo le parole: schemi dei decreti legislativi aggiungere le seguenti: , previa intesa da sancire in sede di Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 5 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- f) sostituire il comma 4 con il seguente: 4. In mancanza di intesa sugli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 3 il Consiglio dei ministri delibera, approvando una relazione che è trasmessa alle Camere. Nella relazione sono indicate le specifiche motivazioni per cui l'intesa non è stata raggiunta;
- g) sostituire il comma 5 con il seguente: 5. Ai fini della predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1, la Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 2009, n. 42, è integrata da quattro rappresentanti dell'Istat e da un rappresentante della Corte dei conti;

- h) sostituire il comma 6 con il seguente: 6. Nelle more dell'istituzione della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 5 della legge 5 maggio 2009, n. 42, i compiti ad essa attribuiti dalla presente legge sono svolti dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
- 2. 37. Baretta, Duilio, Bersani, Boccia, Calvisi, Causi, Capodicasa, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura.

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: e di un comune piano dei conti integrato.

* 2. 9. Armosino.

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: e di un comune piano dei conti integrato.

* 2. 30. Simonetti, Pastore, Bitonci.

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: l'adozione di regole contabili uniformi di cui al comma 1 deve assicurare, distintamente per ciascun settore e comparto di spesa, che le procedure finanziarie di gestione degli enti si conformino a criteri di stretta omogeneità, in modo da consentire l'agevole comparabilità delle loro risultanze contabili a consuntivo. A tal fine, unitamente agli schemi di riclassificazione, i decreti legislativi devono contenere anche un nomenclatore delle procedure finanziarie per ciascun comparto o tipologia di enti, recante l'illustrazione delle regole tecniche, delle definizioni degli istituti contabili e delle procedure standard cui devono conformarsi i relativi regolamenti di contabilità;

2. 33. Ciccanti, Galletti.

Al comma 2, lettera c), sopprimere le parole: comuni e articolati in missioni e programmi.

* 2. 10. Armosino.

Al comma 2, lettera c), sopprimere le parole: comuni e articolati in missioni e programmi.

* 2. 29. Simonetti, Pastore, Bitonci.

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) adozione di criteri di armonizzazione dei bilanci di comuni, province, città metropolitane e regioni, come individuati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera *h*), della legge 5 maggio 2009, n. 42.

2. 21. Borghesi, Cambursano.

Al comma 2 sostituire la lettera d) con la seguente:

d) affiancamento al sistema di contabilità finanziaria di un sistema e di schemi di contabilità economico-patrimoniale che rispettino i principi contabili definiti dal comitato di cui al successivo comma 5;

2. 6. Pagano, Marinello, Gioacchino Alfano.

Al comma 2, lettera d), sopprimere le parole: ai fini conoscitivi, in via sperimentale.

* 2. 11. Armosino.

Al comma 2, lettera d), sopprimere le parole: ai fini conoscitivi, in via sperimentale.

* 2. 28. Simonetti, Pastore, Bitonci.

Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, il seguente periodo: e tali schemi sono

raccordati con i principi della contabilità finanziaria.

2. 18. Cambursano, Borghesi.

Al comma 2, sopprimere la lettera e).

2. 19. Borghesi, Cambursano.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera e), sopprimere le parole: e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni:

b) al comma 2, lettera f), sopprimere le parole: , d'intesa con la Conferenza unificata relativamente a quelli concernenti le regioni e le province autonome e gli enti locali.

c) dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. All'articolo 2, comma 1, della legge 5 maggio 2009, n. 42, sono aggiunte in fine le seguenti parole: « nonché al fine di armonizzare i sistemi contabili e gli schemi di bilancio dei medesimi enti ed i relativi termini di presentazione e approvazione, in funzione delle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza pubblica ».

5-ter. All'articolo 2, comma 2, della legge 5 maggio 2009, n. 42, la lettera h) è sostituita dalla seguente: « h) adozione di regole contabili uniformi e di un comune piano dei conti integrato; adozione di comuni schemi di bilancio articolati in missioni e programmi coerenti con la classificazione economica e funzionale individuata dagli appositi regolamenti comunitari in materia di contabilità nazionale e relativi conti satellite; adozione di un bilancio consolidato con le proprie aziende, società o altri organismi controllati, secondo uno schema comune; affiancamento, ai fini conoscitivi, al sistema di contabilità finanziaria di un sistema e schemi di contabilità economico-patrimoniale ispirati a comuni criteri di contabilizzazione; raccordabilità dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali con quelli adottati in ambito europeo ai fini della procedura per i disavanzi eccessivi; definizione di una tassonomia per la riclassificazione dei dati contabili e di bilancio per le amministrazioni pubbliche di cui alla presente legge tenute a regime di contabilità civilistica, ai fini del raccordo con le regole contabili uniformi; definizione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni ai diversi enti territoriali; al fine di dare attuazione agli articoli 9 e 13, individuazione del termine entro il quale regioni ed enti locali devono comunicare al Governo i propri bilanci preventivi e consuntivi, come approvati, e previsione di sanzioni ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera e), in caso di mancato rispetto di tale termine; ».

5-quater. Alla legge 5 maggio 2009, n. 42, sono apportate le seguenti modifiche:

- *a)* all'articolo 2, comma 6, primo periodo, sopprimere le parole: « e reca i principi fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici di cui al comma 2, lettera *h)* »;
- b) all'articolo 2, comma 6, terzo periodo, sostituire le parole: « Contestualmente all'adozione del primo schema di decreto legislativo, il Governo trasmette alle Camere, in allegato a tale schema, » con le seguenti: « Il Governo trasmette alle Camere, entro il 30 giugno 2010 »;
- c) all'articolo 3, comma 6, terzo periodo, dopo le parole: « l'esercizio della delega » sono inserite le seguenti: « o successivamente ».

2. 43. Il Governo.

Al comma 2, sopprimere la lettera f).

2. 23. Cambursano, Borghesi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. L'introduzione di un sistema e di schemi di contabilità economico-patrimoniale nonché l'adozione di bilanci consolidati delle pubbliche amministrazioni con le proprie aziende, organismi e società partecipate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, sono altresì finalizzate:

alla verifica e determinazione dei costi e fabbisogni *standard* di cui alla lettera *f*) del comma 2 dell'articolo 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

al raggiungimento degli obiettivi di cui al Patto di convergenza di cui all'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

2. 5. Pagano, Marinello, Gioacchino Alfano.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Ai decreti di cui al comma 1 è allegato un nomenclatore che illustri le definizioni degli istituti contabili e le procedure finanziarie per ciascun comparto o tipologia di enti a cui dovranno conformarsi i relativi regolamenti di contabilità.

2. 45. Il Relatore.

Al comma 3, dopo le parole: Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 aggiungere le seguenti: , previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,.

* 2. 12. Armosino.

Al comma 3, dopo le parole: Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 aggiungere le seguenti: , previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,.

* 2. 27. Simonetti, Pastore, Bitonci.

Al comma 3, dopo le parole: Senato della Repubblica aggiungere le seguenti: entro novanta giorni precedenti la scadenza della delega.

2. 1. Zaccaria.

Sopprimere il comma 4.

2. 42. Il Governo.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. In mancanza di intesa sugli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 3 il Consiglio dei ministri delibera, approvando una relazione che è trasmessa alle Camere. Nella relazione sono indicate le specifiche motivazioni per cui l'intesa non è stata raggiunta. Il Governo, qualora, anche a seguito dell'espressione dei pareri parlamentari, non intenda conformarsi all'intesa raggiunta in Conferenza unificata, trasmette alle Camere e alla stessa Conferenza unificata una relazione nella quale sono indicate le specifiche motivazioni di difformità dall'intesa.

* 2. 13. Armosino.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. In mancanza di intesa sugli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 3 il Consiglio dei ministri delibera, approvando una relazione che è trasmessa alle Camere. Nella relazione sono indicate le specifiche motivazioni per cui l'intesa non è stata raggiunta. Il Governo, qualora, anche a seguito dell'espressione dei pareri parlamentari, non intenda conformarsi all'intesa raggiunta in Conferenza unificata, trasmette alle Camere e alla stessa Conferenza unificata una relazione nella quale sono indicate le specifiche motivazioni di difformità dall'intesa.

* 2. 26. Simonetti, Pastore, Bitonci.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Gli schemi dei decreti legislativi relativi alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano e agli enti locali sono, altresì, trasmessi alla Conferenza unificata per l'acquisizione del parere di cui all'articolo 2, commi 3 e 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2. 34. Ciccanti, Galletti.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli schemi sono infine trasmessi, entro novanta giorni precedenti la scadenza della delega, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti entro sessanta giorni dalla trasmissione.

2. 2. Zaccaria.

Sopprimere i commi 5 e 6.

2. 20. Borghesi, Cambursano.

Sostituire i commi 5 e 6 con i seguenti:

5. La Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 2009, n. 42, opera al fine di acquisire ed elaborare gli elementi conoscitivi utili per la predisposizione dei contenuti dei decreti legislativi di cui al comma 1.

5-bis. Per l'esercizio di tale attività la Commissione è integrata da quattro rappresentanti dell'ISTAT, e da un rappresentante della Corte dei conti.

* 2. 14. Armosino.

Sostituire i commi 5 e 6 con i seguenti:

5. La Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 2009, n. 42, opera al fine di acquisire ed elaborare gli elementi conoscitivi utili per la predisposizione dei contenuti dei decreti legislativi di cui al comma 1. 5-bis. Per l'esercizio di tale attività la Commissione è integrata da quattro rappresentanti dell'ISTAT, e da un rappresentante della Corte dei conti.

* 2. 25. Simonetti, Pastore, Bitonci.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. In attuazione di quanto già previsto dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, alla predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1 sovrintende la Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 4 della medesima legge.

Conseguentemente, sopprimere il comma 6.

** 2. 7. Osvaldo Napoli.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. In attuazione di quanto già previsto dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, alla predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1 sovrintende la Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 4 della medesima legge.

Conseguentemente, sopprimere il comma 6.

** 2. 16. Borghesi, Cambursano.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. In attuazione di quanto già previsto dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, alla predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1 sovrintende la Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 4 della medesima legge.

Conseguentemente, sopprimere il comma 6.

** 2. 24. Bitonci, Simonetti, Pastore.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. In attuazione di quanto già previsto dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, alla predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1 sovrintende la Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 4 della medesima legge.

Conseguentemente, sopprimere il comma 6.

** 2. 35. Ciccanti, Galletti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. In attuazione di quanto già previsto dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, alla predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1 sovrintende la Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 4 della medesima legge.

Conseguentemente, sopprimere il comma 6.

** **2. 40.** Fontanelli, De Micheli, Graziano.

Sostituire il comma 5, con il seguente:

5. Ai fini della predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo collabora con la Commissione tecnica paritetica per il federalismo fiscale di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in particolare per le attività di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *h*), della medesima legge con lo scambio di tutte le risultanze relative alla armonizzazione dei bilanci pubblici.

Conseguentemente, sopprimere il comma 6.

2. 22. Borghesi, Cambursano.

All'articolo 2, comma 5, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: ventidue componenti con le seguenti: ventitré componenti; b) alla lettera a), dopo le parole: dell'interno, aggiungere le seguenti: della difesa.

2. 3. Gioacchino Alfano.

Al comma 5, lettera e), dopo le parole: giuridico-contabile-economica aggiungere le seguenti: scelti tra gli iscritti all'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

2. 4. Pagano, Marinello, Gioacchino Alfano.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. Il comitato di cui al comma 5 opera in stretto raccordo con la Commissione tecnica per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 2009, n. 42, assicurando il coordinamento tra i principi contabili di cui alla presente legge con i principi di armonizzazione dei bilanci pubblici di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *h*), della medesima legge n. 42 del 2009.

2. 36. Lanzillotta.

Al comma 6, sopprimere le parole:, in particolare.

2. 44. Il Governo.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. All'articolo 4, comma 1, della legge 5 maggio 2009, n. 42, le parole: trenta componenti e sono sostituite dalle seguenti: trentadue componenti, due dei quali dell'ISTAT e per i restanti trenta componenti.

2. 38. Causi, Baretta, Bersani, Duilio, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura.

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7-bis. Al fine di provvedere all'estinzione dei crediti maturati nei confronti delle pubbliche amministrazioni, in allegato agli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 2, il Ministro dell'economia e delle finanze presenta al Parlamento una ricognizione dei debiti pregressi degli enti inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. A tal fine i citati enti dichiarano entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'ammontare dei crediti, maturati nei confronti dei medesimi alla data del 31 dicembre 2008, il cui pagamento rientri, secondo i criteri di contabilità nazionale, tra le regolazioni debitorie pregresse. Le modalità di trasmissione della dichiarazione sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7-ter. La medesima ricognizione di cui al comma 7-bis è effettuata annualmente e presentata al Parlamento in allegato alla Relazione di cui all'articolo 12.

7-quater. Per la realizzazione del coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 9, il quadro di riferimento normativo per il Patto di stabilità interno è annualmente adeguato all'estinzione dei debiti pregressi come risultanti dalla ricognizione di cui ai commi 7-bis e 7-ter.

2. 32. Nannicini.

ART. 3.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3.

(Rapporto sullo stato di attuazione della riforma della contabilità e finanza pubblica).

1. Per i tre esercizi finanziari successivi all'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette, in allegato alla Relazione sull'economia e la finanza pubblica, un rapporto sullo stato di attuazione della presente legge con particolare riferimento alle attività volte alla realizzazione della nuova organizzazione del bilancio dello Stato e dei bilanci delle altre amministrazioni pubbliche.

3. 4. Il Relatore.

Al comma 1, alla fine del primo periodo, aggiungere le parole: e dell'articolo 2, comma 2, lettera h), della legge 5 maggio 2009, n. 42.

3. 3. Il Governo.

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

- 1-bis. Il rapporto di cui al presente articolo è centrato sull'avanzamento e messa in opera della nuova organizzazione del bilancio dello Stato ed in particolare contiene:
- *a)* lo stato di realizzazione del passaggio alle previsioni di cassa;
- *b)* la descrizione dei programmi, con la ricognizione completa delle rispettive fonti autorizzative e delle missioni;
- c) la presentazione degli indicatori di risultato ritenuti congrui per ogni programma;
- *d)* le soluzioni previste per le missioni di carattere interministeriale:
- e) lo stato del trasferimento delle autorizzazioni di spesa dal Ministro dell'economia e delle finanze ai singoli programmi di ciascun Ministero di spesa e

dell'attuazione della revisione analitica dei singoli programmi.

- **3. 2.** Baretta, Bersani, Duilio, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Causi, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura.
- Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: evidenziando il collegamento tra la nuova struttura del bilancio e la nuova organizzazione e modalità operativa delle amministrazioni pubbliche conseguenti all'attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, e dei successivi decreti delegati.

3. 1. Lanzillotta.

ART. 4.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 4.

(Controllo parlamentare della finanza pubblica).

- 1. Il Governo fornisce alle Camere, anche a richiesta, tutte le informazioni utili ad esercitare il controllo parlamentare sulla finanza pubblica. Sulla base delle informazioni ricevute e dell'attività istruttoria svolta in forma congiunta, le Commissioni bilancio delle due Camere formulano osservazioni, forniscono valutazioni ed esprimono indirizzi per il miglioramento del contenuto dei documenti di bilancio e delle procedure di finanza pubblica.
- 2. Per le finalità di cui al comma 1 e il rafforzamento delle competenze in materia di analisi, quantificazione e stima degli andamenti macroeconomici e di finanza pubblica, i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica adottano intese per promuovere e coordinare l'attività delle due Camere, anche mediante l'istituzione di un apposito Comitato paritetico in modo da garantire la rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni, costituito da venti membri designati dai Presidenti delle due Camere tra i componenti delle Commissioni bilancio e presieduto, a turno, da uno dei suoi componenti, per la durata di

sei mesi ciascuno. Il Comitato sottopone le proprie conclusioni alle Commissioni bilancio che provvedono a trasmetterle alle Presidenze dei due rami del Parlamento e al Ministro dell'economia e delle finanze.

- 3. Le intese di cui al comma 2 sono altresì finalizzate ad assumere quale metodo ordinario lo svolgimento congiunto delle attività istruttorie utili al controllo parlamentare sulla finanza pubblica e a potenziare, attraverso il più efficiente utilizzo delle risorse a disposizione e la progressiva integrazione delle strutture tecniche, anche prevedendo la possibilità di una successiva unificazione delle medesime strutture, la capacità di approfondimento degli aspetti tecnici, con particolare riferimento:
- a) al contenuto informativo necessario dei documenti trasmessi dal Governo, con l'obiettivo di migliorare il contenuto informativo e rendere omogenea la prospettazione delle informazioni, al fine della comparabilità nel tempo e tra strumenti:
- b) alle metodologie per la quantificazione delle innovazioni legislative con identificazione dei livelli informativi di supporto della quantificazione, nonché sull'eventuale predisposizione di schemi metodologici per settore per la valutazione degli effetti finanziari;
- c) alle metodologie per la costruzione degli andamenti tendenziali di finanza pubblica, anche di settore, con evidenziazione delle basi conoscitive necessarie per la loro verifica; sulla definizione dei contenuti minimi di raccordo tra andamenti tendenziali e innovazioni legislative; sui criteri metodologici per la predisposizione di previsioni a politiche invariate;
- d) all'identificazione di ambiti per i quali è possibile migliorare la struttura dell'informazione disponibile ai fini della predisposizione dei bilanci, nonché sul monitoraggio e sulla rendicontazione dell'attività pubblica;
- *e)* ad ogni altra attività istruttoria e metodologica relativa all'informazione nel campo della finanza pubblica;

- f) all'elaborazione annuale di una Relazione sulle politiche pubbliche per la misurazione e la valutazione dei risultati conseguiti nell'esercizio precedente dalla gestione economico finanziaria e dall'attività delle amministrazioni centrali, costruendo, anche sulla base del bilancio pluriennale programmatico, un organico sistema di indicatori di servizi resi (output) e di performance finali (outcome).
- 4. Le intese di cui al comma 3 possono altresì prevedere lo svolgimento di iniziative di studio e ricerca degli uffici delle due Camere in collaborazione con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e gli altri Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, l'ISTAT, l'ISAE, la Corte dei conti e la Banca d'Italia, nonché con le università, centri di ricerca o qualificati esperti in materia.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 7.

4. 11. Baretta, Duilio, Causi, Bersani, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. La Commissione è composta da dieci senatori e dieci deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari.

4. 3. Zaccaria.

Al comma 2, dopo le parole: venti membri designati aggiungere le seguenti: tra i membri delle Commissioni bilancio di Camera e Senato.

4. 10. Lanzillotta.

Al comma 2, sostituire le parole: in modo da garantire la rappresentanza pro-

porzionale maggioranza e delle opposizioni *con le seguenti:* in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo.

4. 5. Ciccanti, Galletti.

Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: La Commissione elegge al suo interno un presidente, due vicepresidenti e due segretari.

4. 6. Ciccanti, Galletti.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: ed alla Corte dei conti.

4. 1. Pagano, Marinello, Gioacchino Alfano.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: e riferisce periodicamente circa l'andamento e l'esito dei propri lavori alle Commissioni bilancio di Camera e Senato secondo le modalità previste dai rispettivi regolamenti.

4. 9. Lanzillotta.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. In conformità a quanto già previsto dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, e al fine di assicurare il raccordo della Commissione con le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni, è istituito un Comitato di rappresentanti, nominato dalla componente rappresentativa delle regioni e degli enti locali nell'ambito della Conferenza unificata, composto da sei membri, di cui tre in rappresentanza delle regioni, due dei comuni, uno delle province. La Commissione, ogniqualvolta lo ritenga necessario, procede allo svolgimento di audizioni del Comitato e ne acquisisce il parere.

* 4. 2. Osvaldo Napoli.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. In conformità a quanto già previsto dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, e al fine di assicurare il raccordo della Commissione con le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni, è istituito un Comitato di rappresentanti, nominato dalla componente rappresentativa delle regioni e degli enti locali nell'ambito della Conferenza unificata, composto da sei membri, di cui tre in rappresentanza delle regioni, due dei comuni, uno delle province. La Commissione, ogniqualvolta lo ritenga necessario, procede allo svolgimento di audizioni del Comitato e ne acquisisce il parere.

* 4. 4. Bitonci, Simonetti, Pastore.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. In conformità a quanto già previsto dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, e al fine di assicurare il raccordo della Commissione con le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni, è istituito un Comitato di rappresentanti, nominato dalla componente rappresentativa delle regioni e degli enti locali nell'ambito della Conferenza unificata, composto da sei membri, di cui tre in rappresentanza delle regioni, due dei comuni, uno delle province. La Commissione, ogniqualvolta lo ritenga necessario, procede allo svolgimento di audizioni del Comitato e ne acquisisce il parere.

* 4. 7. Ciccanti, Galletti.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. In conformità a quanto già previsto dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, e al fine di assicurare il raccordo della Commissione con le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni, è istituito un Comitato di rappresentanti, nominato dalla componente rappresentativa delle regioni e degli enti locali nell'ambito della Conferenza unificata, composto da sei membri, di cui tre in rappresentanza delle

regioni, due dei comuni, uno delle province. La Commissione, ogniqualvolta lo ritenga necessario, procede allo svolgimento di audizioni del Comitato e ne acquisisce il parere.

* 4. 8. Fontanelli, De Micheli, Graziano.

ART. 5.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole da: La proposta di nomina sino alla fine del comma, con le seguenti: La designazione effettuata dal Governo è previamente sottoposta al parere delle competenti Commissioni parlamentari, che possono procedere all'audizione della persona designata. La nomina è subordinata all'espressione di un parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza dei due terzi dei componenti.

b) sopprimere il comma 2.

5. 1. Il Relatore.

ART. 6.

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, sostituire le parole da: alle banche dati fino alla fine del comma, con le seguenti: , sulla base di apposite intese, alle banche dati delle amministrazioni pubbliche e ad ogni altra fonte informativa gestita da soggetti pubblici rilevante ai fini del controllo della finanza pubblica:
- b) sostituire il comma 2, con il seguente:
- 2. Nel sito del Ministero dell'economia e delle finanze sono pubblicati, in formato elettronico elaborabile, i disegni di legge di cui agli articoli 11, 22, 34 e 36 con i rispettivi allegati e le relative leggi.

6. 2. Il Relatore.

Al comma 2, dopo le parole: i bilanci aggiungere le seguenti: dello Stato.

6. 1. Il Governo.

Al comma 3, sostituire le parole: entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della relativa legge nella Gazzetta Ufficiale con le seguenti: il giorno successivo alla loro registrazione da parte della Corte dei conti.

6. 3. Il Relatore.

ART. 8.

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera b), dopo le parole: alle Camere aggiungere le seguenti:, ai fini delle conseguenti deliberazioni, e sostituire le parole: 20 settembre con le seguenti: 30 giugno;
- *b) alla lettera* d) *sostituire le parole:* 15 ottobre *con le seguenti:* 10 settembre;
- c) sostituire la lettera e) con la seguente: e) gli eventuali disegni di legge collegati alla legge di stabilità;
- d) alla lettera f), sostituire le parole: alla Commissione europea con le seguenti: al Consiglio dell'Unione europea ed alla Commissione europea, previa presentazione alle Camere ai fini delle conseguenti deliberazioni.

Conseguentemente, all'articolo 10, sostituire il comma 4, con il seguente:

4. Entro il 10 maggio il Governo invia alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 5 della legge 5 maggio 2009, n. 42, per l'acquisizione dell'intesa da esprimere entro il 30 maggio, le linee guida per la ripartizione degli obiettivi di cui al comma 2, lettera *e*). In caso di mancata intesa nell'ambito della predetta Conferenza, il Governo definisce autono-

mamente i contenuti del Patto nello schema di Decisione di cui all'articolo 10, allegando una relazione nella quale sono indicate le specifiche motivazioni per cui l'intesa non è stata raggiunta. Nelle more dell'istituzione della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 5 della legge 5 maggio 2009, n. 42, i compiti ad essa attribuiti dalla presente legge sono svolti dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

8. 10. Baretta, Bersani, Duilio, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Causi, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura.

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera b), sostituire le parole: 20 settembre con le seguenti: 30 giugno;
- *b) alla lettera* c) *sostituire le parole:* 15 ottobre *con le seguenti:* 1° settembre;
- c) alla lettera d) sostituire le parole: 15 ottobre con le seguenti: 1° settembre.

8. 7. Ciccanti, Galletti.

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera b), sostituire le parole: 20 settembre con le seguenti: 30 giugno;
- *b) alla lettera* c), *sostituire le parole*: 15 ottobre *con le seguenti*: 1° settembre.

* **8. 2.** Armosino.

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), sostituire le parole: 20 settembre con le seguenti: 30 giugno;

b) alla lettera c), *sostituire le parole*: 15 ottobre *con le seguenti*: 1° settembre.

* 8. 6. Simonetti, Pastore, Bitonci.

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera b), sostituire le parole: 20 settembre con le seguenti: 30 giugno;
- *b) alla lettera* d), *sostituire le parole*: 15 ottobre *con le seguenti*: 1° settembre.

** 8. 1. Osvaldo Napoli.

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera b), sostituire le parole: 20 settembre con le seguenti: 30 giugno;
- *b) alla lettera* d), *sostituire le parole*: 15 ottobre *con le seguenti*: 1° settembre.
- ** 8. 5. Bitonci, Simonetti, Pastore.

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera b), sostituire le parole: 20 settembre con le seguenti: 30 giugno;
- *b) alla lettera* d), *sostituire le parole*: 15 ottobre *con le seguenti*: 1° settembre.
- ** 8. 8. Fontanelli, De Micheli, Graziano.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole da: entro il 20 settembre fino alla fine della lettera con le seguenti: entro il 1° settembre di ogni anno, che viene, altresì, trasmessa alle regioni.

8. 3. Borghesi, Cambursano.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: 20 settembre con le seguenti: 10 settembre.

8. 9. Lanzillotta.

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera c), sostituire le parole: 15 ottobre con le seguenti: 31 ottobre;
- b) alla lettera d), sostituire le parole: 15 ottobre con le seguenti: 31 ottobre.

8. 12. Il Relatore.

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: nota tecnico-illustrativa aggiungere le seguenti: articolata per funzioni.

8. 4. Cambursano, Borghesi.

Al comma 2, lettera e), sostituire la parola: provvedimenti con le seguenti: disegni di legge.

Conseguentemente, all'articolo 10, alla lettera h), sostituire la parola: provvedimenti con le seguenti: disegni di legge.

8. 13. Il Relatore.

Al comma 2, lettera e), dopo le parole: entro il 15 novembre aggiungere le seguenti: secondo le modalità stabilite dall'articolo 11-bis.

Conseguentemente apportare le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 10, comma 2, sostituire la lettera h) con la seguente: « h) l'indicazione di eventuali disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica di cui all'articolo 11-bis, ciascuno dei quali reca disposizioni omogenee per materia »;
- *b)* all'articolo 11, comma 3, sopprimere la lettera *i)*;
- *c)* dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

« ART. 11-bis.

(Disegni di legge collegati).

1. I disegni di legge collegati, definiti ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera h),

- dalla Decisione di finanza pubblica come deliberata dal Parlamento, recano disposizioni omogenee per materia e per competenza delle singole amministrazioni e concorrono al raggiungimento degli obiettivi programmatici fissati dalla Decisione di finanza pubblica, anche attraverso interventi di carattere ordinamentale, organizzatorio ovvero di rilancio e sviluppo dell'economia.
- 2. I disegni di legge di cui al presente articolo devono essere:
- a) presentati entro il 15 settembre ed esaminati in tempo utile a consentire alle regioni e agli enti locali di approvare i loro bilanci entro il 31 dicembre, e comunque non oltre il 15 novembre, se contenenti le norme di coordinamento, anche dinamico, della finanza pubblica, intese ad assicurare il concorso dei vari livelli di governo al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 9 e le norme necessarie a realizzare il Patto di convergenza di cui all'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- b) esaminati entro il 31 dicembre dell'anno di presentazione se diretti a concorrere al perseguimento dei saldi di finanza pubblica per l'esercizio finanziario successivo, tenendo conto dell'ordine di priorità indicato dal Governo;
- c) esaminati entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di presentazione se privi di effetti sui saldi di finanza pubblica per l'esercizio finanziario successivo, tenendo conto dell'ordine di priorità indicato dal Governo.
- 3. Le risorse da destinare alla copertura finanziaria degli eventuali oneri derivanti dai disegni di legge di cui al presente articolo sono recate dalla legge di stabilità di cui all'articolo 11 e iscritte nei fondi speciali di cui all'articolo 19, risultando precluso il loro utilizzo per finalità difformi, salvo quanto previsto all'articolo 19, comma 3.
- 4. I regolamenti parlamentari determinano le modalità attraverso le quali le Camere verificano la corrispondenza delle materie disposte dai disegni di legge col-

legati al contenuto proprio di cui al comma 1, nonché le procedure e i tempi di esame in relazione alle specifiche finalità.

- d) all'articolo 19, comma 3, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: « Gli importi relativi ai disegni di legge collegati di cui all'articolo 11-bis costituiscono economie di bilancio in caso di mancato rispetto del termine di approvazione di cui al medesimo articolo 11-bis, comma 2 ».
- 8. 11. Duilio, Baretta, Bersani, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Causi, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura.

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: da presentare, aggiungere le seguenti: al Consiglio dell'Unione europea e.

Conseguentemente:

a) dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

« ART. 9-bis.

(Rapporti con l'Unione europea in tema di finanza pubblica).

- 1. In sede di predisposizione dell'aggiornamento del Programma di stabilità da presentare al Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione europea, il Governo trasmette alle Camere e alla Conferenza unificata, entro i dieci giorni antecedenti la data di presentazione concordata in sede europea, lo schema di aggiornamento del Programma di stabilità che comprende un quadro sulle prospettive di medio termine della politica economica italiana nell'ambito dell'Unione europea, con l'indicazione delle linee guida per la sua implementazione a livello di politiche nazionali ».
- b) all'articolo 10, sopprimere il comma 5;

- c) all'articolo 12, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
- « 2-bis. La Relazione di cui al comma 1 dà altresì conto del parere del Consiglio dell'Unione europea sull'aggiornamento del Programma di stabilità e sviluppa, in coerenza con tale parere, le linee guida per la sua implementazione a livello di politiche nazionali ».

8. 14. Il Relatore.

ART. 9.

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) sostituire i commi da 1 a 3 con i seguenti:
- 1. Il coordinamento della finanza pubblica tra i diversi livelli istituzionali di governo si attua con le procedure e le modalità previste dal Patto di convergenza di cui all'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42, come integrate dalla presente legge, in modo da assicurare il concorso di tutti i livelli di governo al conseguimento degli obiettivi concordati dall'Italia nell'ambito dell'Unione europea ed indicati nell'aggiornamento del Programma di stabilità. In ogni caso, all'avvio di tali procedure, il Governo trasmette alle competenti Commissioni parlamentari per il relativo parere apposita relazione contenente le proprie proposte e i propri orientamenti in materia di coordinamento della finanza pubblica.
- 2. I contenuti del Patto di convergenza sono definiti dalla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 5 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e recepiti nello schema di Decisione di cui all'articolo 10 per essere sottoposti all'esame del Parlamento. In caso di mancata intesa nell'ambito della predetta Conferenza, il Governo definisce autonomamente i contenuti del Patto nello schema di Decisione di cui all'articolo 10, allegando una relazione nella quale sono indicate le specifiche motivazioni per cui l'intesa non è stata raggiunta.

- 3. Le norme di coordinamento dinamico della finanza pubblica volte ad assicurare il concorso dei vari livelli di governo al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica fissati dalla Decisione di cui all'articolo 10 come deliberata dal Parlamento e a realizzare il Patto di convergenza sono contenute annualmente in un disegno di legge collegato alla manovra di bilancio il cui esame parlamentare deve concludersi entro il 15 ottobre e, comunque, prima dell'approvazione della legge di stabilità secondo le modalità stabilite dai regolamenti parlamentari.
- 3-bis. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali determinano gli obiettivi dei propri bilanci annuali e pluriennali in coerenza con gli obiettivi fissati secondo le procedure di cui al presente articolo. Gli enti locali tengono altresì conto degli obiettivi fissati a livello regionale.
- b) al comma 4 sostituire le parole: Conferenza unificata con le seguenti: Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica;
- c) al comma 5, sopprimere le parole: sentita la Conferenza unificata e sostituire le parole: la legge di stabilità con le seguenti: il disegno di legge collegato di cui al comma 3;
- d) dopo il comma 7 inserire il seguente:

7-bis. Nelle more dell'istituzione della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 5 della legge 5 maggio 2009, n. 42, i compiti ad essa attribuiti dalla presente legge sono svolti dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Conseguentemente, all'articolo 10, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: all'amministrazione locale con le seguenti: al complesso degli enti di cui all'articolo

- 114 secondo comma della Costituzione, separatamente per ciascun livello di governo;
 - b) sopprimere il comma 4.

Conseguentemente, all'articolo 11, comma 3, sopprimere la lettera i).

 14. Baretta, Bersani, Duilio, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Causi, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura.

Sopprimere il comma 2.

9. 16. Il Governo.

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2 sostituire le parole da: attraverso strumenti da individuare fino a: le procedure con le seguenti: in sede di attuazione del federalismo fiscale con le modalità e le procedure;
- b) al comma 6, apportare le seguenti modificazioni:
- 1) ovunque ricorra, sostituire la parola: territoriali con la seguente: locali;
- 2) sostituire le parole: ai sensi del comma 7 con le seguenti: , previa concertazione con gli enti locali;
- c) sostituire il comma 7, con il seguente:
- 7. Fino all'istituzione della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 5 della legge 5 maggio 2009, n. 42, i compiti ad essa attribuiti dalla presente legge sono svolti dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
- 9. 19. Il Relatore.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ogni caso, all'avvio di tali procedure, il Governo trasmette alle competenti Commissioni parlamentari per il relativo parere apposita relazione contenente le proprie proposte e i propri

orientamenti in materia di coordinamento della finanza pubblica.

 Baretta, Bersani, Duilio, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Causi, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura.

Al comma 4, dopo le parole: in sede di Conferenza unificata, inserire le seguenti: ovvero, una volta istituita, di Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, di cui all'articolo 5 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Conseguentemente, al comma 5, dopo le parole: la Conferenza unificata, inserire le seguenti: ovvero, una volta istituita, la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, di cui all'articolo 5 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

9. 17. Il Governo.

Sopprimere i commi 5, 6 e 7.

9. 7. Cambursano, Borghesi.

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) sopprimere i commi 5 e 6;
- b) al comma 7 sopprimere le parole da: e coordinano la procedura fino alla fine del comma.
- * 9. 5. Armosino.

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) sopprimere i commi 5 e 6;
- b) al comma 7 sopprimere le parole da: e coordinano la procedura fino alla fine del comma.
- * 9. 9. Simonetti, Pastore, Bitonci.

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) sopprimere i commi 5 e 6;
- b) al comma 7 sopprimere le parole da: e coordinano la procedura fino alla fine del comma.
- * 9. 12. Fontanelli, De Micheli, Graziano.

Sopprimere il comma 5.

** 9. 4. Osvaldo Napoli.

Sopprimere il comma 5.

** 9. 6. Cambursano, Borghesi.

Sopprimere il comma 5.

** 9. 8. Bitonci, Simonetti, Pastore.

Sopprimere il comma 5.

** 9. 10. Ciccanti, Galletti.

Sopprimere il comma 5.

** 9. 11. Fontanelli, De Micheli, Graziano.

Sopprimere i commi 6 e 7.

9. 18. Il Governo.

Al comma 7, dopo le parole: dalla legge nazionale inserire le seguenti: ivi compreso quello relativo al livello massimo della pressione fiscale complessiva.

9. 13. Lanzillotta.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 5, per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, il coordinamento della finanza pubblica è disciplinato dalle norme di attuazione degli statuti speciali ai sensi dell'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42. Le predette

norme dispongono anche relativamente alle attività di monitoraggio di cui al titolo IV della presente legge.

* 9. 1. Froner.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 5, per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano il coordinamento della finanza pubblica è disciplinato dalle norme di attuazione degli statuti speciali ai sensi dell'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42. Le predette norme dispongono anche relativamente alle attività di monitoraggio di cui al titolo IV della presente legge.

* 9. 2. Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 5, per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano il coordinamento della finanza pubblica è disciplinato dalle norme di attuazione degli statuti speciali ai sensi dell'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42. Le predette norme dispongono anche relativamente alle attività di monitoraggio di cui al titolo IV della presente legge.

* 9. 3. Brugger, Zeller, Nicco.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

(Programma di stabilità).

1. Ai fini della predisposizione dell'aggiornamento del Programma di stabilità da presentare Consiglio dell'Unione europea ed alla Commissione europea, il Governo presenta ogni anno al Parlamento,

ai fini delle conseguenti deliberazioni e secondo le modalità stabilite dai regolamenti parlamentari, entro i trenta giorni antecedenti i termini di presentazione stabiliti in sede comunitaria, lo schema di aggiornamento del Programma di stabilità.

- 2. Lo schema di cui al comma 1 contiene un quadro sulle prospettive di medio termine della politica economica italiana nell'ambito dell'Unione europea e la definizione degli interventi sulla finanza pubblica e delle politiche economiche che devono essere adottate per realizzare l'obiettivo dell'attuazione interna del Patto di stabilità e sviluppo concordato in sede europea.
- 3. La Relazione di cui all'articolo 12 include il parere del Consiglio dell'Unione europea sull'aggiornamento del Programma di stabilità.

Conseguentemente apportare le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 10 sopprimere il comma 5;
- b) all'articolo 12, comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: d-bis) il parere del Consiglio dell'Unione europea sull'aggiornamento del Programma stabilità in coerenza con il quale sviluppare le linee guida per la ripartizione degli obiettivi di cui all'articolo 10, comma 2, lettera e)
- Soro, Baretta, Ventura, Duilio, Bersani, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Causi, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci.

ART. 10.

Al comma 1, sostituire le parole: all'amministrazione centrale, all'amministrazione locale, e agli enti di previdenza con le seguenti: alle amministrazioni centrali, alle amministrazioni locali, e agli enti di previdenza e assistenza sociale.

10. 29. Il Relatore.

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2, sostituire l'alinea con il seguente: La Decisione di cui al comma 1, premessa la valutazione puntuale e motivata degli andamenti reali, degli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi fissati nei precedenti documenti programmatici e alle previsioni contenute nella Relazione di cui all'articolo 12, nonché della evoluzione economico-finanziaria internazionale, in particolare nella Comunità europea, contiene:";
- b) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
- 2-bis. Ai fini della definizione dei parametri macroeconomici e finanziari di cui ai commi 1 e 2, il Governo dà conto delle previsioni elaborate dai principali istituti di ricerca pubblici e privati nazionali e delle previsioni delle istituzioni internazionali cui l'Italia partecipa.
- 10. 22. Rubinato, Baretta, Bersani, Duilio, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Causi, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Vannucci, Ventura.

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: tendenziali e programmatiche e le parole: tendenziali e programmatici.

10. 26. Il Governo.

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: sono altresì indicate le previsioni articolate in base all'analisi funzionale di primo livello della classificazione COFOG distintamente per ciascun livello di governo;
- b) alla lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: sono altresì indicati gli obiettivi articolati in base all'analisi funzionale di primo livello della classifica-

zione COFOG distintamente per ciascun livello di governo.

10. 25. Baretta, Bersani, Duilio, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Causi, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura.

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) la definizione del limite di pressione fiscale complessiva, dato dal rapporto programmatico tra il totale di tributi e contributi e il PIL, in modo tale che esso si possa configurare sia in termini tendenziali che programmatici assicurando il rispetto di tale limite e definendo, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, il riparto del prelievo tra i vari livelli di governo a valere nel periodo di riferimento del documento programmatico.

10. 11. Borghesi, Cambursano.

Al comma 2, sopprimere la lettera e).

10. 7. Borghesi, Cambursano.

Al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:

e) gli obiettivi programmatici, indicati per ciascun anno del periodo di riferimento in rapporto al prodotto interno lordo e tenuto conto della manovra di cui alla lettera f), per l'indebitamento netto, per il saldo di cassa e per il debito delle amministrazioni pubbliche, al netto e al lordo degli interessi e delle eventuali misure una tantum ininfluenti sul saldo strutturale del conto economico delle amministrazioni pubbliche, articolati per i sottosettori di cui al comma 1, nonché, in valore assoluto, per il saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato e per il saldo di cassa del settore statale e, a fini conoscitivi, l'obiettivo di massima della pressione fiscale complessiva, coerente con il livello massimo di spesa corrente;.

Conseguentemente, sopprimere la lettera g).

10. 27. Il Governo.

Al comma 2, lettera e), dopo le parole: delle amministrazioni pubbliche aggiungere le seguenti: nonché per la pressione fiscale.

10. 21. Lanzillotta.

Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: come stabilito ai sensi dell'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

10. 5. Cambursano, Borghesi.

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: i suddetti obiettivi dovranno tenere conto, in relazione a ciascun comparto della pubblica amministrazione, del loro peso in termini di indebitamento e deficit;

10. 9. Borghesi, Cambursano.

Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: gli obiettivi programmatici tengono conto dei livelli essenziali delle prestazioni e degli obiettivi di servizio di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42.

10. 23. Capodicasa, Baretta, Bersani, Duilio, Boccia, Calvisi, Causi, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura.

Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) in coerenza con gli obiettivi di cui alla lettera *e)*, il contenuto del patto di convergenza e il contenuto del patto di stabilità interno nonché le sanzioni per gli enti territoriali nel caso di mancato rispetto di quanto previsto dal patto di stabilità interno;.

10. 30. Il Relatore.

Al comma 2, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e tali informazioni debbono essere fornite distintamente per sottosettore.

10. 3. Cambursano, Borghesi.

Al comma 2, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ; la formulazione degli obiettivi finanziari per ciascun comparto deve essere accompagnata dall'esposizione dettagliata delle azioni da attivare per ciascun settore di spesa ai fini del suo raggiungimento;.

10. 15. Ciccanti, Galletti.

Al comma 2, lettera h) aggiungere, in fine, le seguenti parole: che il Governo si impegna a presentare contestualmente al disegno di stabilità e il Parlamento si obbliga a discutere entro il giugno successivo secondo le modalità previste dai regolamenti di Camera e Senato.

10. 20. Lanzillotta.

Al comma 2, lettera h), dopo le parole: alla manovra di finanza pubblica aggiungere le seguenti: e quelli la cui approvazione riveste carattere prioritario.

10. 8. Cambursano, Borghesi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. La Decisione di finanza pubblica è approvata dalle Camere con apposita risoluzione parlamentare entro venti giorni dalla data di presentazione.

10. 10. Borghesi, Cambursano.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il Governo è in ogni caso tenuto a presentare alle Camere per le conse-

guenti deliberazioni una Nota di aggiornamento della Decisione come deliberata dal Parlamento ogniqualvolta gli andamenti della finanza pubblica determinino scostamenti dagli obiettivi di cui al comma 2, lettera e), ovvero qualora ritenga necessario adottare provvedimenti che incidono sugli obiettivi di finanza pubblica e sull'andamento delle entrate e delle spese. La nota deve essere redatta con gli stessi criteri della Decisione e deve evidenziare, in modo puntuale e motivato, oltre alla variazione delle variabili macroeconomiche e di finanza pubblica, le criticità relative ai settori ovvero alle materie all'origine degli squilibri. La Nota deve altresì essere presentata in caso di nuovi indicazioni da parte dell'Unione europea rispetto a quelle relative al Programma di stabilità.

Conseguentemente, all'articolo 12, comma 1, lettera b), sostituire le parole: e, in caso di scostamento dagli obiettivi, le eventuali misure correttive che il Governo intende adottare con le seguenti: . In caso di scostamento dagli obiettivi, il Governo trasmette contestualmente al Parlamento per le relative deliberazioni la Nota di aggiornamento alla Decisione di cui all'articolo 10, comma 2-bis.

10. 24. Soro, Sereni, Bressa, Baretta, Bersani, Duilio, Causi, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al fine di proseguire nell'azione di rigore dei conti pubblici, riducendo la spesa corrente senza ricorrere all'utilizzo della leva fiscale e all'incremento della pressione fiscale complessiva, entro il 30 novembre di ogni anno, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, trasmette al Parlamento una relazione sull'andamento reale delle entrate tributarie e contributive, con specifico riguardo alla pressione fiscale com-

plessiva dell'anno in corso e agli eventuali scostamenti della stessa rispetto agli andamenti programmatici.

10. 12. Borghesi, Cambursano.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Entro il 10 maggio il Governo invia alla Conferenza unificata, per l'acquisizione dell'intesa da esprimere entro il 30 maggio, le linee guida per la ripartizione degli obiettivi di cui al comma 2, lettera *e*). Gli obiettivi programmatici di cui al comma 2, lettera *e*), sono definitivamente approvati, previa intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata, entro il 20 giugno. Acquisita l'intesa, gli obiettivi programmatici sono trasmessi alle Camere.

* 10. 2. Armosino.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Entro il 10 maggio il Governo invia alla Conferenza unificata, per l'acquisizione dell'intesa da esprimere entro il 30 maggio, le linee guida per la ripartizione degli obiettivi di cui al comma 2, lettera *e*). Gli obiettivi programmatici di cui al comma 2, lettera *e*), sono definitivamente approvati, previa intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata, entro il 20 giugno. Acquisita l'intesa, gli obiettivi programmatici sono trasmessi alle Camere.

* 10. 14. Simonetti, Bitonci, Pastore.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

- 4. Entro il 10 maggio il Governo invia alla Conferenza unificata, per l'acquisizione dell'intesa da esprimere entro il 30 maggio, le linee guida per la ripartizione degli obiettivi di cui al comma 2, lettera *e*). Gli obiettivi programmatici di cui al comma 2, lettera *e*), sono definitivamente approvati, previa intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata, entro il 20 giugno. Acquisita l'intesa, gli obiettivi programmatici sono trasmessi alle Camere.
- * 10. 17. Fontanelli, De Micheli, Graziano.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Entro il 10 maggio il Governo invia alla Conferenza unificata, per l'acquisizione dell'intesa da esprimere entro il 30 maggio, le linee guida per la ripartizione degli obiettivi di cui al comma 2, lettera *e*). Gli obiettivi programmatici di cui al comma 2, lettera *e*), sono definitivamente approvati, previa intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata, entro il 20 luglio. Acquisita l'intesa, gli obiettivi programmatici sono trasmessi alle Camere.

** **10. 1.** Osvaldo Napoli.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Entro il 10 maggio il Governo invia alla Conferenza unificata, per l'acquisizione dell'intesa da esprimere entro il 30 maggio, le linee guida per la ripartizione degli obiettivi di cui al comma 2, lettera *e*). Gli obiettivi programmatici di cui al comma 2, lettera *e*), sono definitivamente approvati, previa intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata, entro il 20 luglio. Acquisita l'intesa, gli obiettivi programmatici sono trasmessi alle Camere.

** 10. 6. Cambursano, Borghesi.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Entro il 10 maggio il Governo invia alla Conferenza unificata, per l'acquisizione dell'intesa da esprimere entro il 30 maggio, le linee guida per la ripartizione degli obiettivi di cui al comma 2, lettera e). Gli obiettivi programmatici di cui al comma 2, lettera e), sono definitivamente approvati, previa intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata, entro il 20 luglio. Acquisita l'intesa, gli obiettivi programmatici sono trasmessi alle Camere.

** 10. 13. Bitonci, Simonetti, Pastore.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Entro il 10 maggio il Governo invia alla Conferenza unificata, per l'acquisizione dell'intesa da esprimere entro il 30 maggio, le linee guida per la ripartizione degli obiettivi di cui al comma 2, lettera *e*). Gli obiettivi programmatici di cui al comma 2, lettera *e*), sono definitivamente approvati, previa intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata, entro il 20 luglio. Acquisita l'intesa, gli obiettivi programmatici sono trasmessi alle Camere.

** 10. 16. Ciccanti, Galletti.

Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: 20 luglio con le seguenti: 10 luglio;

b) dopo le parole: il Governo aggiungere le seguenti: , tenendo conto delle determinazioni assunte in sede di definizione del Patto di convergenza di cui all'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42,;

c) sostituire le parole: 10 settembre con le altre: 30 luglio.

10. 31. Il relatore.

Al comma 4, dopo le parole: Conferenza unificata, aggiungere le seguenti: dopo una preventiva concertazione sui contenuti e gli obiettivi fondamentali.

10. 4. Borghesi, Cambursano.

Al comma 6, sopprimere l'ultimo periodo.

10. 28. Il Governo.

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le relazioni indicano altresì gli adeguamenti amministrativi, in termini di soppressione di strutture esistenti ovvero di loro riconversione, conseguenti alla variazione e dei programmi in corso e dell'avvio dei nuovi.

10. 19. Lanzillotta.

Al comma 9, aggiungere, in fine, le seguenti parole: previa approvazione da parte del CIPE, sentita la Conferenza Stato-Regioni.

10. 18. Lanzillotta.

ART. 11.

Al comma 5, sostituire le parole: come deliberata dal Parlamento con le seguenti: e nelle conseguenti deliberazioni del Parlamento

11. 1. Zaccaria.

Al comma 3, alinea, aggiungere, in fine, le parole: in separati articoli.

11. 10. Genovese, Baretta, Bersani, Duilio, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Causi, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura.

Al comma 3, lettera b), dopo la parola: misure, aggiungere la seguente: erariali. Aggiungere, in fine, le parole: . È fatto salvo quanto previsto dalla legge 5 maggio 2009, n. 42 con riferimento ai tributi, alle addizionali ed alle compartecipazioni delle Regioni e degli enti locali;.

11. 15. Il Governo.

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: , nonché le correzioni delle imposte conseguenti all'andamento dell'inflazione con le seguenti: , tenendo anche conto dell'andamento dell'inflazione.

11. 18. Il relatore.

Al comma 3, sostituire la lettera d) con le seguenti:

d) gli importi, in apposita tabella, con le relative aggregazioni per programma e per missione, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente di natura corrente, la cui quantificazione è rinviata alla legge di stabilità;

d-bis) gli importi, in apposita tabella, con le relative aggregazioni per programma e per missione, delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale di parte capitale, con distinta e analitica evidenziazione in apposito allegato dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni;

d-ter) gli importi, in apposita tabella, con le relative aggregazioni per programma e per missione, delle riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa di parte corrente.

11. 11. Marchi, Baretta, Bersani, Duilio, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Causi, Genovese, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura.

Al comma 3, dopo la lettera d) inserire la seguente:

d-bis) in apposito allegato i capitoli recanti i fondi settoriali correlati alle principali politiche pubbliche di rilevanza nazionale nella quale sono indicati i corrispondenti stanziamenti previsti dal bilancio triennale, il riepilogo analitico dei provvedimenti legislativi e amministrativi che hanno determinato i suddetti stanziamenti e le relative variazioni, e gli interventi previsti a legislazione vigente a valere su detti fondi con separata indicazione delle spese correnti e di quelle in conto capitale. L'allegato di cui alla presente lettera è aggiornata semestralmente in modo da tenere conto delle modifiche apportate agli stanziamenti previsti dalla legge di bilancio con le variazioni di bilancio adottate in corso d'anno. Le variazioni rispetto alle previsioni iniziali indicano analiticamente i provvedimenti legislativi e amministrativi alle quali sono

correlate le variazioni di cui al secondo periodo. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette le schede al Parlamento entro trenta giorni dalla fine del semestre di riferimento;.

11. 12. Duilio, Baretta, Bersani, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Causi, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura.

Al comma 3, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: . Il suddetto importo, per la parte non utilizzata al termine dell'esercizio, è conservato nel conto dei residui fino alla sottoscrizione dei relativi contratti di lavoro o all'emanazione dei provvedimenti negoziali.

Conseguentemente, all'articolo 19, comma 3, sopprimere le seguenti parole: Gli importi di cui all'articolo 11, comma 3, lettera e), non utilizzati al termine dell'esercizio sono conservati nel conto dei residui fino alla sottoscrizione dei relativi contratti di lavoro o all'emanazione dei provvedimenti negoziali.

11. 19. Il relatore.

Al comma 3, lettera g), sostituire le parole: , salvo che esse si caratterizzino fino alla fine della lettera, con le seguenti: fatto salvo quanto previsto dalla lettera i);

11. 20. Il relatore.

Al comma 3, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

g-bis) la quota delle maggiori entrate rispetto alle previsioni a legislazione vigente per il primo anno di riferimento compreso nel bilancio triennale utilizzabile per la copertura di spese in conto capitale o di misure di riduzione della pressione fiscale, oppure a riduzione del deficit.

11. 3. Borghesi, Cambursano.

Dopo la lettera h, aggiungere la seguente:

h-bis) norme che comportano aumenti di spesa o riduzioni di entrata ed il cui contenuto sia finalizzato direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia, con esclusione di misure e interventi di carattere localistico o microsettoriale.

11. 4. Borghesi, Cambursano.

Al comma 3, sostituire la lettera i) con la seguente:

i) le norme eventualmente necessarie a garantire l'attuazione del patto di stabilità interno, come definito ai sensi dell'articolo 10, nonché a realizzare il Patto di convergenza di cui all'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Conseguentemente all'articolo 50, aggiungere in fine il seguente comma: 4-bis. Alla legge 5 maggio 2009, n. 42, articolo 18, comma 1, primo periodo, le parole da: « e a stabilire, per ciascun livello » fino a: « nel rispetto dell'autonomia tributaria delle regioni e degli enti locali » sono soppresse.

11. 21. Il relatore.

Al comma 3, sostituire la lettera i) con la seguente:

i) le norme eventualmente necessarie a garantire l'attuazione del patto di stabilità interno, come definito ai sensi dell'articolo 9, comma 3, nonché a realizzare il Patto di convergenza di cui all'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

11. 16. Il Governo.

Al comma 3, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

i-bis) le norme di cui alla lettera *i)* sono approvate dalle Camere prima della presentazione della legge di stabilità.

11. 5. Borghesi, Cambursano.

Al comma 3, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

i-bis) le norme per lo sviluppo economico, strettamente correlate ai contenuti della risoluzione parlamentare sulla Decisione di finanza pubblica, la cui approvazione costituisce condizione necessaria per il conseguimento degli obiettivi di cui ai commi 1 e 2.

11. 2. Borghesi, Cambursano.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Al disegno di legge di stabilità è allegato, a fini conoscitivi, un prospetto riepilogativo degli effetti triennali sui saldi di finanza pubblica derivanti dalla manovra adottata ai sensi del presente articolo.

11. 17. Il Governo.

Al comma 4, dopo la parola: programma aggiungere le seguenti: articolato per funzioni.

11. 6. Cambursano, Borghesi.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. La legge di stabilità indica altresì quale quota delle nuove o maggiori entrate per ciascun anno compreso nel bilancio pluriennale non può essere utilizzata per la copertura di nuove o maggiori spese.

4-ter. In attuazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, la legge di stabilità può disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti, riduzioni di entrata e nuove finalizzazioni da iscrivere, ai sensi dell'articolo 19, nel fondo speciale di parte corrente, nei limiti delle nuove o maggiori entrate tributarie, extratributarie e contributive e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di

spesa corrente, fermo restando il valore positivo del risparmio pubblico.

11. 13. Misiani, Baretta, Bersani, Duilio, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Causi, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-bis. In attuazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, la legge di stabilità può disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti, riduzioni di entrata e nuove finalizzazioni da iscrivere, ai sensi dell'articolo 19, nel fondo speciale di parte corrente, nei limiti delle nuove o maggiori entrate tributarie, extratributarie e contributive e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente derivanti da modifiche apportate alla legislazione vigente.

Conseguentemente, al comma 5 premettere le seguenti parole: In ogni caso, ferme restando le modalità di copertura di cui al comma 4-bis,.

e al medesimo comma sostituire le parole da: le regole *fino a* lettera *f) con le seguenti:* a gli obiettivi determinati ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera *e*).

11. 22. Il relatore.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. In attuazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, la legge di stabilità può disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti, riduzioni di entrate e nuove finalizzazioni nette da iscrivere, ai sensi dell'articolo 19, nel fondo speciale di parte corrente, nei limiti delle nuovi o maggiori entrate tributarie, extratributarie e contributive e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente. Non è consentito ai fini di copertura l'utilizzo del miglioramento del saldo differenziale di parte corrente rispetto all'assestamento o al bilancio di previsione dell'anno precedente.

* 11. 7. Cambursano, Borghesi.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. In attuazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, la legge di stabilità può disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti, riduzioni di entrate e nuove finalizzazioni netta da iscrivere, ai sensi dell'articolo 19. nel fondo speciale di parte corrente, nei limiti delle nuovi o maggiori entrate tributarie, extratributarie e contributive e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente. Non è consentito ai fini di copertura l'utilizzo del miglioramento del saldo differenziale di parte corrente rispetto all'assestamento o al bilancio di previsione dell'anno precedente.

* 11. 9. Ciccanti, Galletti.

Sostituire il comma 9, con il seguente: "9. L'articolo unico della legge 21 agosto 1949, n. 639, è soppresso".

Conseguentemente, all'articolo 12, sostituire il comma 5 con il seguente: 5. Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta al Parlamento entro il mese di aprile di ogni anno la Relazione generale sulla situazione economica del Paese per l'anno precedente.

11. 14. Baretta, Bersani, Duilio, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Causi, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

(Disegni di legge collegati alla sessione di bilancio).

1. Le risorse finanziarie per l'attuazione dei disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica sono individuate nella legge di stabilità, precisamente nei fondi speciali previsti dall'articolo 19.

- 2. Tali provvedimenti, indicati nella Decisione di finanza pubblica dell'anno precedente non approvati prima del 31 luglio, non possono più essere considerati collegati alla manovra finanziaria.
- 11. 01. Cambursano, Borghesi.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

- 1. All'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42, al comma 1, primo periodo, le parole da: « e a stabilire », fino alla fine del periodo, sono soppresse.
- **11. 02.** Il Governo.

ART. 12.

Apportare le seguenti modificazioni:

- *a)* al comma 1, lettera *a)*, dopo la parola: analisi *inserire le seguenti:* puntuale e motivata;
- *b)* al comma 1, dopo la lettera *d)* inserire la seguente:
- « *d-bis*) il parere del Consiglio dell'Unione europea sull'aggiornamento del Programma di stabilità in coerenza con il quale sviluppare la ripartizione degli obiettivi di cui all'articolo 10, comma 2, lettera *e*) »;
- *c)* dopo il comma 1, inserire il seguente:
- « 1-bis. Ai fini della definizione dei parametri macroeconomici di cui al comma l, il Governo dà conto delle previsioni elaborate dai principali istituti di ricerca pubblici e privati nazionali e delle previsioni delle istituzioni internazionali cui l'Italia partecipa ».
- **12. 2.** Vannucci, Baretta, Bersani, Duilio, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Causi, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Ventura.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

12. 3. Il Governo.

Al comma 4 sostituire le parole: con riferimento ai dati di consuntivo con le seguenti: con riferimento agli ultimi dati di consuntivo disponibili.

12. 5. Il Relatore.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

« 4-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 1º luglio del medesimo anno, ad integrazione della Relazione di cui al presente articolo, trasmette alle Camere un apposito allegato in cui sono riportati i risultati del monitoraggio degli effetti sui saldi di finanza pubblica, sia per le entrate che per le spese, derivanti dalle misure contenute nelle manovre di bilancio adottate anche in corso d'anno, che il Ministero dell'economia e delle finanze -Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e Dipartimento delle finanze è tenuto ad assicurare; sono inoltre indicati gli scostamenti rispetto alle valutazioni originarie e le relative motivazioni. ».

Conseguentemente, all'articolo 15, comma 3, sopprimere il quarto, il quinto e il sesto periodo.

12. 4. Il Relatore.

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

« 5-bis. In un ulteriore allegato della Relazione di cui al presente articolo per la spesa delle amministrazioni pubbliche sono esposti gli effetti distributivi tra generi e tra generazioni. ».

12. 1. Lanzillotta.

ART. 13.

Sopprimerlo.

13. 1. Il Governo.

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

« 13-bis. È istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Dipartimento per il controllo e il monitoraggio della finanza pubblica. Nel Dipartimento confluiscono le risorse umane e strumentali e le competenze attualmente allocate presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato in materia di controllo della spesa, nei suoi aspetti finanziari e reali, ivi incluse le funzioni di controllo della spesa del personale, nonché le funzioni ispettive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le restanti risorse umane e strumentali e competenze attualmente facenti capo al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato assumono la denominazione "Dipartimento per il bilancio". ».

13. 01. Causi, Baretta.

ART. 14.

Sopprimerlo.

14. 3. Borghesi, Cambursano.

Sostituirlo con il seguente:

« Art. 14.

(Banca dati delle amministrazioni pubbliche).

1. A decorrere dall'esercizio successivo alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 2, al fine di assicurare un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica, nonché per acquisire gli elementi informativi necessari per dare attuazione e stabilità al federalismo fiscale, è istituita la Banca dati delle amministrazioni pubbliche, realizzata e gestita da una Agenzia composta da rappresentanti del Dipartimento della Ragioneria generale dello

Stato, dell'ISTAT, della Banca d'Italia, delle regioni e degli enti locali e del Parlamento.

- 2. La Banca dati delle amministrazioni pubbliche, con il concorso delle amministrazioni pubbliche, raccoglie ed integra tutte le banche dati rilevanti per il monitoraggio della finanza pubblica, nonché ogni altra fonte ritenuta utile. L'acquisizione dei dati potrà essere effettuata dal sistema informativo dell'Agenzia di cui al comma 1, anche attraverso l'interscambio di flussi informativi con altre amministrazioni pubbliche. Anche la Banca d'Italia provvede ad inviare per via telematica le informazioni necessarie al monitoraggio e al consolidamento dei conti pubblici, incluse le informazioni desunte dal Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE). Qualora l'ISTAT rilevi una incoerenza della classificazione delle voci contabili provvede alla loro corretta imputazione.
- 3. Sono inseriti nella Banca dati delle amministrazioni pubbliche i bilanci dello Stato e delle regioni e delle province autonome, le relative variazioni e i rendiconti, nonché i relativi allegati, sia per il disegno di legge che per il testo approvato. Sono inseriti altresì i decreti di variazione al bilancio adottati in conseguenza dell'approvazione di provvedimenti legislativi. Le regioni provvedono a consolidare i dati di finanza pubblica a livello regionale.
- 4. Sono inseriti nella Banca dati delle amministrazioni pubbliche i dati di bilancio preventivo e consuntivo di tutti gli enti appartenenti alla pubblica amministrazione non ricompresi nel comma 3.
- 5. Tutte le informazioni della Banca dati delle amministrazioni pubbliche sono rese accessibili alle medesime amministrazioni pubbliche.
- 6. Le amministrazioni pubbliche, con esclusione degli enti di previdenza che trasmettono mensilmente, trasmettono quotidianamente alla banca dati SIOPE, tramite i propri tesorieri o cassieri, tutti gli incassi e i pagamenti effettuati, codificati con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale. I tesorieri e i cassieri non possono accettare disposizioni di paga-

- mento prive della codificazione uniforme. Le disposizioni del presente comma non si applicano agli organi costituzionali.
- 7. L'Agenzia stabilisce la codificazione, le modalità e i tempi per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 6, nonché le eventuali modifiche e integrazioni alla codificazione stabilita.
- 8. Agli oneri derivanti dalla attuazione del presente articolo, pari complessivamente a 5 milioni di curo per l'anno 2009, 8 milioni di curo per l'anno 2010, 10 milioni di curo per l'anno 2011 e 5 milioni di curo a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004 n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307, relativa al Fondo per gli interventi strutturali di politica economica. ».

Conseguentemente, all'articolo 15, sopprimere i commi 5, 6 e 7.

14. 14. Baretta, Bersani, Duilio, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Causi, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 14.

(Banca dati delle amministrazioni pubbliche).

- 1. A decorrere dall'esercizio successivo alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 2, al fine di assicurare un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica, nonché per acquisire gli elementi informativi necessari per dare attuazione e stabilità al federalismo fiscale, è istituita la Banca dati delle amministrazioni pubbliche, realizzata e gestita dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e dall'ISTAT.
- 2. La Banca dati delle amministrazioni pubbliche, con il concorso delle ammini-

62

strazioni pubbliche, raccoglie ed integra tutte le banche dati rilevanti per il monitoraggio della finanza pubblica, nonché ogni altra fonte ritenuta utile. L'acquisizione dei dati potrà essere effettuata dal sistema informativo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e dell'ISTAT anche attraverso l'interscambio di flussi informativi con altre amministrazioni pubbliche. Anche la Banca d'Italia provvede ad inviare per via telematica le informazioni necessarie al monitoraggio e al consolidamento dei conti pubblici, incluse le informazioni desunte dal Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE). Qualora l'ISTAT rilevi una incoerenza della classificazione delle voci contabili provvede alla loro corretta imputazione.

- 3. Sono inseriti nella Banda dati delle amministrazioni pubbliche i bilanci dello Stato e delle regioni e delle province autonome, le relative variazioni e i rendiconti, nonché i relativi allegati, sia per il disegno di legge che per il testo approvato. Sono inseriti altresì i decreti di variazione al bilancio adottati in conseguenza dell'approvazione di provvedimenti legislativi. Le regioni provvedono a consolidare i dati di finanza pubblica a livello regionale.
- 4. Sono inseriti nella Banca dati delle amministrazioni pubbliche i dati di bilancio preventivo e consuntivo di tutti gli enti appartenenti alla pubblica amministrazione non ricompresi nel comma 3.
- 5. Tutte le informazioni della Banca dati delle amministrazioni pubbliche sono rese accessibili alle medesime amministrazioni pubbliche.
- 6. Le amministrazioni pubbliche, con esclusione degli enti di previdenza che trasmettono mensilmente, trasmettono quotidianamente alla banca dati SIOPE, tramite i propri tesorieri o cassieri, tutti gli incassi e i pagamenti effettuati, codificati con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale. I tesorieri e i cassieri non possono accettare disposizioni di pagamento prive della codificazione uniforme. Le disposizioni del presente comma non si applicano agli organi costituzionali.

- 7. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e l'ISTAT stabiliscono insieme alla Banca d'Italia, d'intesa con la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 5 della legge 5 maggio 2009, n. 42, la codificazione, le modalità e i tempi per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 6, nonché le eventuali modifiche e integrazioni alla codificazione stabilita.
- 8. Agli oneri derivanti dalla attuazione del presente articolo, pari complessivamente a 5 milioni di curo per l'anno 2009, 8 milioni di euro per l'anno 2010, 10 milioni di curo per l'anno 2011 e 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004 n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307, relativa al Tondo per gli interventi strutturali di politica economica. ».

Conseguentemente, all'articolo 15, sopprimere i commi 5, 6 e 7.

14. 13. Baretta, Bersani, Duilio, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Causi, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura.

Sostituirlo con il seguente:

« Art. 14.

1. A decorrere dall'esercizio successivo alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 2, comma 1, al fine di assicurare un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, nonché per acquisire gli elementi informativi necessari per dare attuazione e stabilità al federalismo fiscale, le amministrazioni pubbliche provvedono a inserire presso la banca dati istituita ai sensi dell'articolo 5 della legge 5 maggio 2009, n. 42, i dati concernenti i bilanci di previsione, le relative variazioni, i conti consuntivi, quelli relativi alle ope-

razioni gestionali, nonché tutte le informazioni necessarie all'attuazione della presente legge ».

14. 6. Cambursano, Borghesi.

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

- 1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, in attuazione di quanto già previsto dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, è istituita la banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza unificata, al fine di assicurare un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, nonché per implementare l'attuazione del federalismo fiscale. L'acquisizione dei dati riguardanti gli enti territoriali avviene tramite la Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e secondo le modalità definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata.
- 2. L'istituzione della banca dati unitaria realizza la semplificazione e la riduzione degli adempimenti richiesti agli enti locali per la trasmissione di informazioni e dati contabili.

* 14. 2. Armosino.

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, in attuazione di quanto già previsto dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, è istituita la banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza unificata, al fine di assicurare un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, nonché per implementare l'attuazione del federalismo fiscale. L'acquisizione dei dati riguardanti gli enti territoriali avviene tramite la Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 4

della legge 5 maggio 2009, n. 42 e secondo le modalità definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata.

2. L'istituzione della banca dati unitaria realizza la semplificazione e la riduzione degli adempimenti richiesti agli enti locali per la trasmissione di informazioni e dati contabili.

* 14. 10. Simonetti, Pastore, Bitonci.

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

- 1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, in attuazione di quanto già previsto dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, è istituita la banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza unificata, al fine di assicurare un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, nonché per implementare l'attuazione del federalismo fiscale. L'acquisizione dei dati riguardanti gli enti territoriali avviene tramite la Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e secondo le modalità definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata.
- 2. L'istituzione della banca dati unitaria realizza la semplificazione e la riduzione degli adempimenti richiesti agli enti locali per la trasmissione di informazioni e dati contabili.
- * **14. 12.** Fontanelli, De Micheli, Graziano.

Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, in attuazione di quanto già previsto dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, è istituita la banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza unificata, al fine di assicurare un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti

della finanza pubblica, nonché per implementare l'attuazione del federalismo fiscale. L'acquisizione dei dati riguardanti gli enti territoriali avviene tramite la Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e secondo le modalità definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata.

** **14. 1.** Osvaldo Napoli.

Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, in attuazione di quanto già previsto dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, è istituita la banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza unificata, al fine di assicurare un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, nonché per implementare l'attuazione del federalismo fiscale. L'acquisizione dei dati riguardanti gli enti territoriali avviene tramite la Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e secondo le modalità definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata.

** 14. 4. Cambursano, Borghesi.

Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, in attuazione di quanto già previsto dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, è istituita la banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza unificata, al fine di assicurare un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, nonché per implementare l'attuazione del federalismo fiscale. L'acquisizione dei dati riguardanti gli enti territoriali avviene tramite la Com-

missione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e secondo le modalità definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata.

** 14. 5. Ciccanti, Galletti.

Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, in attuazione di quanto già previsto dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, è istituita la banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza unificata, al fine di assicurare un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, nonché per implementare l'attuazione del federalismo fiscale. L'acquisizione dei dati riguardanti gli enti territoriali avviene tramite la Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e secondo le modalità definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata.

** 14. 11. Bitonci, Simonetti, Pastore.

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, sostituire la parola: sentita con le seguenti: , sentiti Digit PA e;
- b) al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: sentita con le seguenti: , sentiti Digit PA e.

14. 15. Il Relatore.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'accesso diretto alla banca dati di cui al comma 1 è garantito ai Servizi del bilancio del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, alla Banca d'Italia, all'ISAE, alla Corte dei conti e ai Consigli regionali.

14. 7. Cambursano, Borghesi.

Al comma 2, dopo le parole: con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: , previo parere dell'Istat,

14. 9. Borghesi, Cambursano.

Al comma 2, sostituire la parola: sentita con le seguenti: d'intesa con.

14. 8. Borghesi, Cambursano.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis.

(Lotta all'evasione e all'elusione fiscale).

1. Al fine di potenziare le attività intraprese dal Governo in relazione al contrasto e alla lotta all'evasione e alla elusione fiscale, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce alle Camere, in occasione della presentazione della Decisione di finanza pubblica di cui all'articolo 10, sui risultati conseguiti in merito alla lotta all'evasione fiscale e all'efficacia delle misure adottate ai fini di contrastarne la diffusione, sia in ambito nazionale che internazionale.

14. 01. Cambursano, Borghesi.

ART. 15.

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) sostituire il comma 1 con il seguente:
- 1. In relazione alle esigenze di controllo e di monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, utilizzando anche i dati di cui all'articolo 14:
- a) l'ISTAT provvede a consolidare le operazioni delle amministrazioni pubbliche sulla base degli elementi acquisiti con le modalità di cui alla presente legge e ai correlati decreti attuativi;
- b) il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede a monito-

rare gli effetti finanziari delle misure previste dalla manovra di bilancio e dei principali provvedimenti adottati in corso d'anno;

- c) la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 5 della legge 5 maggio 2009, n. 42, provvede a valutare la coerenza della evoluzione delle grandezze di finanza pubblica nel corso della gestione con gli obiettivi di finanza pubblica di cui all'articolo 10 e a verificare a consuntivo il conseguimento degli stessi obiettivi;
- b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. I controlli interni sono disciplinati dalla legislazione vigente modificata ed integrata in base alla normativa delegata di cui alla legge 4 marzo 2009 n. 15, di riforma della pubblica amministrazione.;
- c) al comma 3, sopprimere il terzo periodo;
- d) sostituire il comma 10 con il seguente: 10. Con i decreti legislativi di cui all'articolo 2 sono altresì stabilite le sanzioni per le amministrazioni che non adempiono agli obblighi di trasmissione alla banca dati SIOPE e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
- **15. 6.** Ventura, Baretta, Bersani, Duilio, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Causi, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- a) sopprimere la lettera b);
- *b) alla lettera* c), sostituire le parole: di cui alla lettera *b) con le seguenti*: di finanza pubblica di cui all'articolo 10.

15. 7. Il Governo.

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: ad eccezione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano aggiungere le seguenti: e degli enti locali.

Conseguentemente, sopprimere l'ultimo periodo della medesima lettera e).

* **15. 1.** Armosino.

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: ad eccezione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano aggiungere le seguenti: e degli enti locali.

Conseguentemente, sopprimere l'ultimo periodo della medesima lettera e).

* 15. 2. Simonetti, Bitonci, Pastore.

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: ad eccezione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano aggiungere le seguenti: e degli enti locali.

Conseguentemente, sopprimere l'ultimo periodo della medesima lettera e).

* 15. 5. Fontanelli, De Micheli, Graziano.

Al comma 3, sostituire le parole: 15 ottobre ovunque ricorrano, con le seguenti: 31 agosto.

Conseguentemente, dopo le parole: il terzo trimestre dell'anno aggiungere le seguenti: e di quelli antecedenti.

15. 4. Cambursano, Borghesi.

Al comma 3, dopo le parole: secondo l'articolazione per sottosettori prevista dall'articolo 10, comma 2, lettera b) aggiungere le seguenti: e per le classi individuate dall'ISTAT nell'elenco annualmente pubblicato in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

15. 3. Nannicini.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, provvedono a monitorare, rispettivamente, l'andamento delle entrate tributarie e contributive e a pubblicare con cadenza mensile un rapporto su tale andamento. Il Dipartimento delle finanze provvede altresì a monitorare gli effetti finanziari sul lato delle entrate delle misure tributarie previste dalla manovra di bilancio e dai principali provvedimenti tributari adottati in corso d'anno. Le relazioni di cui al comma 3 presentano in allegato un'analisi dei risultati conseguiti in materia di entrata, con riferimento all'andamento di tutte le imposte, tasse e tributi, anche di competenza di regioni ed enti locali, con indicazioni relative all'attività accertativa e alla riscossione.

15. 9. Il Relatore.

Al comma 5, sostituire le parole: tutti gli incassi e i pagamenti effettuati con le seguenti: i dati concernenti tutti gli incassi ed i pagamenti effettuati.

* **15. 8.** Il Governo.

Al comma 5, sostituire le parole: tutti gli incassi e i pagamenti effettuati con le seguenti: i dati concernenti tutti gli incassi ed i pagamenti effettuati.

* 15. 10. Il Relatore.

ART. 17.

Sopprimerlo.

17. 2. Lanzillotta, Causi.

Al comma 1, sostituire le parole da: è assicurata la presenza alle parole: da questi ultimi vigilati con le seguenti: i collegi di revisione o sindacali delle amministrazioni pubbliche con esclusione degli enti

ed organismi pubblici territoriali e degli enti ed organismi da questi ultimi vigilati sono composti da iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili.

17. 1. Pagano, Marinello, Gioacchino Alfano.

ART. 18.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente: c) mediante modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate; resta in ogni caso esclusa la copertura di nuove e maggiori spese correnti con entrate in conto capitale. Le entrate non ricorrenti o straordinarie, qualora non necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Decisione di cui all'articolo 10, possono essere utilizzate esclusivamente per il finanziamento di interventi non aventi carattere permanente:

b) al comma 2, sostituire il secondo e il terzo periodo con i seguenti: Qualora, per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi in sede di conferimento della delega, la quantificazione degli oneri è effettuata al momento della predisposizione degli schemi dei decreti legislativi. A tal fine, ciascun decreto legislativo è corredato della relazione tecnica, predisposta ai sensi del comma 3, che dà conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, nonché degli effetti derivanti dal complesso dei decreti legislativi già adottati e dell'effetto complessivo derivante dall'esercizio della delega. I decreti legislativi che comportano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le necessarie risorse finanziarie.;

c) al comma 5, sostituire la parola: trenta con le seguenti: il termine indicato dalle Commissioni in relazione all'attività parlamentare.

 Calvisi, Baretta, Bersani, Duilio, Boccia, Capodicasa, Causi, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sostituire l'alinea con il seguente:

1. In attuazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ciascuna legge che importi nuove o maggiori spese o minori entrate indica espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa, definendo una specifica clausola di salvaguardia, da redigere secondo i criteri di cui al comma 12, per la compensazione degli effetti che eccedano le previsioni medesime. In ogni caso la clausola di salvaguardia deve garantire l'allineamento tra l'onere e la relativa copertura. Sulla base dei dati disponibili ai sensi dell'articolo 6 e delle indicazioni metodologiche fornite con la nota di cui all'articolo 10, comma 3, la copertura finanziaria delle leggi che importino nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, è determinata con riferimento al saldo netto da finanziare, al saldo di cassa e all'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni. Per il saldo netto da finanziare la copertura finanziaria è assicurata esclusivamente attraverso le seguenti modalità:"

b) sopprimere il comma 4.

18. 13. Il Governo.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, sostituire il primo periodo con i seguenti: In attuazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ciascuna legge che comporti nuove o maggiori spese indica espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo

di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa. Per ciascun intervento va altresì indicata la natura dell'onere recato, se di parte corrente o parte capitale. In caso di spese permanenti di parte corrente deve essere indicato l'onere a regime e se l'intervento reca una spesa obbligatoria. In tal caso l'autorizzazione non costituisce limite all'impegno.

- b) sopprimere il comma 12;
- c) al comma 13 sostituire il primo periodo con i seguenti: Qualora nei corso dell'attuazione di leggi si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa o di entrata indicate dalle medesime leggi al fine della copertura finanziaria, il Ministro competente ne dà notizia tempestivamente al Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove manchi la predetta segnalazione, riferisce al Parlamento con propria relazione e assume le conseguenti iniziative legislative. La relazione individua le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro dell'economia e delle finanze può altresì promuovere la procedura di cui al comma 12, allorché riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica fissati dalla Decisione di cui all'articolo 10 e da eventuali aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni parlamentari.
- 18. 11. Nannicini, Baretta, Bersani, Duilio, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Causi, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura.

Al comma 1, alinea, sostituire la parola: allineamento con le seguenti: la corrispondenza, anche dal punto di vista temporale,.

18. 15. Il Relatore.

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: o non ricorrenti.

18. 16. Il Relatore.

Al comma 2, sostituire il secondo ed il terzo periodo con i seguenti: Qualora, in sede di conferimento della delega, per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi è effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi. I decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie. A ciascun decreto legislativo è sempre allegata una relazione tecnica, predisposta ai sensi del comma 3, che dà conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.

18. 17. Il Relatore.

Al comma 3, primo periodo, introdurre le seguenti modifiche:

- *a) dopo la parola:* governativa *aggiungere le seguenti:* , della Commissione;
- b) dopo le parole: e del relatore aggiungere le seguenti: e gli emendamenti sui quali il relatore o il Governo hanno espresso parere favorevole,.

18. 18. Il Relatore.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: e del relatore aggiungere le seguenti: nonché quelli sui quali il Governo esprime parere favorevole.

18. 10. Lanzillotta.

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: Alla relazione tecnica aggiungere le seguenti: dei disegni di legge e degli emendamenti di iniziativa governativa;
- b) al comma 3, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Con riferimento alle proposte di legge ed agli emen-

damenti di iniziativa parlamentare il medesimo prospetto può essere richiesto al Governo dalle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.;

c) al comma 8, sostituire le parole: ai commi 3 e 5 è aggiornata, con le seguenti: ai commi 3 e 5 e il prospetto riepilogativo di cui al comma 3 sono aggiornati.

18. 19. Il Relatore.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Gli emendamenti di iniziativa governativa al disegno di legge di stabilità sono sottoposti alla preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri.

18. 7. Borghesi, Cambursano.

Sostituire il comma 4, con il seguente:

4. Ai fini della definizione della copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi la relazione tecnica di cui al comma 3 indica anche gli effetti di ciascuna disposizione sugli andamenti tendenziali del saldo di cassa e dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni per la verifica del rispetto degli equilibri di finanza pubblica, indicando altresì i criteri per la loro quantificazione e compensazione.

18. 14. Gioacchino Alfano.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: entro trenta giorni dalla richiesta. con le seguenti: nel termine indicato dalle medesime Commissioni in relazione all'oggetto ed alla tempistica dei lavori parlamentari e, in ogni caso, entro trenta giorni dalla richiesta. Qualora il Governo non sia in grado di produrre la relazione tecnica entro il termine stabilito dalle Commissioni deve indicarne le ragioni.

18. 20. Il Relatore.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente: 7-bis. Nei casi in cui la copertura è determinata mediante riduzione di prece-

denti autorizzazioni di spesa, la relazione tecnica ed una nota del Ministro dell'economia e delle finanze forniscono le indicazioni sui motivi del mancato utilizzo delle risorse per finalità cui erano originariamente destinate.

18. 6. Borghesi, Cambursano.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Nei casi in cui la copertura sia determinata mediante riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa la relazione tecnica deve altresì fornire puntuali indicazioni sui motivi del mancato utilizzo delle risorse per le finalità cui erano originariamente destinate.

* 18. 2. Ciccanti, Galletti.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Nei casi in cui la copertura sia determinata mediante riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa la relazione tecnica deve altresì fornire puntuali indicazioni sui motivi del mancato utilizzo delle risorse per le finalità cui erano originariamente destinate.

* 18. 5. Cambursano, Borghesi.

Al comma 9, sostituire il secondo periodo con il seguente: Nella medesima relazione la Corte riferisce sulla tipologia delle coperture adottate dai decreti legislativi emanati nel periodo considerato e sulla congruenza tra le conseguenze finanziarie di tali decreti e le norme di copertura recate dalla legge delega.

18. 21. Il Relatore.

Al comma 9, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: su richiesta delle Commissioni parlamentari competenti, con le modalità previste dai regolamenti parlamentari,.

18. 3. Ciccanti, Galletti.

Al comma 9, secondo periodo, sostituire le parole: su richiesta delle Commissioni parlamentari competenti con le seguenti: alle Commissioni parlamentari competenti.

18. 4. Borghesi, Cambursano.

Al comma 10, dopo le parole: limiti di spesa aggiungere le seguenti: evidenziando se il costo della disposizione è risultato superiore a quello a suo tempo quantificato dalla relazione tecnica verificata dalla Ragioneria dello Stato.

18. 9. Lanzillotta.

Al comma 10, inserire, in fine, il seguente periodo: Qualora le disposizioni abbiano precostituito diritti di prestazione in capo a persone fisiche o giuridiche il Governo predispone la necessaria copertura finanziaria ovvero propone modifiche normative volte a riportare l'onere effettivo a quello originariamente stimato dalla relazione tecnica.

18. 8. Lanzillotta.

Al comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono fatti salvi i diritti soggettivi sorti sulla base delle leggi di spesa di cui al presente comma.

18. 1. Zaccaria.

Al comma 13, primo periodo, sostituire le parole: assume le conseguenti iniziative legislative con le seguenti: assume tempestivamente le conseguenti iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione.

18. 22. Il Relatore.

ART. 19.

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

- « 1-bis. Nella definizione degli importi dei fondi speciali una quota non inferiore al 30 per cento è riservata ai provvedimenti legislativi di iniziativa parlamentare purché gli stessi siano presentati alle Camere entro i sei mesi successivi dalla data di approvazione della legge di stabilità di cui all'articolo 11 ».
- 19. 1. Cesare Marini, Baretta, Bersani, Duilio, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Causi, Genovese, Marchi, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura.

ART. 22.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ed in coerenza con le disposizioni del bilancio pluriennale programmatico di cui all'articolo 23.

Conseguentemente, sostituire l'articolo 23 con il seguente:

ART. 23.

(Bilancio programmatico pluriennale).

- 1. Il disegno di legge del bilancio pluriennale programmatico è elaborato dal Ministro dell'economia e delle finanze, in coerenza con gli obiettivi indicati nella Decisione di cui all'articolo 10 e copre un periodo di tre anni. Il bilancio programmatico adotta come presupposto una previsione triennale redatta in base alla legislazione vigente.
- 2. Il bilancio pluriennale programmatico espone per l'entrata gli obiettivi articolati per tipologia di entrata e contiene, per ciascun Ministero, programmi strategici che devono contenere:
- a) una definizione delle missioni complessive che copra le principali funzioni ed attività dell'amministrazione;

- b) la definizione delle politiche pubbliche di responsabilità di ciascun Ministero, articolate per programmi recanti: la determinazione degli obiettivi strategici per ciascun Dipartimento e Direzione generale; la definizione degli impegni finanziari per il triennio; la indicazione delle risorse umane, delle risorse di capitale per gli investimenti, delle tecnologie, degli strumenti informatici, ed ogni altra indicazione necessaria per definire il percorso finalizzato a conseguire gli obiettivi strategici;
- c) la definizione degli obiettivi da perseguire in termini di quantità e qualità dei servizi finali resi ai cittadini utenti, garantendo il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni connesse ai diritti civili e sociali;
- d) la descrizione degli indicatori di risultato, in termini di servizi resi (output) e di impatto sull'economia e sulla società (outcome) che saranno utilizzati per la valutazione complessiva della gestione finanziaria, dell'attività amministrativa e dell'attività dei dirigenti.
- **22. 8.** Baretta, Bersani, Duilio, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Causi, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura.

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: come deliberata dal Parlamento;
- b) al comma 2, sopprimere il secondo periodo;
- c) al comma 4, sostituire le parole: a ciascun programma con le seguenti: a ciascun macroaggregato e sostituire le parole: del programma con le seguenti: del macroaggregato.

Conseguentemente:

a) all'articolo 24, comma 1, sopprimere le parole: anche mediante proposte di

rimodulazione delle stesse risorse tra programmi appartenenti alla medesima missione di spesa;

- b) all'articolo 24, sopprimere il comma 3;
- c) all'articolo 34, sopprimere i commi 3 e 4.

Conseguentemente, sostituire l'articolo 41 con il seguente:

ART. 41.

(Delega al Governo per la riforma del bilancio dello Stato).

- 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, riguardo all'armonizzazione
 dei sistemi contabili e degli schemi di
 bilancio delle amministrazioni pubbliche,
 il Governo è delegato ad adottare, entro
 due anni dalla data di entrata in vigore
 della presente legge, uno o più decreti
 legislativi per consentire il completamento
 della riforma della struttura del bilancio
 dello Stato con particolare riguardo alla
 riorganizzazione dei programmi di spesa e
 delle missioni, e la programmazione delle
 risorse assicurandone una maggiore certezza, trasparenza e flessibilità.
- 2. I decreti legislativi di cui al comma 1 devono essere ispirati ai seguenti principi e criteri direttivi:
- a) ricollocazione degli stanziamenti iscritti in base alla legislazione vigente nell'ambito dei programmi in coerenza con gli obiettivi da perseguire anche mediante revisione della medesima legislazione;
- b) revisione delle missioni che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa pubblica, delineando una opportuna correlazione tra missioni e Ministeri ed enucleando eventuali missioni trasversali;
- c) revisione del numero e della struttura dei programmi, che devono essere omogenei con riferimento ai risultati da

perseguire in termini di prodotti e servizi finali, in modo da assicurare:

- 1) la univoca corrispondenza fra il programma, le relative risorse e strutture assegnate, in coerenza con i compiti e le funzioni istituzionali propri di ciascun Ministero, escludendo programmi condivisi fra più amministrazioni;
- 2) il raccordo dei programmi alla classificazione COFOG di secondo livello, indicando la relativa percentuale di attribuzione da calcolare sulla base della composizione interna del programma in caso di programmi corrispondenti a due o più funzioni COFOG di secondo livello;
- d) revisione sia per l'entrata che per la spesa delle unità elementari del bilancio per assicurare che la denominazione richiami esplicitamente l'oggetto; tale revisione deve garantire:
- 1) per l'entrata, la ripartizione delle unità promiscue in articoli in modo da assicurare che la fonte di gettito sia chiaramente ed univocamente individuabile:
- 2) per la spesa, il chiaro e univoco raccordo tra le unità elementari del bilancio, affiancate da un piano dei conti integrato, e il codice di classe COFOG e di categoria economica di terzo livello, escludendo l'applicazione di criteri di prevalenza:
- e) affidamento di ciascun programma di spesa ad un unico centro di responsabilità amministrativa, corrispondente all'unità organizzativa di primo livello dei Ministeri, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, corrispondente al responsabile del programma di spesa, o al dirigente da lui delegato;
- f) possibilità di fissare l'unità di voto al livello dei programmi quali aggregati diretti al perseguimento degli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni:
- g) previsione che le nuove autorizzazioni legislative di spesa debbano essere formulate in termini di finanziamento di uno specifico programma di spesa;

- h) introduzione della programmazione triennale delle risorse e degli obiettivi delle amministrazioni dello Stato e individuazione di metodologie comuni di definizione degli indicatori di performance semplici, misurabili e riferibili ai programmi del bilancio;
- i) introduzione di criteri e modalità per la fissazione di limiti per le spese rimodulabili del bilancio dello Stato. I predetti limiti, individuati in via di massima in sede di Decisione di cui all'articolo 10 e adottati con la successiva legge di bilancio, devono essere coerenti con la programmazione triennale delle risorse;
- *l)* riordino delle norme che autorizzano provvedimenti di variazione al bilancio in corso d'anno;
- *m)* accorpamento dei fondi di riserva e speciali iscritti sul bilancio dello Stato;
- n) affiancamento, ai fini conoscitivi, in via sperimentale, al sistema di contabilità finanziaria di un sistema di contabilità economico-patrimoniale funzionale alla verifica dei risultati conseguiti dalle amministrazioni, con conseguente elaborazione dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa;
- o) revisione dei conto riassuntivo del tesoro allo scopo di garantire maggiore chiarezza e significatività delle informazioni in esso contenute attraverso l'integrazione dei dati contabili del bilancio dello Stato e quelli della tesoreria;
- p) progressiva eliminazione, entro il termine di ventiquattro mesi, delle gestioni contabili operanti a valere su contabilità speciali o conti correnti di tesoreria, i cui fondi siano stati comunque costituiti mediante il versamento di somme originariamente iscritte in stanziamenti di spesa del bilancio dello Stato, ad eccezione delle gestioni fuori bilancio istituite ai sensi della legge 25 novembre 1971, n. 1041, delle gestioni fuori bilancio autorizzate per legge, dei programmi comuni tra più amministrazioni, enti, organismi pubblici e privati, nonché nei casi di urgenza e necessità. A tal fine, andrà disposto il

contestuale versamento delle dette disponibilità in conto entrata al bilancio, per là nuova assegnazione delle somme nella competenza delle inerenti imputazioni di spesa che ne hanno dato origine, ovvero, qualora queste ultime non fossero più esistenti in bilancio, a nuove imputazioni all'uopo appositamente istituite;

q) previsione della possibilità di identificare i contributi speciali iscritti sul bilancio dello Stato finalizzati agli obiettivi di cui al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione e destinati ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle regioni.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti entro novanta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati. II Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti possono comunque essere adottati in via definitiva dal Governo. Con specifico riferimento al principio di cui al comma 2, lettera a), i decreti legislativi sono adottati previo parere conforme delle Commissioni parlamentari competenti. I decreti legislativi che comportino riflessi di ordine finanziario devono essere corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 18, comma 3.

4. Disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi di cui al comma I possono essere adottate entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti medesimi, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi e con le stesse modalità previsti dal presente articolo. Alla scadenza dei termini per l'adozione delle disposizioni correttive ed integrative, è possibile provvedere alla revisione dell'at-

tribuzione dei programmi e delle relative risorse tra i Ministeri con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi e con le stesse modalità previsti, dal presente articolo.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 43.

22. 12. Boccia, Baretta, Bersani, Duilio, Calvisi, Capodicasa, Causi, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: i programmi sono univocamente raccordati alla nomenclatura COFOG di secondo livello. Nei casi in cui ciò non accada perché il programma corrisponde in parte a due o più funzioni COFOG di secondo livello, deve essere indicata la relativa percentuale di attribuzione da calcolare sulla base dell'ammontare presunto dei capitoli di diversa finalizzazione ricompresi nel programma.

22. 2. Cambursano, Borghesi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:

2-bis. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i dirigenti responsabili di ciascun programma redigono una relazione su tutte le leggi di spesa a legislazione vigente, che comportano spese obbligatorie, inderogabili, derogabili, sia di finanziamento di spese correnti, sia in conto capitale e pluriennali. Nel documento di ricognizione delle leggi, i responsabili formulano proposte di mantenimento, accorpamento, o soppressione delle medesime leggi per rendere più semplice e trasparente il relativo programma. La re-

lazione, con le relative proposte, viene trasmessa al Parlamento.

22. 1. Borghesi, Cambursano.

Al comma 4, sopprimere le parole: , con indicazione delle acquisizioni delle attività finanziarie.

22. 9. Il Governo.

Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente, sostituire i commi 5 e 6 con i seguenti:

- 5. Nell'ambito di ciascun programma le spese si ripartiscono in:
 - a) spese non rimodulabili;
 - b) spese rimodulabili.

5-bis. Le spese non rimodulabili di cui al comma 5, lettera a) sono quelle per le quali l'amministrazione non ha la possibilità di esercitare un effettivo controllo, in via amministrativa, sulle variabili che concorrono alla loro formazione, allocazione e quantificazione. Esse corrispondono alle spese definite «oneri inderogabili» in quanto vincolate a particolari meccanismi o parametri che regolano la loro evoluzione, determinati sia da leggi che da altri atti normativi. Rientrano tra gli oneri inderogabili le cosiddette spese obbligatorie, ossia quelle relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni ed altre spese fisse, le spese per interessi passivi, quelle derivanti da obblighi comunitari ed internazionali, le spese per ammortamento di mutui, nonché quelle così identificate per espressa disposizione normativa.

5-*ter*. Le spese rimodulabili, di cui al comma 5, lettera *b*), si dividono in:

a) fattori legislativi, ossia le spese autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio; b) spese di adeguamento al fabbisogno, ossia spese non predeterminate legislativamente che sono quantificate tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni.

5-quater. Le spese di cui al comma 5-ter, lettera a), sono rimodulabili ai sensi dell'articolo 24, comma 3.

22. 11. Il Relatore.

Sostituire i commi 5 e 6 con i seguenti:

- 5. La determinazione delle spese rimodulabili e non rimodulabili avviene nell'ambito del procedimento di attuazione della delega di cui all'articolo 43-bis. Non sono in ogni caso rimodulabili le spese relative al pagamento di stipendi, assegni fissi e pensioni, interessi passivi, obblighi comunitari ed internazionali e ammortamento di mutui che compongono l'insieme delle spese contabilmente gestite in corso d'esercizio come obbligatorie.
- 6. Fino all'attuazione della delega di cui all'articolo 43-bis, è possibile continuare a rimodulare con il disegno di legge di bilancio gli oneri correnti, destinati ad adeguare il fabbisogno per l'acquisto di beni e servizi di funzionamento e, in via sperimentale, le spese autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina l'importo, quale limite massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio; in questa seconda ipotesi la rimodulazione avviene ai sensi dell'articolo 24, comma 3.

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 43, comma 2, sopprimere le lettere b), d), h), i) e o);
- b) dopo l'articolo 43 aggiungere il seguente:

ART. 43-bis.

(Delega al Governo per il passaggio al bilancio di cassa).

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro ventiquattro mesi dalla entrata in

vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati a disporre il passaggio, nella predisposizione del bilancio annuale di previsione e degli altri documenti contabili, da una redazione in termini di competenza e cassa a una redazione in termini di sola cassa. A tal fine i decreti legislativi, proposti dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della funzione pubblica, dispongono l'adeguamento della struttura del bilancio dello Stato e dei sistemi gestionali e di controllo al diverso limite autorizzatorio e vengono adottati sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) il responsabile del programma di spesa è il titolare delle risorse autorizzate con il bilancio e assegnate con il decreto annuale di ripartizione in capitoli; l'assegnazione deve avere un profilo, di natura conoscitiva, pari alla durata del bilancio pluriennale; ciascun programma deve essere affidato ad un unico centro di responsabilità amministrativa;
- b) il responsabile del programma di spesa, o il dirigente da lui delegato, possono, nell'esercizio in corso di gestione, assumere liberamente impegni contabili nell'ambito delle autorizzazioni di cassa loro assegnate; nessuna forma di controllo impeditivo dell'efficacia può essere introdotta con riferimento alla fase di formazione degli atti che precedono l'emissione dell'ordine di pagamento; le fasi di formazione degli atti vengono condotte dal responsabile del programma attraverso tecniche di programmazione e monitoraggio che garantiscano, sotto la propria responsabilità, contabile ed amministrativa, l'equilibrio per cassa dei pagamenti rispetto alle disponibilità;
- c) il responsabile del programma di spesa, o il dirigente da lui delegato, non possono assumere impegni contabili per i quali non esista una corrispondente autorizzazione di cassa;
- d) in caso di esaurimento delle dotazioni di cassa riferite al programma, con decreto di natura accertativa, il responsa-

bile dell'ufficio di controllo della Ragioneria generale dello Stato comunica al responsabile del programma e al Ministro competente, che nessuna erogazione e nessun impegno possono essere disposti a valere sul programma per l'esercizio finanziario in corso;

- e) entro quindici giorni dalla comunicazione di cui alla lettera d), il responsabile del programma comunica al Ministro competente e all'ufficio di controllo della Ragioneria generale dello Stato, i dati e tutti gli elementi conoscitivi idonei a spiegare le cause dell'esaurimento delle risorse di cassa in corso di esercizio;
- f) ove nell'ambito della gestione di un programma si verifichi la situazione di cui alla lettera d) per due esercizi successivi, viene automaticamente disposta una verifica ispettiva sulla gestione del programma e sui criteri di definizione delle dotazioni di cassa, i cui esiti vengono valutati sia ai fini della concessione dei trattamenti economici connessi ai risultati assegnati al dirigente, sia, ove del caso, ai fini della attivazione della responsabilità amministrativa;
- g) anche in coordinamento con le previsioni di cui all'articolo 43, comma 2), lettera f), predisposizione di appositi fondi di riserva e definizione dei criteri per il loro accesso, qualora successivamente alla comunicazione di cui alla lettera d), la legislazione sottostante prefiguri la necessità, per il dirigente responsabile, di emanare atti di impegno;
- h) il responsabile del programma può proporre al Ministro responsabile della spesa di disporre, con decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, trasferimenti da un intervento all'altro dello stesso programma; nessuno spostamento può essere proposto verso interventi relativi a spese fisse relative al personale; in ogni caso il valore cumulato dei trasferimenti non può eccedere nel corso dell'anno il 10 per cento della autorizzazione complessiva di cassa iscritta sul programma;

i) l'analitica documentazione, nel disegno di legge di bilancio, della dotazione di cassa assegnata a ciascun programma, attraverso l'esplicitazione delle fonti normative che supportano il programma stesso, delle rispettive caratteristiche tecnico-giuridiche, evidenziando altresì il raccordo con gli obiettivi assegnati al dirigente. L'analisi relativa alle previsioni del bilancio pluriennale è corredata dalle analoghe informazioni di consuntivo sui pagamenti effettuati e obiettivi raggiunti riferiti al biennio precedente;

l) gli ordini di pagamento non esitati alla fine dell'esercizio di emissione vengono riportati automaticamente all'esercizio successivo; ove per due esercizi successivi vengano rendicontati riporti che eccedono il 5 per cento della spesa autorizzata viene disposta una verifica ispettiva sulla gestione del programma;

m) disciplinare in coerenza con le innovazioni di cui alla presente delega la facoltà di impegno su base pluriennale per la spesa in conto capitale;

n) nell'ambito del bilancio dello Stato assicurare la separata ed analitica evidenziazione conoscitiva delle previsioni di competenza giuridica corrispondenti ai programmi di spesa.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti entro sessanta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti possono comunque essere adottati in via definitiva dal Governo. I decreti legislativi che comportino riflessi di ordine finanziario devono essere corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 18, comma 3.

- 3. Per consentire l'attuazione della nuova disciplina di cui al presente articolo, l'assorbimento dell'ammontare dei residui e l'adeguamento delle procedure di entrata e di spesa è previsto un regime transitorio, avente durata massima di tre anni.
- **22. 7.** Baretta, Bersani, Duilio, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Causi, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura.

Al comma 9, apportare le seguenti modificazioni:

- a) all'alinea, sostituire le parole: e d) con le seguenti: , d) e d-bis);
- b) dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

d-bis) una scheda illustrativa dei capitoli recanti i fondi settoriali correlati alle principali politiche pubbliche di rilevanza nazionale nella quale sono indicati i corrispondenti stanziamenti previsti dal bilancio triennale, il riepilogo analitico dei provvedimenti legislativi e amministrativi che hanno determinato i suddetti stanziamenti e le relative variazioni, e gli interventi previsti a legislazione vigente a valere su detti fondi con separata indicazione delle spese correnti e di quelle in conto capitale. La scheda di cui alla presente lettera è aggiornata semestralmente in modo da tenere conto delle modifiche apportate agli stanziamenti previsti dalla legge di bilancio con le variazioni di bilancio adottate in corso d'anno. Le variazioni rispetto alle previsioni iniziali indicano analiticamente i provvedimenti legislativi e amministrativi alle quali sono correlate le variazioni di cui al secondo periodo. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette le schede al Parlamento entro trenta giorni dalla fine del semestre di riferimento:.

22. 6. Duilio, Baretta, Bersani, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Causi, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura.

Al comma 9, lettera a), numero 1) dopo le parole: per la loro quantificazione aggiungere le seguenti: evidenziando il collegamento tra i predetti indicatori e parametri ed il sistema di indicatori e obiettivi adottati da ciascuna amministrazione per le valutazioni previste dalla legge 4 marzo 2009, n. 15, e dai successivi decreti attuativi.

22. 3. Lanzillotta.

Al comma 9, lettera a), numero 1) dopo le parole: dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: e con il Ministro per la pubblica amministrazione.

22. 4. Lanzillotta.

Al comma 9, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

- *a) al terzo periodo sostituire la parola:* trimestralmente *con la seguente:* semestralmente;
- b) al quarto periodo sostituire la parola: trimestre con la seguente: semestre.

22. 10. Il Governo.

ART. 23.

Dopo l'articolo 23 inserire il seguente:

ART. 23-bis.

(Revisione generale della spesa).

1. Sulla base del primo bilancio pluriennale è effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con ciascun Ministero competente per materia, una revisione generale della spesa volta a verificare la coerenza del bilancio di previsione annuale di ciascun Ministero con il bilancio pluriennale, in rapporto agli equi-

libri complessivi della spesa pubblica e, per ciascuna politica pubblica, con la valutazione dei risultati.

23. 01. Andrea Orlando, Baretta, Bersani, Duilio, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Causi, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Vannucci, Ventura.

ART. 26.

Al comma 2, apportare le seguenti variazioni:

- *a) lettera* a) *sostituire le parole*: all'articolo 21 *con le seguenti*: all'articolo 22;
- *b)* lettera b) sostituire le parole: all'articolo 21 con le seguenti: all'articolo 22.

26. 4. Il Relatore.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: articolo 21, comma 2, terzo periodo con le seguenti: articolo 22, comma 2, terzo periodo.

26. 2. Zaccaria.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: articolo 21, comma 2, secondo periodo con le seguenti articolo 22, comma 2, secondo periodo.

26. 1. Zaccaria.

Al comma 5, dopo le parole: le classi COFOG inserire le seguenti: a cui sia attribuito il pertinente codice di classe fino al terzo livello di classificazione economica.

26. 3. Cambursano, Borghesi.

Al comma 5 aggiungere, in fine, il seguente periodo: A tutti i capitoli, e al loro interno a ciascun piano di gestione, è attribuito il pertinente codice di classe COFOG e di categoria economica di terzo livello, escludendo l'applicazione di criteri di prevalenza.

26. 5. Il Relatore.

ART. 30.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I decreti di variazione di cui al presente comma sono trasmessi al Parlamento.

30. 2. Il Relatore.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I decreti di cui al primo periodo sono trasmessi al Parlamento.

30. 1. Zaccaria.

ART. 31.

Al comma 9, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: relativamente all'effettivo stato di realizzazione delle opere.

31. 1. Il Relatore.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Per i tre esercizi finanziari successivi all'entrata in vigore della presente legge, su proposta adeguatamente motivata dei Ministeri competenti, che illustri lo stato di attuazione dei programmi di spesa ed i relativi tempi di realizzazione, il Ministro dell'economia e delle finanze, previa valutazione delle cause che ne determinano la necessità e al fine di evitare l'insorgenza di possibili contenziosi con conseguenti oneri, può prorogare di un ulteriore anno i termini di conservazione dei residui passivi relativi a spese in conto capitale.

31. 2. Il Relatore.

ART. 34.

Al comma 1, sostituire le parole: Ogni anno il Ministro dell'economia e delle finanze presenta alle Camere, ove ne ricorrano le condizioni, con le seguenti: Entro il mese di settembre di ciascun anno, il Ministro dell'economia e delle finanze può presentare.

34. 1. Il Relatore.

ART. 37.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti lettere:

b-bis) conto economico;

b-ter) nota integrativa.

37. 1. Pagano, Marinello, Gioacchino Alfano.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

- 3. Il conto generale del patrimonio comprende le attività e le passività finanziarie e patrimoniali con le variazioni derivanti dalla gestione del bilancio e quelle verificatesi per qualsiasi altra causa.
- **37. 2.** Pagano, Marinello, Gioacchino Alfano.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: al rendiconto generale dello Stato con le seguenti: del conto economico.

37. 3. Pagano, Marinello, Gioacchino Alfano.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: I costi con le seguenti: I proventi ed i costi.

37. 4. Pagano, Marinello, Gioacchino Alfano.

Al comma 6, sostituire le parole: per finalità di valorizzazione, tutela, conservazione, ripristino e utilizzo sostenibile del patrimonio naturale con le seguenti: per finalità di protezione dell'ambiente, ri-

guardanti attività di tutela, conservazione, ripristino e utilizzo sostenibile delle risorse e del patrimonio naturale.

37. 5. Il Relatore.

ART. 40.

Al comma 1, terzo periodo, aggiungere, infine, il seguente: Ai predetti nuclei partecipa anche un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica.

40. 3. Il Relatore.

Al comma 4, aggiungere infine il seguente periodo: Le informazioni di cui al presente comma sono trasmesse dal Ministero dell'economia e delle finanze alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della funzione pubblica, ai fini dell'esercizio delle funzioni delegate al Ministro per la Pubblica amministrazione e l'innovazione, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la Pubblica amministrazione e l'innovazione.

40. 2. Il Relatore.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. La Banca dati assicura tutti i necessari presupposti per l'interscambio dei dati al fine di conseguire ogni possibile sinergia fra le attività di analisi e di acquisizione delle informazioni di cui al comma 4, ivi comprese la definizione degli indicatori di performance e la raccolta delle evidenze quantitative per il loro calcolo, come previsto dalle lettere b) e c), comma 3, articolo 42, e quelle da realizzare ai sensi dell'articolo 13, comma 4-bis del decreto legislativo n. 322 del 1989, come modificato dall'articolo 3, comma 72 della legge n. 244 del 2007.

40. 1. Cambursano, Borghesi.

Al comma 2, dopo le parole: e delle finanze, aggiungere le seguenti: effettuata ai sensi del comma 1,.

Conseguentemente, sostituire il comma 5 con il seguente: Gli schemi di decreto del Presidente del Consiglio di cui al comma 2 sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendersi entro trenta giorni dalla trasmissione.

41. 2. Il Relatore.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Salvo quanto previsto dal secondo periodo del presente comma, i programmi sono raccordati alla nomenclatura COFOG di secondo livello. Qualora il contenuto del programma corrisponda a due o più funzioni di secondo livello, la relativa percentuale di attribuzione alle diverse funzioni è calcolata sulla base degli stanziamenti iscritti nei capitoli ricompresi nel programma.

41. 3. Il Relatore.

ART. 42.

Al comma 1, dopo le parole: Ragioneria generale dello Stato, aggiungere le seguenti: , sentito il Dipartimento della funzione pubblica,.

42. 1. Il Relatore.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis.* All'articolo 3, comma 67, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sopprimere l'ultimo periodo.

42. 2. Il Relatore.

ART. 43.

Al comma 2, lettera e), dopo le parole: dei conti integrato aggiungere le seguenti: ; revisione delle unità elementari del bilancio amministrativo per assicurare che la denominazione richiami esplicitamente l'oggetto.

Conseguentemente, al comma 2, lettera q), apportare le seguenti modificazioni:

- a) sostituire le parole: sia per l'entrata che per la spesa con le seguenti: per l'entrata;
- b) sopprimere le parole: o la destinazione della spesa.

43. 10. Il Relatore.

Al comma 2, sopprimere le lettere h) e i).

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

- a) sopprimere il comma 4;
- b) dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

ART. 43-bis.

(Delega al Governo per il passaggio al bilancio di cassa).

- 1. Ai fini del passaggio, nella predisposizione del bilancio annuale di previsione e degli altri documenti contabili, da una redazione in termini di competenza e cassa ad una redazione in termini di sola cassa, il Governo è delegato ad adottare entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge uno o più decreti legislativi nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
- a) affiancamento al bilancio di cassa, a fini conoscitivi, di un corrispondente prospetto redatto in termini di competenza economica;

- b) adozione di sistemi contabili di rilevazione che assicurino la disponibilità dei dati relativi alle posizioni debitorie e creditorie dello Stato anche al fine della compilazione di un elenco degli impegni in modo da evitare la formazione di situazioni debitorie altrimenti non conoscibili,
- c) rilevazione delle informazioni necessarie al raccordo dei dati di bilancio con i criteri previsti per la redazione del conto consolidato delle amministrazioni pubbliche secondo i criteri adottati in ambito comunitario:
- d) previsione di un sistema di controlli preventivi sulla legittimità contabile e amministrativa dell'obbligazione assunta dal dirigente responsabile;
- e) predisposizione da parte del dirigente responsabile di un apposito piano finanziario che tenga conto della fase temporale di assunzione delle obbligazioni sulla base del quale ordina e paga le spese;
- f) adeguamento della disciplina prevista dalla presente legge in conseguenza dell'adozione del bilancio di cassa e previsione di un periodo transitorio per l'attuazione della nuova disciplina e lo smaltimento dei residui accertati al momento dell'effettivo passaggio al bilancio di cassa;
- g) considerazione, ai fini della predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1, dei risultati della sperimentazione condotta ai sensi del comma 2;
- h) definizione di limiti all'assunzione di obbligazioni da parte del dirigente responsabile in relazione all'autorizzazione di cassa disponibile con previsione di appositi correttivi che tengano conto delle caratteristiche delle diverse tipologie di spesa.
- 2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato avvia una apposita sperimentazione della durata massima di due esercizi finanziari. Le amministrazioni coinvolte nella sperimentazione, i relativi termini e le modalità di attuazione sono

definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con le medesime amministrazioni entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il decreto è trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti per il relativo parere.

- 3. Per i due esercizi finanziari successivi all'entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti un rapporto sullo stato di attuazione e sulle risultanze della sperimentazione di cui al comma 2.
- 4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui al medesimo comma 1, disposizioni integrative e correttive dei medesimi decreti.

43. 12. Il Relatore.

Al comma 2, sostituire la lettera h) con la seguente:

- *h)* adeguamento della normativa di contabilità pubblica agli obiettivi generali fissati nel comma 2 dell'articolo 2 della presente legge.
- **43. 4.** Pagano, Marinello, Gioacchino Alfano.

Al comma 2, alla lettera h) sopprimere la parola: del passaggio.

Conseguentemente alla medesima lettera, sostituire le parole: da una redazione fino a: di sola cassa con le seguenti: in una redazione in termini di competenza e cassa in linea con il sistema europeo dei conti nazionali e regionali (SEC95).

43. 8. Borghesi, Cambursano.

Al comma 1 dopo la lettera h) aggiungere la seguente:

h-bis) previsione, ai fini di cui alla lettera precedente, che il responsabile del programma possa disporre anche variazioni compensative nell'ambito dello stesso programma, fatta eccezione per le compensazioni volte ad aumentare le spese correnti utilizzando stanziamenti *ab origine* riconducibili a spese di conto capitale e che l'unica forma di controllo impeditivo *ex ante* possa riferirsi al blocco di ogni pagamento, in caso di esaurimento delle risorse del fondo di cassa del programma nel corso dell'anno.

43. 7. Ciccanti, Galletti.

Al comma 2, sostituire la lettera i) con la seguente:

- *i)* previsione di un regime transitorio, avente la durata massima di tre anni, per consentire l'attuazione della nuova disciplina di cui alla lettera *h*).
- **43. 5.** Pagano, Marinello, Gioacchino Alfano.

Al comma 2, sopprimere la lettera 1).

43. 1. Pagano, Marinello, Gioacchino Alfano.

Al comma 2, lettera l), sopprimere le parole: , in via sperimentale,.

43. 11. Il Relatore.

Al comma 2, lettera n), primo periodo, dopo le parole: ad eccezione aggiungere le seguenti: delle gestioni relative alla Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché.

43. 14. Il Relatore.

Al comma 2, lettera n), aggiungere, in fine, le seguenti parole: previsione, per le gestioni fuori bilancio che resteranno attive, dell'obbligo di rendicontazione annuale delle risorse acquisite e delle spese effettuate per competenza e per cassa, secondo schemi classificatori armonizzati con quelli del bilancio dello Stato e a questi aggregabili a livello di dettaglio sufficientemente elevato:

43. 13. Il Relatore.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: Senato della Repubblica aggiungere le seguenti: entro novanta giorni precedenti la scadenza della delega.

43. 2. Zaccaria.

Al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: In mancanza di intesa nel termine di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Consiglio dei ministri delibera, approvando una relazione che è trasmessa alle Camere. Nella relazione sono indicate le specifiche motivazioni per cui l'intesa non è stata raggiunta.

43. 6. Zaccaria.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli schemi sono infine trasmessi, entro novanta giorni precedenti la scadenza della delega, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti entro sessanta giorni dalla trasmissione.

43. 3. Zaccaria.

ART. 50.

Sopprimere l'articolo 50.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52, inserire il seguente titolo:

TITOLO VIII-bis

(Disposizioni finali e transitorie).

Conseguentemente, sostituire gli articoli 53 e 54 con i seguenti:

ART. 53.

(Abrogazione e modifica di norme).

- 1. Sono abrogati:
- *a)* la legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni;
- *b)* l'articolo 80 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.
- 2. Con le eccezioni previste all'articolo 43, comma 2, lettera n), sono abrogate tutte le disposizioni di legge che autorizzano l'apertura di contabilità speciali di tesoreria a valere su fondi iscritti in stanziamenti del bilancio dello Stato e riferibili alla gestione di soggetti ed organi comunque riferibili alla amministrazione centrale e periferica dello Stato, ove tali contabilità non siano espressamente autorizzate da specifiche norme che ne disciplinano l'autonomia contabile rispetto al bilancio dello Stato. Al fine di garantire, nel rispetto dei principi generali della presente legge, l'operatività dello strumento militare, le contabilità speciali autorizzate da disposizioni di legge per il funzionamento dei reparti e degli enti delle Forze armate operano fino all'adeguamento delle procedure di spesa di cui all'articolo 43, comma 2, lettera i), ovvero fino al loro riordino da realizzare, in caso di esito negativo della sperimentazione delle nuove procedure e comunque entro il termine di cui alla citata lettera i).

3. I termini relativi agli adempimenti connessi con la gestione del bilancio di previsione previsti dagli articoli 53, 59-bis, 68 e 68-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sono modificati in corrispondenza con quelli connessi all'abrogazione dell'articolo 30, secondo comma, del citato regio decreto n. 2440 del 1923.

Art. 54.

(Disposizioni finali ed entrata in vigore).

- 1. In sede di prima applicazione della presente legge, la legge di stabilità dispone la soppressione alla tabella di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *d*), secondo periodo, delle spese obbligatorie e delle relative norme di rinvio alla tabella stessa. Tali spese restano quindi contestualmente determinate dalla legge di bilancio.
- 2. Ogni richiamo al documento di programmazione economico-finanziaria, di cui all'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ed alla legge finanziaria, di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, contenuto in disposizioni di legge o di atti aventi forza di legge vigenti, deve intendersi riferito, rispettivamente, alla decisione di finanza pubblica, di cui all'articolo 10 della presente legge, ed alla legge di stabilità, di cui all'articolo 11, comma 2, della presente legge.
- 3. Le disposizioni di cui all'articolo 12 si applicano a decorrere dall'anno 2011. Entro il 30 aprile 2010, viene presentata alle Camere una Relazione unificata sull'economia, e la finanza pubblica redatta secondo i medesimi criteri utilizzati per predisporre tale relazione nell'anno 2009.
- 4. La presente legge entra in vigore il 1º gennaio 2010.

50. 5. Il Relatore.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L'articolo 80 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 è abrogato.

50. 1. Zaccaria.

Al comma 2, dopo le parole: all'articolo 43, comma 2, lettera n) inserire le seguenti: e fatte salve le disposizioni che autorizzano le contabilità speciali per il funzionamento dei reparti e degli enti delle Forze armate.

50. 2. Gioacchino Alfano.

Sopprimere il comma 4.

50. 4. Zaccaria.

ART. 51.

Al comma 1, lettera a) aggiungere, in fine, le seguenti parole: stabilendo che tali controlli sono strettamente coordinati con la valutazione delle performance e delle politiche pubbliche effettuate in attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, e dei successivi decreti delegati e che tale coordinamento è effettuato secondo le metodologie indicate dall'organismo per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 4, comma 2, lettera f) della medesima legge.

51. 2. Lanzillotta.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: i servizi di controllo interno di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 286 del 1999 con le seguenti: gli organismi indipendenti di valutazione delle performance di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo attuativo della legge 4 marzo 2009, n. 15.

51. 3. Il Relatore.

Al comma 2, dopo le parole: Senato della Repubblica aggiungere le seguenti entro novanta giorni precedenti la scadenza della delega.

51. 1. Zaccaria.

ART. 52.

Sostituirlo con il seguente:

1. Il Governo provvede, ai sensi dell'articolo 17-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge ovvero, ove emanati, dei decreti legislativi di cui all'articolo 2, comma 7, mediante un testo unico compilativo, a raccogliere le disposizioni vigenti in materia di contabilità di Stato, nonché in materia di tesoreria.

52. 1. Zaccaria.

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, sostituire la parola: emanare con la seguente: adottare;
- b) al comma 1, sostituire le parole: due anni con le seguenti: tre anni;
- c) al comma 1, sopprimere le parole da: anche con modifica, fino alla fine del comma;
- d) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
- 1-*bis.* I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) semplificazione e razionalizzazione dei procedimenti amministrativi contabili, al fine di assicurare il coordinamento con le vigenti disposizioni in materia di responsabilità dirigenziale;
- b) riorganizzazione dei conti di tesoreria, in modo che essi siano raccordabili con gli schemi classificatori adottati per il bilancio dello Stato;
- *c)* razionalizzazione della disciplina della tesoreria unica;
- d) adeguamento della disciplina prevista dalla presente legge e dalla normativa di contabilità pubblica in considerazione dell'adozione del bilancio di cassa;
- *e)* modifica o abrogazione espressa delle norme preesistenti incompatibili con le disposizioni della presente legge.
- *e) al comma 3, dopo le parole:* commi 1 e 2 *aggiungere le seguenti:* e sulla base dei principi e criteri direttivi di cui al comma 1-*bis*.

52. 3. Il Relatore.

Al comma 2, dopo le parole: Senato della Repubblica aggiungere le seguenti: entro novanta giorni precedenti la scadenza della delega.

52. 2. Zaccaria.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

SOMMARIO

AUDIZIONI INFORMALI:

85

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 22 ottobre 2009.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), sulle problematiche relative alla riscossione delle entrate degli enti locali.

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.15 alle 12.25.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

SOMMARIO

COMITATO	RISTRETTO:

Legge quadro per lo spettacolo dal vivo. C. 136 Carlucci, e abbinate C. 459 Ciocchetti, C. 769	
Carlucci, C. 1156 Ceccacci Rubino, C. 1183 De Biasi, C. 1480 Zamparutti, C. 1564	
Giammanco, C. 1610 Zazzera, C. 1849 Rampelli, C. 1935 Caparini e C. 2280 Goisis	86
ERRATA CORRIGE	86

COMITATO RISTRETTO

Giovedì 22 ottobre 2009.

Legge quadro per lo spettacolo dal vivo. C. 136 Carlucci, e abbinate C. 459 Ciocchetti, C. 769 Carlucci, C. 1156 Ceccacci Rubino, C. 1183 De Biasi, C. 1480 Zamparutti, C. 1564 Giammanco, C. 1610 Zazzera, C. 1849 Rampelli, C. 1935 Caparini e C. 2280 Goisis. Il Comitato ristretto si è riunito dalle 11.15 alle 13.10.

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 234 del 20 ottobre 2009, a pagina 55, seconda colonna, quarantaquattresima riga, sostituire il periodo fino al punto, con il seguente: « afferenti alla cabina elettrica della scuola ».

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

SOMMARIO

INTERROGAZIONI:	
5-01632 Mariani: Misure normative e amministrative in tema di stoccaggio di scarti di pneumatici	87
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	90
5-01805 Barbareschi: Iniziative per garantire la sicurezza dei trasporti marittimi, per la bonifica e il monitoraggio dei siti marini della Calabria in relazione alla presenza di navi affondate con carichi di rifiuti tossici	87
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	92
5-01885 Pili: Iniziative volte a promuovere con urgenza un'iniziativa normativa al fine di tutelare la costa della provincia di Oristano	88
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	95
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sulle politiche per la tutela del territorio, la difesa del suolo e il contrasto agli incendi boschivi (Esame del documento conclusivo e rinvio)	88
ALLEGATO 4 (Proposta di documento conclusivo)	97

INTERROGAZIONI

Giovedì 22 ottobre 2009. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Roberto Menia.

La seduta comincia alle 11.10.

5-01632 Mariani: Misure normative e amministrative in tema di stoccaggio di scarti di pneumatici.

Il sottosegretario Roberto MENIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

Massimo VANNUCCI (PD), cofirmatario dell'interrogazione in titolo, si dichiara insoddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo in quanto dalla stessa non si evince un chiarimento in merito ad un punto fondamentale e cioè se il Governo intenda approvare una norma che stabilisca un tetto massimo per lo stoccaggio dei pneumatici, conformemente all'impegno assunto con l'approvazione della risoluzione Mariani 7-00052 da parte dell'VIII Commissione. Confida, quindi, che il rappresentante del Governo possa fornire sul punto, anche informalmente, i chiarimenti richiesti.

5-01805 Barbareschi: Iniziative per garantire la sicurezza dei trasporti marittimi, per la bonifica e il monitoraggio dei siti marini della Calabria in relazione alla presenza di navi affondate con carichi di rifiuti tossici.

Il sottosegretario Roberto MENIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

Luca Giorgio BARBARESCHI (PdL), nel richiamare il contenuto del proprio atto di sindacato ispettivo, esprime una forte preoccupazione per il rischio che la vicenda in questione sia derubricata a vicenda regionale da tacitarsi con l'erogazione di stanziamenti a favore degli enti locali coinvolti. A suo avviso, invece, ci si trova davanti ad una emergenza paragonabile senz'altro nazionale. quella del terremoto in Abruzzo, che deve essere affrontata con la stessa determinazione e attenzione da parte di tutte le istituzioni. Giudica, altresì, inaccettabile che il Mediterraneo diventi la pattumiera europea dei rifiuti tossici e considera indispensabile - attesi gli effetti negativi a livello internazionale che derivano dai gravissimi fenomeni di inquinamento in questione - che anche l'Unione europea si faccia carico della vicenda, quantomeno sotto il profilo del reperimento e della messa a disposizione di adeguate risorse finanziarie.

Conclude dichiarandosi soddisfatto per la risposta fornita dal Governo, che sollecita a continuare nel positivo impegno finora messo in campo ed a predisporre al più presto uno studio di fattibilità dei costi dell'indispensabile intervento di bonifica dell'area marina.

5-01885 Pili: Iniziative volte a promuovere con urgenza un'iniziativa normativa al fine di tutelare la costa della provincia di Oristano.

Il sottosegretario Roberto MENIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

Mauro PILI (PdL), pur ritenendosi soddisfatto di alcune informazioni fornite dal rappresentante del Governo in ordine al coinvolgimento degli enti locali che hanno espresso la loro contrarietà al progetto e all'attenzione che sarà riservata nell'istruttoria alla tutela dell'ambiente e del paesaggio, invita, comunque, il Governo a monitorare attentamente gli sviluppi che avranno i progetti in esame, atteso che occorre, come richiesto in

un'interrogazione presentata dal sottoscritto ed indirizzata al Ministro dell'Interno, accertare i legami tra le società proponenti i suddetti progetti, aventi spesso la residenza all'estero e nei cosiddetti « paradisi fiscali », ed attività di natura illecita.

La seduta termina alle 11.45.

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 22 ottobre 2009. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Roberto Menia.

La seduta comincia alle 11.45.

Indagine conoscitiva sulle politiche per la tutela del territorio, la difesa del suolo e il contrasto agli incendi boschivi.

(Esame del documento conclusivo e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.

Angelo ALESSANDRI, presidente, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che la Commissione, con l'audizione svolta nella seduta del 15 ottobre 2009, ha convenuto di poter considerare concluso – secondo le determinazioni assunte dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi – il programma dell'indagine conoscitiva in titolo. Avverte pertanto che, sulla base degli elementi acquisiti nel corso dei lavori della Commissione, il deputato Nucara, conformemente all'incarico conferitogli dalla

presidenza, ha predisposto una proposta di documento conclusivo (vedi allegato 4).

Francesco NUCARA (Misto-RRP), relatore, illustra il contenuto della proposta di documento conclusivo, riservandosi di valutare le eventuali proposte di modifica ed integrazione che potranno emergere nel corso del dibattito.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame della proposta di documento conclusivo ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-01632 Mariani: Misure normative e amministrative in tema di stoccaggio di scarti di pneumatici.

TESTO DELLA RISPOSTA

In risposta all'interrogazione presentata dall'On. Mariani ed altri, relativa alla gestione dei pneumatici fuori uso, si rappresenta quanto segue.

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha predisposto lo schema di decreto ministeriale, previsto dall'articolo 228 del decreto legislativo n. 152/06, dove vengono dettate le norme per la gestione degli pneumatici fuori uso e lo stesso è stato trasmesso, lo scorso 8 ottobre 2009, alla Conferenza Stato-Regioni per la prevista intesa.

In conformità con quanto previsto dal T.U. ambientale, i punti salienti del provvedimento sono:

Obblighi del produttore/importatori degli pneumatici. I produttori/importatori sono tenuti ogni anno a gestire (assicurare la raccolta, il trasporto, la selezione il recupero e lo smaltimento) di quantità di PFU (Pneumatici Fuori Uso) equivalenti alle quantità di pneumatici immessi nel mercato del ricambio nell'anno precedente. I produttori assolvono i compiti di gestione attraverso la creazione di apposite strutture operative associate, nella forma del consorzio. Il sistema è finanziato attraverso un contributo ambientale (comma 2, articolo 228 del d.lgs. 152/06) determinato dai produttori e validato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che dovrà essere indicato in modo chiaro e distinto sulla fattura di acquisto degli pneumatici. In caso di avanzi di gestione, almeno il 30 per cento delle risorse dovrà essere utilizzato per lo smaltimento degli stock storici;

PFU (Pneumatici Fuori Uso) derivanti da demolizione di veicoli a fine vita. Per la gestione di questa tipologia di pneumatici, è prevista l'istituzione di uno specifico contributo a carico dell'utenza al momento dell'acquisto di un veicolo di nuova immatricolazione. Tali contributi alimentano un fondo, gestito dalle associazioni di venditori/importatori ed utilizzato dai produttori per il ritiro dei PFU (Pneumatici Fuori Uso) dai demolitori ed il loro avvio allo smaltimento. Il fondo sarà istituito presso l'ACI e gestito attraverso un apposito Comitato di gestione;

Istituzione del tavolo permanente di consultazione. Presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con oneri a totale carico dei produttori, sarà istituito un tavolo di consultazione (composto da tre rappresentanti dell'industria di cui: due del settore recupero, uno delle associazioni di produttori e importatori di pneumatici, uno delle associazioni di categoria del commercio, uno delle associazioni di categoria degli artigiani e presieduto da un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare) con lo scopo di esaminare la gestione degli Pneumatici Fuori Uso, promuovere la cooperazione ed il coordinamento di tutti i soggetti coinvolti ed incrementare il livello qualitativo del sistema di gestione;

Obbiettivi di raccolta. Il decreto prevede che entro il 31 dicembre 2010 sia gestito almeno il 35 per cento degli PFU immessi nel mercato del ricambio; entro il 31 dicembre 2011 dovrà raggiungersi il 100 per cento;

Autorità competente. I compiti di coordinamento e di vigilanza sull'applicazione della legge sono attribuiti al MATTM – Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche – e non prevede oneri per la finanza pubblica.

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-01805 Barbareschi: Iniziative per garantire la sicurezza dei trasporti marittimi, per la bonifica e il monitoraggio dei siti marini della Calabria in relazione alla presenza di navi affondate con carichi di rifiuti tossici.

TESTO DELLA RISPOSTA

In risposta all'interrogazione n. 5-01805 presentata dall'On. Barbareschi e riguardante il ritrovamento in data 12 settembre 2009, sui fondali antistanti lo specchio di mare di fronte a Cetraro (Cosenza), del relitto di una motonave che sarebbe carica di fusti contenenti scorie radioattive, nonché la presenza nei mari italiani di possibili altri relitti di questo genere, si rappresenta quanto segue.

Per le vicende originarie, si omette di ripercorrerne le tappe in quanto, ormai, note a tutti ed oggetto di risposta ad altre interrogazioni il cui *iter* si è già svolto, sia in Commissione che in Aula Camera, pertanto in questa sede ci si limita a riportare gli elementi di aggiornamento.

Va doverosamente premesso che la gravità dei profili emersi dalla vicenda richiede attenzione e precisione nella pianificazione degli interventi che il Governo intende attivare: attualmente si sta operando per le bonifiche sui siti, ove venissero in luce pericoli concreti ed attuali per la salute, occorrerà procedere agli opportuni interventi di salvaguardia per la salute umana.

Va ugualmente rammentato che le indagini in corso sono guidate dalla Direzione Distrettuale Antimafia, di Catanzaro, e in questa fase, il Ministero deve svolgere tutte le attività di supporto delegate dalla stessa.

La TASK FORCE impiegata dal Ministero dell'ambiente ha già effettuato 4 incontri operativi, ai quali hanno partecipato anche le altre amministrazioni istituzionalmente coinvolte, dove sono state concordate le tappe delle operazioni da condurre, sia in mare che a terra.

Per ciò che concerne le operazioni in particolarmente difficoltose in quanto si deve operare ad una profondità di circa 500 metri, al fine, innanzitutto, di dare un nome certo al relitto, di operare rilevamenti in profondità su ogni tipo di campione e fornire informazioni sulle tipologie e sulla diffusione degli inquinanti contenuti nella stiva, in modo da accertare eventuali rischi per la salute e l'ambiente, e di procedere alla rapida messa in sicurezza, è stato individuato il soggetto idoneo a condurre le attività di «SURVEY» (indagine, perizia, rilevamento), come richieste dalla Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro.

Si tratta della nave Mare Oceano della società GeoLab, in grado di operare anche in condizioni di mare forza 4/5 e dotata di un sistema di posizionamento dinamico e di sofisticate apparecchiature di prospezione acustica, nonché di un R.O.V. work class di ultima generazione, che lunedì scorso ha raggiunto il porto di Vibo Valentia per imbarcare i tecnici inviati dal Ministero ed il personale designato dalla Direzione Distrettuale Antimafia.

Proprio ieri sono iniziate le operazioni di rilevamento della zona del relitto e delle caratteristiche del fondale, mediante l'utilizzo di apparecchiature side scan sonar, multi beam e sub bottom profiler di ultima generazione, operazioni preliminari al suc-

cessivo invio del ROV (Remotely Operated Vehicle) che avverrà nei giorni successivi.

Il Rov che verrà utilizzato è un mezzo di elevate caratteristiche tecniche, in grado di operare fino a 2000 metri di profondità ed è dotato, oltre che di sofisticate apparecchiature di ripresa, anche di un rilevatore di radiazioni.

Lo scopo delle attività che saranno condotte dalla nave è l'esecuzione di una indagine preliminare di tipo batimorfologico dell'area del relitto, mediante l'utilizzo di sistemi di prospezione acustica di ultima generazione, al fine di localizzare esattamente il relitto e caratterizzare l'area circostante, e l'esecuzione di una ispezione visiva è strumentale a mezzo R.O.V. del relitto e dell'area circostante, anche al fine di meglio dettagliare lo stato di conservazione del relitto e la presenza di elementi del carico e di parti della nave stessa ivi presenti. Contestualmente verrà effettuato tramite la strumentazione imbarcata sul ROV il rilevamento della presenza di una eventuale attività radioattiva.

Durante le operazioni la cornice di vigilanza sarà garantita dalla Guardia Costiera, presente sul posto con un Pattugliatore Classe 900, una Motovedetta d'altura Classe 200, altri mezzi minori ed un elicottero; sarà presente anche il Nucleo Sommozzatori, in aggiunta al personale del Corpo imbarcato sulla GeoLab.

Solo dopo aver accertato la natura esatta del contenuto dei fusti trasportati dal relitto si potranno valutare le successive opportune operazioni da effettuare per la bonifica del sito, compresa l'eventuale rimozione dello scafo o la sua messa in sicurezza sul posto, e lo stoccaggio del materiale rinvenuto.

Di tali operazioni si sta interessando direttamente la Direzione generale per la Protezione della Natura e il coordinamento operativo delle operazioni di investigazioni sottomarine del relitto che verranno effettuate dalla Geolab è stato affidato al Capo del Reparto Marino del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, che opera direttamente alle dipendenze del Ministro.

In questa fase, si è impegnata a collaborare anche la SAIPEM, società del gruppo ENI, e due suoi tecnici sono a bordo della GeoLab.

È evidente dunque che queste operazioni richiedono competenze specialistiche, macchinari idonei e cautele operative, tali che non si può procedere in forma improvvisata.

Sulla terraferma, si stanno organizzando già le attività di bonifica relative al suolo e sottosuolo nelle aree ricadenti nei comuni di Aiello Calabro e di Serra Aiello, infatti in base alla convenzione tempestivamente stipulata tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del Mare e l'ISPRA, è stato predisposto con la collaborazione dell'ARPA Calabria, il cosiddetto piano di caratterizzazione (progetto delle operazioni da eseguirsi per la completa analisi dei terreni per qualificare esattamente il tipo di inquinamento).

Il piano di caratterizzazione suddetto, è stato presentato il 13 ottobre scorso al vaglio del Procuratore della Repubblica di Paola, dott. Bruno, per procedere alla sua stesura definitiva, curata direttamente, attraverso la Direzione generale del Ministero competente nella materia della bonifica.

Per le attività di rilevamento e bonifica dei siti oggetto di indagine, il Ministero, oltre a corrispondere alle richieste dell'autorità inquirente, intende procedere ad una più ampia e sistematica indagine sull'area vasta del fiume Oliva (in particolare si esaminerà tutto il corso del fiume, da Aiello Calabro fino alla foce, analizzando le acque superficiali e la falda). Queste attività saranno funzionali anche per la valutazione preliminare sugli eventuali profili di danno ambientale.

Va ribadito l'impegno vivo e costante profuso in questa attività dal Ministero dell'ambiente e da tutti gli enti istituzionali coinvolti, che hanno messo in campo le migliori professionalità tecniche e specialistiche.

L'interlocuzione con la magistratura e tutti gli enti interessati è quotidiana e serrata, onde addivenire in tempi brevi alla completa bonifica dei siti contaminati e corrispondere alle preoccupazioni della popolazione residente. Intanto, si sta procedendo da parte della Magistratura alla verifica della presenza di ulteriori relitti in altre zone, di cui si sospetti un carico nocivo per la salute e l'ambiente.

Sono certe le notizie inerenti l'affondamento di una nave carica di rifiuti tossico farmaceutici ad opera della « ndrangheta » al largo delle coste livornesi e la Guardia Costiera, in stretto coordinamento con l'Autorità Giudiziaria, ha già impostato un programma per la sua ricerca.

Per tale operazione sarà impiegata la nave scuola CP 406 « SCIALOJA » dotata, tra l'altro, di apparecchiature per il tracciamento dei fondali a scopo scientifico e di un radar in grado di rilevare qualsiasi massa ferrosa fino ad una profondità di 300 metri.

Gli accertamenti sugli accadimenti citati relativi all'affondamento di siffatte navi nel nostro mare, evidenziano l'esigenza di una lotta sempre più serrata verso le ecomafie oltre che la necessità di procedere a costanti operazioni di monitoraggio sui siti dei naufragi, con le coste e le aree limitrofe al fine di provvedere tempestivamente a porre in essere gli interventi di messa in sicurezza e bonifica che si rendessero necessari.

In conclusione, si ribadisce l'impegno costante profuso in tale attività in questa fase dal Governo e da tutti gli enti istituzionali coinvolti per addivenire in tempi brevi alla completa bonifica dei siti contaminati e corrispondere positivamente, quindi, alle legittime preoccupazioni della popolazione residente.

ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-01885 Pili: Iniziative volte a promuovere con urgenza un'iniziativa normativa al fine di tutelare la costa della provincia di Oristano.

TESTO DELLA RISPOSTA

In risposta all'interrogazione 5-01885 presentata dall'On. Pili ed altri, riguardante il progetto per la realizzazione di un parco eolico off-shore nello specchio di mare antistante la costa di « IS ARENAS », si rappresenta quanto segue.

Con istanza in data 21 maggio 2009, la società Is Arenas Renewable Energy S.r.l. ha presentato domanda per ottenere il rilascio della concessione, ai sensi dell'articolo 36 del Codice della Navigazione, di un'area demaniale marittima e specchio nel golfo di Oristano per la realizzazione e gestione di un parco eolico off shore.

Ai fini tecnico-amministrativi, l'iniziativa si inquadra nell'ambito dell'approvvigionamento di fonti di energia, materia rimasta nelle competenze dello Stato ai sensi degli artt. 28, 29, 30 e 31 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e il rilascio dell'autorizzazione è regolata dall'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 387/203, che, tra l'altro, testualmente, recita: « Per gli impianti offshore l'autorizzazione è rilasciata dal Ministero dei trasporti, sentiti il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con le modalità di cui al comma 4 e previa concessione d'uso del demanio marittimo da parte della competente autorità marittima. ... ».

Nell'ambito delle procedure previste dal decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003, il 22 giugno 2009, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione generale per i porti, allo scopo di dare corso all'espletamento dell'istruttoria intesa all'accertamento delle condizioni per il rilascio della concessione demaniale marittima di cui trattasi, ha invitato la Capitaneria di Porto di Oristano ad effettuare un vaglio preliminare sull'istanza in ordine, sia alla sicurezza della navigazione per l'eventuale interferenza con rotte di navigazione obbligate, sia alla compatibilità delle strutture costituenti l'impianto eolico con le altre attività marittime.

Il successivo 8 luglio, la predetta Autorità marittima, ha riferito che il parco eolico in esame « non costituisce pregiudizio per la sicurezza della navigazione e non interferisce sulle rotte obbligate né comporta restrizioni alle stesse ».

Circa le possibili limitazioni alle attività correlate, come la pesca e l'attività diportistica, occorrerà, invece, un mirato approfondimento istruttorio con gli organi competenti in materia, mentre, riguardo, alla funzione turistico/balneare del litorale, il tratto ospitante le torri eoliche dovrà essere sottoposto ad un'adeguata regolamentazione normativa a cura dell'Autorità marittima, mediante l'emanazione di ordinanze che disciplinano le attività circostanti.

L'istruttoria della richiesta di concessione è ancora nelle sue prime fasi di verifica e sono in itinere tutte le dovute analisi tecniche che, garantisce il Ministero delle infrastrutture e trasporti, seguiranno un'istruttoria severa e attenta, lasciando alla fine delle stesse le conseguenti valutazioni sul caso, tenendo ben presenti anche i rilievi delle istituzioni regionali e locali.

L'autorizzazione di cui al precedente articolo 12 è vincolata, comunque, come dettato dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, e da ultimo dalla legge 23 luglio 2009, n. 99, che prevede la Valutazione di Impatto Ambientale statale specificatamente per gli « impianti eolici e la produzione di energia elettrica ubicati a mare », anche alla conformità del progetto alla vigente normativa in materia ambientale, in particolare la Valutazione di Impatto Ambientale e la Valutazione di Incidenza, procedura quest'ultima, vista la presenza di un'area SIC, ricompresa nell'ambito dell'istruttoria di VIA.

Si tiene a precisare che presso la Direzione Generale competente del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per il progetto di cui trattasi, non è pervenuta ancora nessuna istanza di pronuncia di compatibilità ambientale, ma che nel corso della stessa, qualora il progetto venisse presentato, si terranno in debita considerazione tutti i pareri e le osservazioni che saranno presentati dagli enti istituzionalmente coinvolti, senza tralasciare l'analisi del contesto territoriale su cui dovrebbe incidere l'impianto.

Il Governo ha chiaramente a cuore la vocazione turistica e ambientale della Sardegna, che detiene uno dei patrimoni ambientali più belli e significativi del Paese; pertanto, i risultati sulla verifica della compatibilità ambientale del progetto, unitamente a quelli relative alle istruttorie che devono essere ancora acquisiti alla citata domanda di concessione, saranno oggetto di attenta valutazione, sia per il rilascio della concessione demaniale, ai sensi dell'articolo 36 del codice della Navigazione, sia per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, ai sensi dell'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 387/ 2003.

ALLEGATO 4

Indagine conoscitiva sulle politiche per la tutela del territorio, la difesa del suolo e il contrasto agli incendi boschivi.

PROPOSTA DI DOCUMENTO CONCLUSIVO

INDICE

- 1. La ricostruzione normativa
 - 1.1. Il ruolo delle istituzioni comunitarie
 - 1.2. La legislazione nazionale e il riparto di competenze tra Stato e regioni
- 2. Il programma dell'indagine
- 3. Le risultanze delle audizioni
 - 3.1. La tutela del territorio e la difesa del suolo
 - 3.2. Il quadro organizzativo e il riparto delle competenze nella lotta agli incendi boschivi

4. Conclusioni

- 4.1. Le proposte della Commissione sulla tutela del territorio e la difesa del suolo
- 4.2. Le proposte della Commissione sugli incendi boschivi

1. La ricostruzione normativa

1.1. Il ruolo delle istituzioni comunitarie.

La politica ambientale nei Trattati. La necessità di prestare maggiore attenzione all'ambiente, nel contesto dell'espansione economica e del miglioramento della qualità della vita, trova un riconoscimento a livello europeo soltanto a seguito del vertice di Parigi del luglio 1972. A partire da tale data, vengono elaborati programmi di azione pluriennali in materia ambientale che diventano il riferimento per l'azione politica e legislativa comunitaria.

L'entrata in vigore del **trattato sull'Unione europea**, nel novembre **1993**, eleva al rango di « politica » propriamente detta l'azione europea in materia ambientale, e introduce il concetto di « crescita sostenibile che rispetti l'ambiente » tra i compiti della Comunità, oltre ad inserire il principio di precauzione nell'articolo relativo all'ambiente.

Tale impostazione è stata ulteriormente rafforzata nel **trattato di Amsterdam**, nel **1999**, in cui trovano riconoscimento il principio dello sviluppo sostenibile (articolo 2) e quello di integrazione della dimensione ambientale in tutte le politiche comunitarie (articolo 6), ed è stata sostanzialmente riprodotta nelle disposizioni relative alla politica ambientale del **Trattato di Lisbona**.

Il riesame della politica ambientale. Le priorità della Commissione per il 2009 sono state ridefinite nell'ambito del sesto riesame della politica ambientale (COM(2009)304), presentato nel novembre 2008. In particolare, la Commissione ritiene necessario trasformare la recente crisi finanziaria in un'occasione per accelerare il passaggio ad un'economia più compatibile con l'ambiente, in grado di ridurre le emissioni di carbonio, migliorare l'efficienza energetica, e sfruttare in modo razionale le risorse naturali. In tale contesto assumono carattere prioritario:

la **conclusione positiva** dei lavori della conferenza di **Copenhagen**, che nel prossimo dicembre, tenterà di definire un regime internazionale per il contenimento delle emissioni di gas serra (accordo post-Kyoto);

rafforzare la capacità di adattamento ai cambiamenti climatici;

arrestare la perdita di **biodiversità** all'interno dell'UE e su scala mondiale;

rafforzare la cooperazione e la governance internazionale.

Il sesto programma d'azione e la strategia tematica per la protezione del suolo

Il sesto programma di azione in materia ambientale 2002-2010 (0) propone un approccio strategico che sollecita l'assunzione di responsabilità e la partecipazione attiva di tutti i settori della società alla ricerca di soluzioni innovative, pratiche e sostenibili agli attuali problemi ambientali.

Per ciò che concerne la **protezione del suolo**, il sesto programma d'azione prevede l'elaborazione di una strategia che la Commissione ha messo a punto in due fasi, nel 2002 e nel 2006.

Con la **strategia tematica** per la protezione del suolo del **2006** (COM(2006)231) la Commissione propone un'analisi che mette in rilievo l'impatto negativo che una serie di attività umane – quali pratiche agricole e silvicole inadeguate, attività industriali, turismo, proliferazione urbana e industriale e opere di edificazione – possono avere sullo svolgimento di un'ampia varietà di funzioni e di servizi che il suolo normalmente fornisce agli esseri umani e agli ecosistemi. Su tali presupposti la Commissione ha presentato una **proposta di**

⁽¹⁾ Decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2002, che istituisce il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente, GU L 242 del 10.9.2002, pag. 1.

direttiva quadro per la protezione del suolo (COM(2006)230) intesa ad aggiornare e rafforzare la normativa vigente (direttiva 2004/35/CE) attraverso:

la prevenzione dell'ulteriore degrado del suolo;

la **tutela delle funzioni** dei suoli (servizi ecosistemici, stoccaggio di carbonio, conservazione della biodiversità ecc.) ;

l'integrazione delle problematiche legate ai suoli in altre politiche (in materia di acque, rifiuti, sostanze chimiche e quelle agricole);

la **prevenzione delle minacce** attraverso l'individuazione delle aree che richiedono una protezione prioritaria;

l'approntamento di programmi d'azione;

l'identificazione e bonifica dei siti contaminati.

A causa di divisioni emerse in seno al Consiglio, non si registrano recenti progressi sulla proposta della Commissione già peraltro esaminata in prima lettura dal Parlamento europeo, secondo la procedura di codecisione, nel novembre 2007.

La pianificazione urbanistica e l'assetto del territorio. La pianificazione urbanistica e l'assetto del territorio non hanno costituito oggetto di interventi normativi da parte delle istituzioni comunitarie. Tuttavia, dalla fine degli anni '80 è stata avviata una riflessione, concretizzatasi attraverso:

la pubblicazione di un compendio dei sistemi e delle politiche di assetto territoriale nell'Unione europea;

l'adozione dello Schema di sviluppo dello spazio europeo (SSSE) al Consiglio di Potsdam del maggio 1999 e delle relative dodici azioni di messa in atto al Consiglio di Tampere dell'ottobre 1999;

l'elaborazione di un programma di studi in pianificazione territoriale a livello europeo (SPESP).

In questo ambito, la **coesione territoriale**, come evidenziato dalla Commissione europea, consiste nell'assicurare lo sviluppo armonioso di tutti i diversi territori dell'UE e nel garantire che gli abitanti possano trarre il massimo beneficio dalle particolari caratteristiche dei territori in cui abitano. Pertanto – secondo la Commissione – essa costituisce un mezzo per trasformare la diversità in un punto di forza che contribuisce allo sviluppo sostenibile di tutta l'Unione.

Il secondo rapporto sulla coesione economica e sociale, adottato dalla Commissione europea a gennaio 2001, affronta per la prima volta il tema della coesione territoriale. La Commissione, in partenariato con gli Stati membri, promuove questo approccio presso i cittadini, i rappresentanti politici locali e regionali, le imprese e le pubbliche amministrazioni, grazie:

ai lavori dell'ORATE (Osservatorio in rete dell'assetto del territorio europeo), i cui obiettivi sono quelli di accrescere la visione europea nell'assetto territoriale, sviluppare strumenti per l'attuazione dell'SSSE, facilitare il coordinamento tra i diversi livelli di decisione territoriale e servire da collegamento tra i decisori, le amministrazioni e gli scienziati;

alla diffusione di studi di natura territoriale; alla messa a disposizione di documenti di lavoro.

La coesione territoriale è stata quindi espressamente riconosciuta dal Trattato di Lisbona (articolo 158 Trattato sul funzionamento dell'Unione) e disciplinata, accanto alla coesione economica e sociale, tra gli obiettivi generali e le politiche dell'UE.

In materia di governo del territorio si segnalano inoltre le azioni condotte dagli organi comunitari preordinate ad un efficace perseguimento degli obiettivi in materia di politica ambientale: la direttiva 2001/42/CE sulla valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente individua nella valutazione ambientale strategica (VAS) lo strumento per l'integrazione delle considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile. Essa è stata recepita, a livello statale, dal decreto legislativo n. 152 del 2006 (cd. Codice ambientale). Si ricorda, altresì, che numerose regioni hanno già emanato disposizioni riguardanti l'applicazione di tale procedura con riferimento alla direttiva comunitaria.

Si ricorda, infine, che la Convenzione europea del paesaggio, recepita con la legge 14/2006, intende il paesaggio come « una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni ». La formula adottata in sede europea sancisce un punto di svolta nel modo di intendere il territorio in quanto « paesaggio »: esso, anche al di fuori degli ambiti sottoposti a tutela per il loro particolare valore culturale, non è più una realtà indifferenziata, sfruttabile senza limiti, salvo quelli imposti dalle sole esigenze dello sviluppo economico, ma costituisce comunque un « bene » finito e consumabile, che richiede azioni di governo consapevoli « al fine di orientare e di armonizzare le ... trasformazioni provocate dai processi di sviluppo sociali, economici ed ambientali » (articolo 1, lett. e, della Convenzione). E non solo: le caratteristiche « paesaggistiche » di tali contesti, ancorché meno significative sotto il profilo culturale, vanno in ogni caso individuate, in quanto costituiscono un dato di conoscenza imprescindibile per le competenti autorità pubbliche, chiamate a definire, per tali contesti, gli « obiettivi di qualità paesaggistica » necessari a renderli compatibili con « le aspirazioni delle popolazioni » che in essi vivono, al conseguimento di una migliore qualità della vita (articolo 1, lett. c, della Convenzione). Quindi, in tale ottica, tutte le aree territoriali vanno gestite in modo da armonizzarne le trasformazioni provocate dai processi di sviluppo sociali, economici ed ambientali « in una prospettiva di sviluppo sostenibile » (articolo 1, lett. e, della Convenzione).

Gestione delle risorse idriche e qualità delle acque. Come indicato nel Libro bianco sugli adattamenti climatici (COM(2009)147), la Commissione ritiene che, in seguito ai cambiamenti del clima, le **zone**

dell'Europa soggette a forte stress idrico dovrebbero passare dal 19 per cento attuale, al 35 per cento nel decennio 2070: la qualità e la disponibilità di acqua potrebbero, pertanto, peggiorare, con ripercussioni, ad esempio, sulla produzione alimentare o sulle pressioni migratorie.

Su tale ridotta disponibilità potrebbe pesare l'**impatto** della produzione delle c.d. **fonti di energia alternative**: allo stato attuale delle conoscenze scientifiche sia i biocombustibili più efficienti sia le tecnologie più evolute, quali ad esempio quelle per l'impiego « pulito » del carbone o i motori ibridi per le autovetture, potrebbero implicare il consumo di grandi quantità di acqua.

All'inizio del 2009 è entrata in vigore anche la direttiva relativa a standard di qualità ambientale per le acque superficiali (direttiva 2008/105/CE) che istituisce limiti di concentrazione per più di 30 sostanze inquinanti come i pesticidi, i metalli pesanti e i biocidi e completa un quadro normativo per la gestione delle acque basato sul concetto di « distretto idrografico », e non sui confini amministrativi, che punta a raggiungere, di norma entro il 2015, una buona qualità delle acque per tutti i corpi idrici dell'UE. In questo contesto, entro il 2010, gli Stati membri dovranno aver applicato tariffe che rispecchino i veri costi dell'acqua e incentivino investimenti a favore dell'efficienza idrica, che secondo alcuni studi potrebbe essere incrementata nell'UE del 40 per cento.

Conservazione delle risorse naturali. Il 24 luglio 2009 la Commissione ha presentato una comunicazione relativa al **riesame 2009** della **strategia UE per lo sviluppo sostenibile** (COM(2009)400) che si prefigge di integrare la strategia per lo sviluppo sostenibile con la strategia di Lisbona e con le altre strategie trasversali dell'UE, in primo luogo la politica climatica.

Per quanto concerne la tutela del suolo e la conservazione delle risorse naturali, le previsioni della Commissione per il 2050 stimano che l'impatto ambientale della crescita prevista della popolazione mondiale – 9 miliardi di persone – dovrebbe superare del 30 per cento la sostenibilità a lungo termine del pianeta in termini di risorse disponibili. Ad una possibile perdita dell'11 per cento delle aree naturali rispetto al 2000 potrebbe corrispondere una perdita complessiva di servizi ecosistemici, quali la produzione di cibo o acqua, pari al 7 per cento del PIL nel 2050. La Commissione ritiene che vada fatta emergere l'utilità di tali servizi misurandone i costi e i benefici.

La questione della deforestazione e del degrado delle foreste ha assunto un particolare rilievo nell'ambito della lotta ai cambiamenti climatici. In particolare, la Commissione europea ha evidenziato in più occasioni che la riduzione delle emissioni provocate dalla deforestazione è essenziale nello sforzo di limitare il riscaldamento della terra a 2 gradi centigradi. La Commissione rileva, infatti, che il processo di deforestazione dovuto anche agli incendi, che secondo stime della FAO costerebbe la perdita di circa 13 milioni di ettari di foreste l'anno, ovvero una superficie pari circa alla Grecia, sarebbe responsabile di circa il 20 per cento delle emissioni mondiali di biossido di carbonio (IPCC, 2007), equivalenti a più del totale delle emissioni di gas serra della UE. La Commissione ritiene, inoltre, che vadano ribaditi il valore

economico delle foreste, che forniscono un numero importante di servizi ecosistemici, e la loro importanza ai fini del mantenimento della biodiversità. In tale contesto, nell'ottobre 2008 la Commissione ha presentato due iniziative per la protezione delle foreste mondiali intese, da un lato, a definire, con una comunicazione relativa ai problemi di deforestazione e degrado forestale (COM(2008)645), gli strumenti necessari a conseguire l'obiettivo di ridurre la deforestazione tropicale di almeno il 50 per cento entro il 2020 e di arrestare la perdita di foreste su scala planetaria entro il 2030; dall'altro, a rafforzare gli strumenti esistenti attraverso una proposta di regolamento (COM(2008)644) che impone ai commercianti di legname e prodotti del legno di accertarsi che il legno sia stato abbattuto legalmente nel paese di origine.

Gestione delle emergenze e delle catastrofi ambientali. Per aumentare le capacità dell'UE di gestire le calamità naturali, aumentate per intensità e frequenza negli Stati membri e nei paesi terzi per effetto dei cambiamenti climatici, la Commissione, in accordo con la **strategia per la gestione delle catastrofi** presentata nel marzo 2008, ha proposto, nel febbraio 2009, un approccio comunitario per ridurre l'impatto delle catastrofi d'origine naturale e umana (COM(2009)82) ed una strategia a sostegno della riduzione del rischio di catastrofi nei Paesi in via di sviluppo (COM(2009)84), intese a superare l'approccio nazionale al problema attraverso il collegamento tra le politiche pertinenti e il miglioramento degli strumenti di prevenzione delle catastrofi di cui la Comunità già dispone.

1.2. La legislazione nazionale e il riparto di competenze tra Stato e regioni.

La tutela dell'ambiente. La materia della difesa del suolo è riconducibile, secondo gli orientamenti più recenti della Corte costituzionale, principalmente alla materia tutela dell'ambiente, di esclusiva competenza statale (mentre la valorizzazione dei beni culturali e ambientali è attribuita alla competenza concorrente di Stato e regioni).

Sempre secondo la Corte, alcuni profili della difesa del suolo sono però anche riconducibili alla materia governo del territorio, di competenza concorrente. Ciò anche in relazione alle finalità degli interventi in materia di difesa del suolo, ispirate al perseguimento di un assetto del territorio in grado di garantire la messa in sicurezza e la tutela di valori (vite umane, beni immobili e mobili) esposti a rischio in relazione alle relative condizioni geomorfologiche.

D'altro canto la **legislazione regionale in materia ambientale**, precedente alla riforma del Titolo V, **era stata particolarmente intensa** ed aveva consentito di cogliere in anticipo e di disciplinare con successo problemi emergenti di tutela ambientale.

Tale circostanza ha quindi portato i giudici costituzionali, a seguito della riforma, ad affermare che la «tutela dell'ambiente» investe e si intreccia inestricabilmente con altri interessi e competenze.

In tale ambito, la Corte configura l'ambiente come « valore » costituzionalmente protetto che, in quanto tale, delinea una sorta di materia « trasversale », in ordine alla quale si manifestano competenze diverse, che riguardano profili indissolubilmente connessi ed intrecciati con la tutela dell'ambiente, che ben possono essere regionali, spettando allo Stato le determinazioni che rispondono ad esigenze meritevoli di disciplina uniforme sull'intero territorio nazionale (sentenza n. 407 del 2002).

Nella successive sentenze (ad esempio, la n. 182 del 2006 e la n. 367 del 2007), la Corte riconosce alla legislazione regionale la facoltà di assumere tra i propri scopi anche finalità di tutela ambientale o paesaggistica, purché siano rispettate le regole uniformi fissate dallo Stato.

Le più recenti sentenze del 2008 e del 2009 ribadiscono tali limiti regionali, riconducendo alla materia della tutela dell'ambiente numerose questioni sollevate dalle regioni, tra le quali si ricordano, per la loro rilevanza, la difesa del suolo, la gestione delle risorse idriche e i rifiuti.

In particolare, con la sentenza n. 232 del 2009 la Corte chiarisce che la « difesa del suolo » così come la « tutela delle acque dall'inquinamento » e la « gestione delle risorse idriche » sono riconducibili alla materia « tutela dell'ambiente » e su tale base dichiara inammissibili o non fondate le censure mosse da più regioni ad alcuni articoli del Codice ambientale. Secondo la Corte, i piani di bacino sono il fondamentale strumento di pianificazione della difesa del suolo e delle acque. Nella procedura di formazione dei predetti piani prevista dal Codice, gli interessi regionali risultano adeguatamente tutelati dalle forme di collaborazione previste dal Codice stesso (partecipazione della regione agli organi dell'autorità di bacino ed espressione del parere sugli ambiti di competenza).

Il governo del territorio. La materia « governo del territorio », assegnata dal terzo comma dell'articolo 117 Cost., alla competenza concorrente dello Stato e delle regioni, ricomprende anche l'urbanistica e l'edilizia, secondo una consolidata giurisprudenza costituzionale (cfr. le sentenze n. 303 e n. 362 del 2003 e la sentenza n. 196 del 2004).

In tale ambito, fin dalla XIV legislatura, il Parlamento ha tentato di portare a termine, senza successo, una iniziativa di riforma volta a fissare, da una parte, i principi generali della materia e, dall'altra, a riordinare e unificare la normativa in materia di urbanistica, la cui legge risale al 1942 e non ha mai ricevuto effettiva e completa attuazione (a partire dall'indispensabile regolamento di esecuzione, mai emanato). Attualmente, la Commissione ambiente della Camera ha avviato l'esame delle proposte di legge AC 329 (on. Mariani e altri) e AC 438 (on. Lupi ed altri), recanti principi fondamentali per il governo del territorio.

Le proposte recano una analoga definizione legislativa di governo del territorio, che viene individuato come l'insieme delle attività conoscitive, regolatorie, di programmazione, localizzazione e attuazione degli interventi volte a perseguire la tutela e la valorizzazione, la disciplina degli usi e delle trasformazioni dello stesso e la mobilità

in relazione agli obiettivi di sviluppo del territorio. Viene inoltre stabilito che il governo del territorio, la cui potestà legislativa è affidata alle regioni, include altresì l'urbanistica, l'edilizia, i programmi infrastrutturali, la difesa del suolo, la tutela del paesaggio e delle bellezze naturali. Il processo riformatore ruota intorno a concetti quali:

flessibilità degli strumenti urbanistici, intesa come adattabilità degli stessi alle mutevoli condizioni economiche e territoriali, fatti salvi gli elementi strutturali di riferimento da assumere come invarianti;

rapporto con i soggetti privati e loro coinvolgimento sin dalla fase di elaborazione dei piani (sussidiarietà orizzontale). Viene riconosciuta alla società civile la facoltà di fornire un apporto significativo alla definizione e all'attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile del territorio;

coordinamento delle diverse discipline specialistiche (tutela patrimonio culturale e ambientale, paesaggio, sviluppo sostenibile, risorse idriche, protezione civile, piani rurali, ecc.);

accelerazione e semplificazione delle procedure sulla base dei principi di sussidiarietà e di cooperazione tra diversi livelli e soggetti istituzionali.

L'ampio ciclo di audizioni presso la Commissione ambiente ha fatto emergere la necessità di chiarire il quadro delle responsabilità dei diversi livelli istituzionali ed ha messo in luce una generale preferenza per gli atti negoziali nel settore della pianificazione e della programmazione.

In attesa della legge di riforma, tutte **le regioni hanno emanato** – nel corso degli anni – **leggi di dettaglio**, soprattutto con riguardo all'urbanistica e all'edilizia, definendo le competenze degli enti territoriali (province e comuni) e, più recentemente, anche le azioni di tutela e valorizzazione del territorio e dell'ambiente.

Tra queste, a titolo di esempio, si ricorda la legge della regione **Puglia**, ai sensi della quale gli strumenti di governo del territorio, dal livello regionale fino alla pianificazione esecutiva a scala comunale, devono contenere le indicazioni necessarie a perseguire e promuovere gli obiettivi di sostenibilità delle trasformazioni territoriali e urbane. Il perseguimento dei criteri di sostenibilità ambientale avviene attraverso la previsione di accurate ricognizioni delle risorse territoriali e ambientali, nei piani e nei programmi di ogni livello, allo scopo di valutare le implicazioni ambientali dei processi di trasformazione del territorio. I piani e i programmi devono indicare norme, parametri, indicazioni progettuali e tipologiche che garantiscano il migliore utilizzo delle risorse naturali e dei fattori climatici, nonché la prevenzione dei rischi ambientali.

Dal canto suo, la **Commissione ambiente** ha avviato una serie di iniziative volte a coniugare la qualità con la sostenibilità ambientale, nell'ambito di una politica che mira a legare la riqualificazione e valorizzazione del territorio con una prospettiva di sviluppo economico: oltre al governo del territorio, si ricordano le proposte sul

sistema casa qualità, sui piccoli comuni e sulla riqualificazione dei centri storici, per non parlare dell'intervento a favore delle agevolazioni fiscali per la riqualificazione energetica egli edifici.

La difesa del suolo e la legge quadro 183/1989. Il Parlamento italiano è intervenuto circa 20 anni fa con una legge organica, la legge 18 maggio 1989, n. 183 Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo, con la quale si è inteso disciplinare una pianificazione di lungo periodo delle complesse attività di prevenzione del rischio idrogeologico e di manutenzione del territorio.

La legge quadro ha individuato il « bacino idrografico » quale unità territoriale di riferimento per l'azione pianificatoria di settore, affidata ad autorità pubbliche di bacino, dotate di una competenza gerarchicamente sovraordinata a tutte le altre (almeno per quanto riguarda gli interventi di difesa del suolo) e geograficamente estesa fino a coprire l'intero bacino idrografico. L'intero territorio nazionale è stato, quindi, suddiviso in bacini idrografici di rilevo nazionale, interregionale e regionale prevedendo che, in tali ambiti, le attività di pianificazione, programmazione, individuazione e definizione degli interventi, per tutti i temi inerenti la difesa del suolo, siano effettuate dalle « Autorità di bacino ».

La legge è stata giudicata addirittura anticipatrice della normativa comunitaria, e segnatamente della cd. direttiva acque 2000/60/CE ma, forse proprio a causa dei suoi ambiziosi contenuti, ha incontrato notevoli difficoltà attuative.

Il quadro normativo è stato poi integrato e migliorato con il decreto-legge 180/1998, che ha introdotto una serie di strumenti intermedi (prima di giungere al piano di bacino vero e proprio), quali i piani stralcio, accanto a misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico, attraverso la zonazione del territorio.

Inoltre, nel corso della XIII legislatura le Commissioni Ambiente di Camera e Senato hanno svolto un'apposita indagine conoscitiva sulla difesa del suolo (vedi oltre), conclusasi poche settimane prima dell'emanazione del decreto legislativo 112/1998, che aveva, tra le altre, anche la finalità – auspicata dalle Commissioni nei documenti conclusivi dell'indagine – di favorire l'attuazione della legge 183, attraverso – articolo 88, comma 1, lettera b) e articolo 88, comma 2 – l'attribuzione allo Stato della funzione di programmazione e finanziamento degli interventi di difesa del suolo, dove – pur nell'indirizzo generale di decentramento che caratterizza l'intero decreto – si confermava tuttavia come imprescindibile una funzione statale di programmazione unitaria – e quindi di definizione di priorità – negli interventi di difesa del suolo.

Veniva inoltre stabilito che tutte le funzioni elencate dall'articolo 88 fossero esercitate dallo Stato sentita la Conferenza unificata. Da queste disposizioni emergeva l'opzione del legislatore per un modello cooperativo nei rapporti far Stato e regioni in materia di difesa del suolo.

La successiva **riforma del Titolo V** della Costituzione non ha innovato rispetto al precedente riparto di competenze: la citata legge 183, infatti, si era posta espressamente quale legge-quadro (articolo 1, comma 5).

Anche la Corte costituzionale, pronunciatesi sulla legittimità costituzionale della legge 183 (**sentenza n. 85 del 1990**), ha confermato che la difesa del suolo è « una finalità il cui raggiungimento coinvolge funzioni e materie assegnate tanto alla competenza statale quanto a quella regionale (o provinciale) » e che tale funzione può essere perseguita « soltanto attraverso la via della cooperazione fra l'uno e gli altri soggetti ».

Si segnala, tra l'altro, che lo stesso decreto legislativo 112/1998 ha conferito allo Stato la funzione di identificazione delle linee fondamentali dell'« assetto del territorio nazionale con riferimento ai valori naturali e ambientali, alla difesa del suolo e alla articolazione territoriale delle reti infrastrutturali e delle opere di competenza statale, nonché al sistema delle città e delle aree metropolitane, anche ai fini dello sviluppo del Mezzogiorno e delle aree depresse del paese » (articolo 52).

Da ultimo, un **generale riordino della materia relativa alla difesa del suolo** si è avuto con l'approvazione del **Codice ambientale** (D.lgs. 152/2006).

Sotto il profilo legislativo, a seguito della delega recata dall'articolo 1 della legge 15 dicembre 2004, n. 308, il d.lgs. 152/2006 ha operato una revisione della normativa ambientale, tra cui anche la normativa sulla difesa del suolo e quella sulla gestione delle risorse idriche.

La legge delega aveva, inoltre, indicato anche **specifici principi e i criteri direttivi** in merito a tali due importanti tematiche:

- b) quanto alla **gestione delle risorse idriche**, dare piena attuazione alla gestione del ciclo idrico integrato; promuovere il risparmio idrico favorendo l'introduzione e la diffusione delle migliori tecnologie per l'uso e il riutilizzo della risorsa; pianificare, programmare e attuare interventi diretti a garantire la tutela e il risanamento dei corpi idrici superficiali e sotterranei, previa ricognizione degli stessi;
- c) quanto alla **difesa del suolo**, rimuovere gli ostacoli alla piena operatività degli organi amministrativi e tecnici preposti alla tutela e al risanamento del suolo e del sottosuolo, superando la sovrapposizione tra i diversi piani settoriali di rilievo ambientale e coordinandoli con i piani urbanistici; valorizzare gli organismi a composizione mista statale e regionale; adeguare la disciplina dell'attività di risanamento idrogeologico del territorio e della messa in sicurezza delle situazioni a rischio; prevedere meccanismi premiali a favore dei proprietari delle zone agricole e dei boschi che investono per prevenire fenomeni di dissesto idrogeologico, nel rispetto del piano di bacino.

In particolare le disposizioni sulla difesa del suolo e sulla gestione delle risorse idriche, contenute nella Parte Terza (artt. 53-176) del Codice ambientale, consistono principalmente nella riorganizzazione dell'assetto amministrativo disegnato dalla legge 183/1989 sui bacini idrografici.

In attuazione della direttiva 2000/60/CE (direttiva quadro sulle acque), che ha introdotto l'innovativo istituto dei « distretti idrogra-

fici » (articolo 64) (2), il Codice ambientale ha previsto la **soppressione** delle vecchie autorità di bacino e l'istituzione di otto distretti idrografici che coprono l'intero territorio nazionale. Ognuno di tali distretti accorpa pertanto una serie di bacini (3).

Infatti, la novità più rilevante dal punto di vista dell'assetto amministrativo, è l'**istituzione** (articolo 63), in ciascun distretto idrografico, **dell'Autorità di bacino distrettuale** e la soppressione, dal 30 aprile 2006, delle Autorità di bacino previste dalla legge 183, rimettendo ad un DPCM la disciplina del trasferimento di funzioni e la regolamentazione del periodo transitorio, nonché la definizione dei criteri e delle modalità per l'attribuzione o il trasferimento del personale e delle risorse patrimoniali e finanziarie.

Si ricorda, tuttavia, che le autorità di bacino istituite dalla legge 183 non sono state ancora soppresse ma sono state da ultimo prorogate dal decreto-legge 208/2008 (articolo 1) fino all'entrata in vigore del previsto DPCM (articolo 63, comma 2, del Codice) volto a disciplinare il trasferimento di risorse e di funzioni alle nuove autorità di bacino « distrettuali ». Lo stesso decreto-legge (articolo 1, comma 3-bis) ha introdotto anche una serie di disposizioni finalizzate a consentire l'adozione dei piani di gestione dei bacini idrografici, che dovrà avvenire non oltre il 22 dicembre 2009. È quindi prevista l'emanazione di linee guida, con decreto del Ministero dell'ambiente, a garanzia dell'uniformità ed equità sul territorio nazionale nell'adozione e nell'attuazione dei piani di gestione, con particolare riferimento alla risorse finanziarie necessarie al conseguimento degli obiettivi ambientali e ai costi sopportati dagli utenti.

Lo **strumento** conoscitivo, normativo e tecnico-operativo con il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo ed alla corretta utilizzazione della acque è rappresentato, pertanto, dal **piano di bacino distrettuale**, che ha valore di **piano territoriale di settore** (articolo 65, comma 1).

Inoltre, nelle more dell'approvazione dei piani di bacino – la cui procedura di adozione ed approvazione è disciplinata dall'articolo 66 – le Autorità di bacino distrettuali adottano **piani stralcio di distretto per l'assetto idrogeologico (PAI)**, che contengono in particolare l'individuazione delle aree a rischio idrogeologico, la perimetrazione delle aree da sottoporre a misure di salvaguardia e la determinazione delle misure medesime (articolo 67, comma 1).

Le Autorità di bacino approvano, inoltre, anche **piani straordinari** diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, redatti anche sulla base delle proposte delle Regioni e degli enti locali (articolo 67, comma 2).

Va ricordato che della possibilità di utilizzare strumenti di pianificazione meno complessi del piano generale di bacino, quali per l'appunto i piani stralcio, si sono ampiamente avvalse le Autorità di bacino, anche se, per tali strumenti, il procedimento di approvazione

⁽²⁾ L'articolo 64 stabilisce che l'intero territorio nazionale, ivi comprese le isole minori, è ripartito in distretti idrografici e precisa che sono fra l'altro assegnate ai distretti idrografici sia le aree dei bacini idrografici di rilievo nazionale ed interregionale di cui alla legge 183/1989, che le aree dei bacini idrografici regionali di cui alla medesima legge.

⁽³⁾ Tranne il distretto idrografico padano che corrisponde all'ex bacino di rilievo nazionale del Po, e il distretto idrografico pilota del Serchio, che corrisponde all'ex bacino-pilota omonimo.

ed entrata in vigore non si discosta da quello previsto, in linea generale, dalla legge quadro sulla difesa del suolo per il piano di bacino organico. In effetti, l'esperienza dei piani stralcio conferma la difficoltà di elaborazione del piano generale di bacino e la tendenza a ricorrere ad atti pianificatori parziali, che dal punto di vista formale si qualificano come anticipazioni del piano comprensivo.

Per quanto riguarda l'attuazione dei piani di bacino, essa avviene mediante programmi triennali di intervento, redatti tenendo conto degli indirizzi e delle finalità dei piani medesimi e indicando i mezzi per farvi fronte e la relativa copertura finanziaria (articolo 69).

Gli atti di indirizzo, coordinamento e pianificazione delle Autorità di bacino vengono adottati in sede di **Conferenza istituzionale** permanente presieduta e convocata, anche su proposta delle amministrazioni partecipanti, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio su richiesta del Segretario generale, che vi partecipa senza diritto di voto. Alla Conferenza istituzionale permanente partecipano i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, delle infrastrutture e dei trasporti, delle attività produttive, delle politiche agricole e forestali, per la funzione pubblica, per i beni e le attività culturali o i Sottosegretari dai medesimi delegati, nonché i Presidenti delle regioni e delle province autonome il cui territorio è interessato dal distretto idrografico o gli Assessori dai medesimi delegati, oltre al delegato del Dipartimento della protezione civile.

Il successivo articolo 70 disciplina, quindi, la procedura per l'adozione dei programmi triennali di intervento, che viene affidata alla Conferenza istituzionale permanente, mentre l'articolo 72 prevede che, ferme restando le entrate connesse alle attività di manutenzione ed esercizio delle opere idrauliche, di bonifica e di miglioria fondiaria, gli interventi previsti dalla sezione prima della parte terza del decreto (interventi per la difesa del suolo) sono a totale carico dello Stato e si attuano mediante i programmi triennali.

Accanto a tale normativa di carattere generale, si ricordano alcune disposizioni riguardanti interventi specifici.

Innanzitutto, l'articolo 16 della 179/2002 recante provvidenze per le aree a rischio idrogeologico ha consentito al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con le regioni o gli enti locali interessati, di definire ed attivare programmi di interventi urgenti per il riassetto territoriale di aree per le quali viene dichiarato lo stato di emergenza, assegnando le relative risorse – anche direttamente ai comuni interessati – al di fuori dei programmi triennali di intervento.

Nel corso della XIV legislatura la Camera ha svolto un'**indagine** conoscitiva sulla programmazione delle opere idrauliche relative ai corsi d'acqua sul territorio nazionale, conclusa nel settembre 2005 (4). Si segnala, peraltro, che anche in questa legislatura la Commissione agricoltura ha avviato una indagine sulle opere irrigue (5)

⁽⁴⁾ Le due parti di cui si compone sono disponibili ai seguenti indirizzi internet: www.camera.it/_dati/leg14/lavori/stencomm/08/indag/opere_idrauliche/2005/0914/pdf001.pdf www.camera.it/_dati/leg14/lavori/stencomm/08/indag/opere_idrauliche/2005/0914/pdf002.pdf

⁽⁵⁾ http://nuovo.camera.it/459?shadow_organo_parlamentare=1506&eleindag=/_dati/leg16/lavori/stencomm/13/indag/irrigue

La **legge finanziaria 2007** (legge 27 dicembre 2006, n. 296) ha poi previsto, all'**articolo 1, comma 1132**, una spesa di 750.000 euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 per il **monitoraggio delle attività e dei dati relativi alla difesa del suolo** e per la piena integrazione con il sistema informativo unico e la rete nazionale integrati di rilevamento e sorveglianza.

Da ultimo la **legge finanziaria 2008** (legge 24 dicembre 2007, n. 244) ha introdotto una serie di disposizioni **volte a ridurre il rischio idrogeologico**.

In particolare l'articolo 2, comma 231, ha previsto l'adozione, da parte del Ministro dell'ambiente, di piani strategici nazionali e di intervento per la mitigazione del rischio idrogeologico e per favorire forme di adattamento dei territori, da attuare di d'intesa con le autorità di bacino competenti, le regioni e gli enti locali interessati e tenuto conto dei piani di bacino. Lo stesso comma ha autorizzato la spesa di 265 milioni di euro per ciascuno degli anni del biennio 2008-2009 a valere sulle risorse di cui alla legge n. 183/1989.

La norma in esame ripropone, almeno in parte, gli obiettivi dell'articolo 1 del citato decreto-legge 180/1998 (ora confluito nell'articolo 67 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, cd. codice ambientale) e dell'articolo 16 della citata legge 179/2002, concernenti la realizzazione di programmi di interventi urgenti per la riduzione del rischio idrogeologico (6).

Lo stesso articolo 2, comma 237, al fine di consentire la verifica ed il monitoraggio delle aree ad elevato rischio idrogeologico e la raccolta dei dati ambientali, ha autorizzato il Ministero dell'ambiente a stipulare accordi di programma con altre amministrazioni centrali e periferiche per l'estensione del Piano straordinario di telerilevamento, istituito dall'articolo 27 della legge 179/2002, a tal fine autorizzando la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008. 2009 e 2010.

Il successivo **comma 331** ha previsto l'attivazione, autorizzando una spesa di 3,5 milioni di euro (7) per l'anno 2008, da parte del Ministero dell'ambiente, di un **programma di interventi di difesa del suolo nei piccoli comuni** caratterizzati da significativi fenomeni di dissesto e da estrema perifericità rispetto ai centri abitati di maggiori dimensioni.

Il **comma 332** ha previsto, infine, la definizione e attivazione, da parte del Ministero dell'ambiente sulla base delle richieste dei comuni e delle comunità montane, di un **programma di interventi di manutenzione del reticolo idrografico minore e dei versanti** che privilegi la realizzazione di opere tradizionali e a basso impatto ambientale e che sia **finalizzato**:

alla mitigazione del rischio idrogeologico;

⁽⁶⁾ Finalità analoghe si rinvengono anche nell'articolo 1, comma 432, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (**legge finanziaria 2006**), che destina il 50 per cento delle risorse del Fondo da ripartire per esigenze di tutela ambientale per le finalità di cui al citato decreto-legge 180/1998. A tale scopo, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con le regioni o gli enti locali interessati, definisce ed attiva programmi di interventi urgenti di difesa del suolo nelle aree a rischio idrogeologico.

⁽⁷⁾ Come ridotti dall'articolo 5 del DL n. 93/2008 recante « Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie ».

alla tutela e riqualificazione dell'assetto del territorio;

all'incentivazione alla permanenza delle popolazioni nelle aree di montagna e di collina.

Per l'attuazione della disposizione, viene previsto l'utilizzo del 10 per cento delle risorse destinate, per l'anno 2008, alla difesa del suolo di cui al comma 321.

Si ricorda, quindi, l'articolo 2, comma 134, sull'attività di manutenzione agraria. Essa prevede che le cooperative ed i loro consorzi che esercitino prevalentemente nei comuni montani le loro attività di sistemazione e manutenzione agraria, forestale e, in genere, del territorio e degli ambienti rurali, possano ricevere in affidamento diretto dagli enti locali e dagli altri enti di diritto pubblico, in deroga alle vigenti disposizioni di legge e per un importo non superiore a 190.000 euro per anno, lavori attinenti alla valorizzazione e alla gestione e manutenzione dell'ambiente e del paesaggio – quali la forestazione, la selvicoltura, il riassetto idrogeologico, le opere di difesa e di consolidamento del suolo – nonché servizi tecnici attinenti alla realizzazione di tali opere.

La Commissione ambiente, da parte sua, ha messo in evidenza, anche attraverso la **risoluzione** sul Fondo regionale di Protezione Civile (n. 8-00030) (8) e la **risoluzione** (8-00040) per un **programma pluriennale di interventi per la difesa del suolo** (9), la necessità di rafforzare la prevenzione e la pianificazione degli interventi per la messa in sicurezza del territorio.

In particolare, la seconda **risoluzione sulla difesa del suolo** ha inteso richiamare l'attenzione del Governo sui fenomeni di dissesto idrogeologico che hanno fortemente compromesso il territorio nazionale, rendendo urgente e inderogabile l'attivazione di serie misure di contrasto alla rottura degli equilibri del territorio naturale delle nostre regioni.

Secondo il voto unanime di tutta la Commissione ambiente della Camera, per far fronte a problematiche così complesse ed impellenti, sarebbe necessario prevedere un **programma pluriennale di interventi**, coordinato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da attuarsi da parte degli enti periferici e territoriali competenti per legge. Il valore di tale programma non dovrebbe essere inferiore a **5 miliardi di euro**.

Nel corso della discussione della **risoluzione** (7-00207) (10) per la predisposizione di un **piano di interventi urgenti per la messa in sicurezza dei luoghi colpiti dalle avversità atmosferiche verificatesi nel mese di aprile 2009** in alcune zone del Piemonte, della Lombardia e dell'Emilia Romagna, il Sottosegretario Bertolaso, di fronte alla oggettiva serietà della situazione, anche sotto il citato profilo finanziario, ha riferito **l'intenzione del Governo di predisporre uno**

 $^{(8) $}http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/bollet/chiscobollt.asp?content=/_dati/leg16/lavori/bollet/framedin.asp?percboll=/_dati/leg16/lavori/bollet/200902/0204/html/08/$

⁽⁹⁾ http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/bollet/chiscobollt.asp?content=/_dati/leg16/lavori/bollet/framedin.asp?percboll=/_dati/leg16/lavori/bollet/200904/0421/html/08/

 $^{(10) \} http://www.intra.camera.it/_dati/leg16/lavori/bollet/chiscobollt.asp?content=/_dati/leg16/lavori/bollet/framedin.asp?percboll=/_dati/leg16/lavori/bollet/200910/1013/html/08/$

specifico provvedimento legislativo, con il quale procedere, in primo luogo, alla chiusura dell'emergenza rifiuti in Campania, in secondo luogo, alla definizione completa degli interventi per consentire ai comuni messinesi di uscire dall'emergenza, in terzo luogo, per l'approntamento di un piano nazionale per la messa in sicurezza del territorio dal rischio idrogeologico, da realizzarsi sulla falsariga di quanto già previsto in materia di rischio sismico dall'articolo 11 del decreto-legge n. 39 del 2009, contenente misure urgenti a seguito del terremoto in Abruzzo. Tale provvedimento ha infatti istituito un Fondo per la prevenzione del rischio sismico con uno stanziamento di 44 milioni di euro per l'anno 2010, 145,1 milioni per l'anno 2011, 195,6 milioni per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, 145,1 milioni per l'anno 2015 e 44 milioni per l'anno 2016.

La legge quadro 353/2000 contro gli incendi boschivi. Con la legge 21 novembre 2000, n. 353, Legge quadro in materia di incendi boschivi, l'Italia si è dotata di uno strumento importante nella lotta agli incendi, le cui principali disposizioni riguardano:

il rafforzamento del ruolo delle regioni e degli enti locali: in particolare, le regioni approvano il piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi; nell'ambito dell'attività di prevenzione, possono concedere contributi a privati proprietari di aree boscate, per operazioni di pulizia e di manutenzione selvicolturale, prioritariamente finalizzate alla prevenzione degli incendi boschivi; le regioni curano, inoltre, le attività formative e informative nonché gli interventi di lotta attiva contro gli incendi boschivi (ricognizione, sorveglianza, avvistamento, allarme e spegnimento con mezzi da terra e aerei);

la previsione di una **articolata attività di programmazione** e di **coordinamento** nella lotta attiva contro gli incendi **tra le regioni e lo Stato**;

un nuovo sistema sanzionatorio.

Tra le **funzioni** attribuite agli enti locali, rilevano inoltre quelle dei **comuni**, che **devono provvedere a censire**, tramite apposito **catasto**, **i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio**, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato. Il catasto dovrà essere aggiornato annualmente.

Particolare attenzione nel corpo della legge è dedicato anche alla eliminazione delle cause che originano i cosiddetti incendi per « interessi », attraverso l'introduzione di particolari vincoli sulle aree percorse dal fuoco.

Secondo i dati diffusi da un'apposita **indagine** realizzata dal Dipartimento della Protezione Civile e da Legambiente « *Ecosistemi incendi 2009* » (11), l'Italia ha chiuso il bilancio 2008 con un dato in contro-tendenza rispetto alle ultime stagioni in quanto **gli incendi sono diminuiti del 40 per cento** e anche l'estensione media di ciascun

^{(11) «} Monitoraggio sulle azioni dei Comuni italiani nell'applicazione della legge 353/2000 e nella mitigazione del rischio incendi boschivi », luglio 2009 (http://www.legambiente.eu/documenti/2009/0521_dossiervari/ecosistemaIncendi_2009.pdf).

evento è decisamente risultata più contenuta, ridotta di oltre i due terzi. Nel 2008 infatti si sono verificati complessivamente 6.479 roghi (sono stati 10.614 nel 2007), che hanno percorso 66.145 ettari di territorio, di cui 30.232 boscati e 35.913 non boscati.

La significativa diminuzione del 2008 è riconducibile, come sottolinea l'indagine, al sistema di contrasto del fenomeno sempre più perfezionato sia dal punto di vista organizzativo che tecnico e strumentale. Un sistema divenuto negli anni più efficace grazie a un'attività di prevenzione capillare e diversificata in funzione delle diverse realtà territoriali e anche a una più attenta e consapevole partecipazione della società civile alla tutela del territorio e delle aree boscate.

A fronte di tale risultato positivo, l'analisi dei dati dell'indagine, basatasi sulle su 823 amministrazioni comunali, ha messo in evidenza come solo il 4 per cento di esse applichino pienamente la legge quadro in materia di incendi boschivi.

Risulta invece **buona l'istituzione del catasto** delle aree percorse dal fuoco, **realizzato nell'80 per cento dei comuni presi in esame**.

Molto carente risulta poi l'iniziativa dei comuni sull'informazione alla popolazione: solo il 18 per cento di essi realizza campagne informative specifiche nelle scuole e ai fruitori dei boschi.

Circa un comune su tre interviene sul proprio territorio con le attività di **manutenzione** dei boschi nella prevenzione e nella realizzazione di reti per l'avvistamento dei focolai sul nascere e si è attivato in opere di raccolta e approvvigionamento idrico per i mezzi antincendio.

Buona invece è la situazione delle politiche messe in atto da oltre la metà dei comuni coinvolti dagli incendi per sostenere, con accordi e convenzioni, il volontariato di protezione civile specializzato nell'antincendio boschivo.

L'indagine riporta, quindi la seguente tabella:

APPLICAZIONE DELLA LEGGE 353/2000 E ATTIVITÀ DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO INCENDI BOSCHIVI REALIZZATE DAI COMUNI ITALIANI

Attività	Percentuale Comuni
Piena applicazione della legge 353/2000	4%
Catasto delle aree percorse dal fuoco	80%
Catasto aggiornato nell'ultimo anno	55%
Campagne di informazione alla popolazione	18%
Attività di prevenzione e avvistamento incendi	30%
Supporto al volontariato specializzato nell'antincendio	56%

Alcune modifiche alla legge quadro sono intervenute con la legge finanziaria 2004 (articolo 4, comma 173, della legge 350/2003), attraverso la modifica dei vincoli di edificabilità nei territori colpiti da incendi boschivi.

È stato, infatti, introdotto il **divieto di qualsiasi edificazione per dieci anni su area boschiva** percorsa dal fuoco nel caso in cui i comuni

siano sprovvisti di piano regolatore. È stata, invece, consentita l'attività edilizia, per la realizzazione di edifici o di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive sui soprassuoli che sono stati percorsi dal fuoco, nel caso in cui la loro realizzazione sia stata prevista, in data anteriore all'incendio, dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data, consentendo l'edificazione anche qualora lo strumento urbanistico abbia previsto la possibilità di edificare, ma l'effettiva concessione o autorizzazione non sia stata rilasciata (al momento del verificarsi dell'incendio) (12).

La stessa legge finanziaria ha introdotto, inoltre (articolo 4, commi 17 e 18) ulteriori disposizioni volte anch'esse al contrastare gli incendi boschivi attraverso l'**estensione delle attività per quali il Corpo forestale dello Stato** (CFS) **può attingere ai finanziamenti** disposti con l'articolo 2 del decreto-legge 68/2002, convertito con modificazioni dalla legge 118/2002.

Si ricorda che con il citato decreto-legge 68 erano state previsti finanziamenti a favore dell'attività svolta in tal campo dal Corpo forestale dello Stato pari a una spesa annua di euro 25,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004 (a decorrere dall'anno 2005 da stabilire annualmente con legge finanziaria), e la stipula, da parte delle Amministrazioni competenti, di convenzioni ed accordi per assicurare un efficace presidio estivo antincendio e la prosecuzione degli interventi straordinari del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, anche attraverso l'impiego dei soggetti ammessi a prestare servizio civile. Successivamente, però, al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, con il decreto-legge 168/2004 sono state previste (articolo 6, comma 1) alcune riduzioni di autorizzazioni di spesa, tra le quali quelle della legge quadro sugli incendi boschivi.

Si ricorda, inoltre, che, al fine di porre in essere ogni indispensabile azione di carattere preventivo in materia di lotta attiva agli incendi boschivi, nonché di garantire il funzionale espletamento di tali attività, è stato affidato al Presidente del Consiglio dei ministri il compito di definire i programmi per gli interventi di spegnimento degli incendi boschivi (articolo 1 del decreto-legge 90/2005).

Da ultimo il **decreto-legge 171/2008**, convertito con modificazioni dalla legge 205/2008, reca una disposizione (articolo 4-*decies*) volta a rafforzare la salvaguardia delle aree naturali protette e il contrasto del fenomeno degli incendi, prevedendo una **riorganizzazione dell'attività svolta dal personale del Corpo forestale dello Stato**.

Le emergenze di protezione civile e la legge 225/1992. Come già ricordato, il **Libro bianco** in materia di adattamento ai cambiamenti climatici e il documento sul **riesame della politica comunitaria in**

⁽¹²⁾ Il testo dell'articolo 10, comma 1, della legge quadro prevedeva, invece, da un lato un divieto generale di variazione di destinazione – valido 15 anni – per le zone boschive ed i pascoli i cui soprassuoli siano percorsi dal fuoco e un corrispondente divieto di costruzione – esteso per 10 anni. Dall'altro, permetteva la realizzazione di edifici o di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, prima che fossero decorsi dieci anni dall'incendio, solamente se la relativa autorizzazione o concessione era stata rilasciata in data anteriore all'incendio e sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data. Una tale applicazione non aveva alcun effetto disincentivante dell'attività dolosa (finalità a cui è mirata la normativa di cui all'articolo 10) dal momento che la destinazione urbanistica era precedente (e non successiva) al verificarsi dell'incendio

campo ambientale hanno messo in evidenza la necessità di migliorare il coordinamento delle politiche ambientali dei singoli Paesi.

Tra i temi affrontati in tali documenti una particolare attenzione è stata dedicata alle **emergenze ambientali e di protezione civile**, per le quali la Commissione europea ha proposto **un approccio integrato a livello comunitario**.

In tale ambito, l'Italia è uno dei Paesi europei maggiormente colpiti da disastri naturali.

Dai dati presentati nell'Annuario dei dati ambientali 2008, pubblicato dall'ISPRA (13), emerge che l'Italia è caratterizzata da un territorio fragile per quanto concerne il dissesto idrogeologico: circa il 10 per cento è classificato a elevato rischio per alluvioni, frane e valanghe e più di 2/3 delle aree esposte a rischio interessano centri urbani, infrastrutture e aree produttive. Le dimensioni del fenomeno vengono rese chiaramente se si considera che, negli ultimi 50 anni, sono stati spesi per sopperire ai danni, limitatamente ai fenomeni alluvionali, più di 16 miliardi di euro, circa il 10 per cento del territorio italiano e più dell'80 per cento dei comuni italiani sono interessati da aree a forte criticità idrogeologica.

Un altro recente rapporto « Ecosistema rischio 2008 – Monitoraggio sulle attività delle amministrazioni comunali per la mitigazione
del rischio idrogeologico », a cura del Dipartimento della Protezione
Civile e di Legambiente (14), sottolinea come il rischio frane e alluvioni
interessa praticamente tutto il territorio nazionale: sono, infatti, ben
5.581 i comuni a rischio idrogeologico, il 70 per cento del totale dei
comuni italiani, di cui 1.700 a rischio frana, 1.285 a rischio di
alluvione e 2.596 a rischio sia di frana che di alluvione. Il territorio
è reso ancora più fragile dall'abusivismo, dal disboscamento dei
versanti e dall'urbanizzazione irrazionale. Sono la Calabria, l'Umbria
e la Valle d'Aosta le regioni con la più alta percentuale di comuni
classificati a rischio (il 100 per cento del totale), subito seguite dalle
Marche (99 per cento) e dalla Toscana (98 per cento).

Per far fronte alle emergenze ambientali derivanti da una serie di calamità naturali – tra le quali le eccezionali ondate di maltempo, gli eventi meteomarini, le precipitazioni nevose, i fenomeni di siccità con conseguenti incendi boschivi, nonché altre tipologie di emergenze (crolli di edifici, viadotti eccetera) – il Governo ha dichiarato o prorogato, nel corso della XVI legislatura, circa 60 stati di emergenza (15).

Di seguito si riporta, in estrema sintesi, la **normativa vigente alla quale si ricorre al verificarsi delle calamità naturali**, al fine di poter fronteggiare con tempestività lo stato di emergenza.

La normativa per affrontare l'emergenza. Si ricorda che sebbene siano molti i soggetti titolari di un qualche potere in caso di « emergenza sul territorio » per calamità naturali e sebbene il fulcro della risposta dello Stato sia il Servizio nazionale di protezione civile,

 $^{(13) \}qquad http://www.apat.gov.it/site/it-IT/APAT/Pubblicazioni/Annuario_dei_dati_ambientali/Documento/annuario_08.html \#Sommario.$

⁽¹⁴⁾ http://www.protezionecivile.it/cms/attach/editor/Ecosistema_Rischio_2008.pdf

⁽¹⁵⁾ Tali dati non tengono conto degli stati di emergenza dichiarati nel settore dei rifiuti e nel settore del traffico e della mobilità.

l'uso degli strumenti straordinari presuppone comunque che l'emergenza venga prima formalizzata dal Consiglio dei ministri.

Conseguentemente, al verificarsi delle calamità naturali, la normativa vigente prevede l'attivazione di mezzi di intervento straordinari previsti dall'articolo 5 della legge 225/1992. Spetta, quindi, al Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, deliberare lo stato di emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale in stretto riferimento alla qualità ed alla natura degli eventi.

Possono inoltre essere emanate anche **ordinanze** finalizzate a evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o cose.

Nel caso in cui siano emanate in deroga alle leggi vigenti, le ordinanze devono essere motivate, contenere l'indicazione delle principali norme derogate, pubblicate sulla G.U. e trasmesse ai sindaci interessati per l'ulteriore pubblicazione locale. I provvedimenti in questione sono, in sintesi, adottabili dal Presidente del Consiglio ovvero, su sua delega, dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, i quali possono avvalersi di commissari delegati (straordinari), indicando il contenuto della delega, i tempi e le modalità di esercizio della medesima.

Si ricorda, infine, che con le ordinanze di urgenza possono anche essere **mobilitate risorse** finanziarie, a valere su un apposito Fondo (il **Fondo per la protezione civile**, alimentato annualmente con la legge finanziaria.

Superata la fase di prima emergenza, cui si fa fronte con le ordinanze che seguono alla dichiarazione dello stato di emergenza, il Governo sulla base dell'accertamento dell'effettiva entità dei danni, di solito provvede anche mediante decreti legge attraverso i quali destina nuove risorse finanziarie per la prosecuzione degli interventi e all'opera di ricostruzione nei territori colpiti.

Nella XIV legislatura è stato introdotto un **nuovo potere straordina- rio** che dà la facoltà, qualora si verifichino casi di eccezionali gravità (da valutarsi in relazione al « rischio di compromissione dell'integrità della vita »), al Presidente del Consiglio dei Ministri, anche prima della dichiarazione dello stato di emergenza (prevista finora come condizione preliminare dalla legge 225) e quindi prima delle riunione e della deliberazione del Consiglio dei Ministri, di **attribuire i poteri straordinari di ordinanza ad un suo delegato**. Ciò consente di anticipare gli interventi in deroga alle norme vigenti anche rispetto alla prima riunione del Consiglio dei Ministri e quindi di operare efficacemente immediatamente dopo il verificarsi dell'evento (articolo 3 del decreto legge 245/2002, convertito con modificazioni dalla legge 286/2002).

Nella XV legislatura sono state istituite **due nuove strutture** operative presso il Dipartimento della protezione civile: la **Piattaforma** nazionale per la riduzione del rischio da disastri e la Consulta nazionale del volontariato di protezione civile.

La prima è stata istituita con **decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 gennaio 2008** (16), in attuazione degli impegni

⁽¹⁶⁾ Pubblicato nella G.U. n. 57 del 7 marzo 2008 ed errata-corrige pubblicato nella GU n. 64 del 15 marzo 2008.

internazionali presi in occasione della « Conferenza mondiale sulla riduzione dei disastri » svoltasi a Kobe nel gennaio 2005. Ad essa sono affidati una serie di compiti tra cui quelli di rappresentare la posizione nazionale in tema di riduzione del rischio da disastri nelle istanze internazionali preposte, promuovere il rafforzamento e la diffusione della cultura di prevenzione e consapevolezza del rischio e di facilitare l'integrazione delle attività di riduzione del rischio delle politiche nazionali di sviluppo, previste nei programmi di sviluppo internazionali o bilaterali.

La Consulta nazionale del volontariato di protezione civile, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008 (17), svolge compiti di ricerca e di approfondimento su tematiche relative alla promozione, alla formazione ed allo sviluppo del volontariato di protezione civile, nonché per il coordinamento operativo con le altre componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile.

Nell'attuale legislatura sono state apportate alcune modifiche organizzazione del Dipartimento della protezione civile con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 luglio 2008 (18) in relazione alle accresciute esigenze operative e funzionali dello stesso.

Inoltre con la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2008 (19) sono stati forniti alcuni indirizzi operativi per la gestione delle emergenze.

Da ultimo il **decreto-legge 208/2008**, convertito con modificazioni dalla legge 13/2009, reca alcune disposizioni (articolo 8, comma 5) volte a modificare l'articolo 5 della legge 225/1992 relativo alle modalità di rendicontazione dei Commissari all'emergenza.

2. Il programma dell'indagine.

Il 23 settembre 2008 la Commissione ha deliberato, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, lo svolgimento di un'indagine conoscitiva sulle politiche per la tutela del territorio, al difesa del suolo e il contrasto agli incendi boschivi.

Il Parlamento ha sempre manifestato un **forte interesse verso le politiche di tutela del territorio**, che richiamano, in una visione strettamente tecnica, i temi della difesa del suolo e della prevenzione del dissesto idrogeologico, ma che investono anche, in una impostazione più ampia e sistematica, la gestione « a tutto campo » delle opere e degli interventi di tutela del territorio, a cominciare da quelli relativi alla lotta agli incendi boschivi.

Con riferimento alle tematiche più generali, risale alla XIII legislatura una importante indagine conoscitiva sulla difesa del suolo, condotta congiuntamente dalla VIII Commissione della Camera e dalla 13a Commissione del Senato, con la quale il Parlamento italiano ha inteso fare il punto – in particolare – sulla legge quadro sulla difesa del suolo n. 183 del 1989, verificando il funzionamento di una normativa che ha avuto il merito di promuovere una pianificazione

⁽¹⁷⁾ Pubblicato nella G.U. n. 61 del 12 marzo 2008.

⁽¹⁸⁾ Pubblicato nella G. U. 18 dicembre 2008, n. 295.

⁽¹⁹⁾ Pubblicato nella G.U. n. 36 del 13 febbraio 2009.

di lungo periodo delle complesse attività di prevenzione del rischio idrogeologico e di manutenzione del territorio, individuando il « bacino idrografico » quale unità territoriale di riferimento per l'azione pianificatoria di settore, affidata ad autorità pubbliche di bacino, dotate di una competenza gerarchicamente sovraordinata a tutte le altre (almeno per quanto riguarda gli interventi di difesa del suolo) e geograficamente estesa fino a coprire l'intero bacino idrografico.

L'indagine ha consentito di acquisire un quadro di riferimento che le stesse Commissioni giudicavano insoddisfacente, non solo nella attuazione degli obiettivi più ampi della legge 183 (la pianificazione di bacino), ma anche nell'adozione di quegli strumenti intermedi di pianificazione (**i piani stralcio**) che erano stati **introdotti dalla legge 493 del 1993** allo scopo di rendere più flessibile il sistema e di dare avvio alla effettiva attuazione della legge 183.

I fattori principali di tale ritardo venivano individuati in una difficoltà di cooperazione fra Stato e regioni e nella esiguità di risorse finanziarie a fronte delle dimensioni del problema.

Pertanto, nelle conclusioni dell'indagine si auspicava che il conferimento di funzioni amministrative a regioni ed enti locali fosse attuato « preservando in ogni caso l'unitarietà dei bacini idrografici ». Inoltre, pur nella conferma di un giudizio complessivamente positivo sull'impianto della legge 183, si giudicava opportuno un intervento di manutenzione normativa su alcuni aspetti, fra cui la distinzione fra i diversi livelli di bacino (nazionale, interregionale e regionale), valutando, al contrario, auspicabile un modello unico di bacino idrografico che assegnasse un ruolo centrale alla regione, pur mantenendo la presenza insostituibile dello Stato per il coordinamento di una politica complessiva di difesa del suolo.

Da ultimo veniva posta l'esigenza di **rafforzare il ruolo dell'Autorità di bacino**, dotandola da un lato di nuove competenze – fra le quali il rilascio delle concessioni di derivazione di acque pubbliche – e dall'altro di autonomia finanziaria, mentre, in merito agli strumenti di intervento, si rilevava che il fulcro su cui convergevano tutte le carenze e le criticità della difesa del suolo fosse rappresentato dal ritardo nella pianificazione di bacino.

L'indagine conoscitiva della XIII legislatura, peraltro, si concluse poche settimane prima dell'emanazione del decreto legislativo n. 112 del 1998, che aveva, tra le altre, anche la finalità – auspicata dalle Commissioni nei documenti conclusivi dell'indagine – di favorire l'attuazione della stessa legge n. 183, soprattutto attraverso l'attribuzione allo Stato della funzione di programmazione e finanziamento degli interventi di difesa del suolo, dove – pur nell'indirizzo generale di decentramento che caratterizza l'intero decreto legislativo, peraltro rafforzato dalla successiva entrata in vigore del nuovo Titolo V della Costituzione – si confermava tuttavia come imprescindibile una funzione statale di definizione di priorità negli interventi di difesa del suolo. Allo stesso tempo, veniva ribadita la centralità degli organi di governo dei bacini idrografici, unici soggetti in grado di gestire il complesso ambito territoriale di riferimento e di svolgere un ruolo di cerniera tra i diversi soggetti istituzionali in campo.

Un nuovo impulso al miglioramento del quadro normativo è, quindi, venuto con il decreto legge n. 180 del 1998, che ha introdotto

una serie di strumenti intermedi (prima di giungere al piano di bacino vero e proprio) e ha programmato misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico, attraverso la zonizzazione del territorio.

Pertanto, il quadro normativo che emerge al termine della XIII legislatura indica una situazione italiana in materia di prevenzione dei rischi idrogeologici abbastanza solida sotto il profilo degli strumenti conoscitivi e, in parte, anche di quelli operativi.

Ulteriori miglioramenti vengono, invece, auspicati nel raccordo tra le numerose competenze (statali, regionali, locali) che incidono sulla difesa del suolo e che spesso creano sovrapposizioni e « accavallamenti » procedurali, nonché nel « nodo » delle risorse finanziarie che dovrebbero essere investite nel settore, che hanno proporzioni davvero considerevoli rispetto a quelli che sono i vincoli di bilancio del nostro Paese.

Sul finire della XIV legislatura, un nuovo assetto organizzativo del settore è stato realizzato con la Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (cd. Codice ambientale), che ha inteso recepire nell'ordinamento interno la direttiva europea 2000/60/CE (cosiddetta « direttiva acque ») riorganizzando in misura penetrante il quadro amministrativo disegnato dalla legge n. 183 del 1989 sui bacini idrografici.

La **novità più rilevante**, dal punto di vista dell'assetto organizzativo, recata dalla riforma – che è stata, peraltro, oggetto di significative critiche (per lacune e soluzioni di incerta efficacia) da parte di numerose regioni e da diversi addetti ai lavori ed è, allo stato, sospesa a seguito di un intervento correttivo adottato nella XV legislatura da parte del Governo – è contenuta nell'articolo 63, che istituisce in ciascun distretto idrografico **l'Autorità di bacino distrettuale** e intende sopprimere le Autorità di bacino previste dalla legge n. 183.

La riforma – come già detto – è attualmente in fase di sospensione, per cui le stesse Autorità di bacino esistenti – pur a fronte di un quadro di sostanziale instabilità normativa – continuano a mantenere la loro operatività; in ogni caso, le politiche per la difesa del suolo e per la gestione dell'assetto idrogeologico del territorio (a prescindere da quale sarà il destino dei possibili interventi correttivi del citato decreto legislativo n. 152) mantengono inalterata tutta la loro rilevanza, richiedendo – semmai – un rinnovato impegno programmatorio e un serio monitoraggio, anche a livello parlamentare, degli aspetti procedurali, organizzativi, finanziari e strutturali, non ultimo quello dei rapporti tra strutture centrali e periferiche.

Al contempo, occorre rilevare come alle misure per la tutela del territorio e della difesa del suolo siano direttamente connesse anche gli interventi per fronteggiare gli **incendi boschivi** (tuttora, in larga parte, di matrice dolosa).

Sulla rilevante tematica degli incendi boschivi si è infatti concentrata ripetutamente la VIII Commissione nel corso delle ultime legislature.

L'acquisizione dai soggetti competenti di un quadro organico del problema intende dare al Parlamento l'opportunità di comprendere quali siano i punti di forza e gli elementi di debolezza del sistema, imperniato sulla legge quadro sugli incendi boschivi (legge n. 353 del 2000), la cui completa attuazione non risulta pienamente assicurata

da tutti gli organismi coinvolti e il cui possibile aggiornamento appare, in taluni punti, fortemente auspicato dai soggetti più direttamente interessati.

In particolare, dopo i risultati positivi conseguiti nella predisposizione, da parte dei comuni, del catasto delle aree colpite da incendi e dei piani comunali di emergenza, da più parti si prospetta l'opportunità di procedere ad **una più puntuale definizione legislativa dei compiti e delle responsabilità delle operazioni di spegnimento degli incendi** (da perseguire, anzitutto, con interventi di semplificazione e di razionalizzazione delle competenze e delle procedure vigenti), anche per evitare, in futuro, di dover ricorrere a provvedimenti emergenziali, che in passato si sono resi indispensabili per superare i problemi esistenti in termini di frammentazione di competenze, di insufficiente coordinamento delle attività e di scarsa chiarezza nella definizione della « linea di comando » nelle diverse situazioni.

Sotto questo profilo, la Commissione ha inteso valutare, in una visione il più possibile ampia e articolata della nozione di difesa del suolo, anche il funzionamento della legge quadro sugli incendi boschivi e verificare come – partendo dai dati certamente incoraggianti che emergono dalla stagione estiva appena trascorsa – sia possibile evitare, per il futuro, situazioni di particolare gravità come quelle che hanno interessato, nell'estate del 2007, alcuni territori del Mezzogiorno e, in particolare, le regioni Puglia, Calabria e Sicilia. Pertanto, le audizioni si sono concentrate non soltanto sul contesto della programmazione degli interventi per la gestione del suolo e dei bacini e la prevenzione del dissesto idrogeologico, ma anche sulle misure per la tutela del territorio rispetto al rischio causato dagli incendi.

L'indagine ha inteso verificare gli elementi positivi delle politiche per la difesa del suolo e le sue criticità, nella prospettiva di una crescente valorizzazione del ruolo di programmazione, pianificazione e gestione territoriale dei diversi soggetti coinvolti, nonché di un sostegno parlamentare ai fini del miglioramento dei dati nazionali complessivi sull'attività di prevenzione del dissesto idrogeologico.

In tale contesto, peraltro, è stato approfondito il quadro normativo di riferimento, come modificato dal sopra citato Codice ambientale, e sono state valutate eventuali modifiche e integrazioni da apportare alla legislazione vigente in sede parlamentare.

Al contempo, l'indagine ha inteso valutare l'evoluzione che la materia ha subito a livello comunitario, anche alla luce della nuova legislazione prodotta in sede di Unione europea.

L'indagine si è concretamente avviata il 7 ottobre 2008 con l'audizione dei rappresentanti del Corpo forestale dello Stato, ed è quindi proseguita con le audizioni dei rappresentanti:

della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nella seduta del 15 ottobre 2008; del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, nella seduta del 16 ottobre 2008; dell'ANCI e dell'UNCEM nella seduta del 30 ottobre 2008; dell'UPI nella seduta del 4 novembre 2008; del Comitato per la Vigilanza sull'uso delle risorse idriche, nella seduta del 4 novembre 2008; delle Autorità di Bacino di rilievo nazionale nelle sedute del 5 e del 10 febbraio 2009; dell'Agenzia interregionale per il fiume Po (AIPO) nella seduta dell'11 febbraio 2009; delle

Autorità di Bacino di rilievo regionali e interregionali, nella seduta del 12 febbraio 2009; di Telespazio Spa, nella seduta del 21 aprile 2009; dell'Associazione nazionale bonifiche, irrigazioni e miglioramenti fondiari (ANBI) e dell'Associazione per la difesa del suolo e delle risorse idriche, nella seduta del 7 maggio 2009; di Confedilizia, nella seduta del 27 maggio 2009; della Gestione commissariale ex Agensud, nella seduta del 1 luglio 2009; del Sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare on. Roberto Menia, nelle sedute del 16 e del 22 luglio 2009; del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, dott. Guido Bertolaso, nella seduta del 29 luglio 2009; del Ministro per le politiche agricole, forestali e alimentari, on. Luca Zaia, nella seduta del 23 settembre 2009; di Legambiente e Movimento Azzurro, nella seduta del 24 settembre 2009. Il ciclo di audizioni si è infine concluso con l'audizione del professor Paolo Pileri del Politecnico di Milano, di rappresentanti dell'Istituto nazionale di urbanistica (INU) e di Legambiente (quali enti promotori dell'Osservatorio nazionale sui consumi di suolo), nella seduta del 15 ottobre 2009.

3. Le risultanze delle audizioni.

3.1. La tutela del territorio e la difesa del suolo.

Nel corso delle audizioni è emersa la necessità di evitare che la grave situazione di degrado territoriale peggiori ulteriormente e di ridurre il grado di rischio idrogeologico esistente.

Innanzitutto, il Sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, on. Menia, ha messo in evidenza come l'estensione delle aree a criticità idrogeologica del territorio italiano è pari al 9.8 per cento del territorio nazionale (dati di alta criticità idrogeologica desunta dai PAI predisposti), dei quali il 6.8 per cento coinvolge direttamente zone con beni esposti (centri urbani, infrastrutture, aree produttive, ecc.) strettamente connessi con lo sviluppo economico del Paese.

Il **fabbisogno** necessario per la realizzazione degli interventi per la sistemazione complessiva delle situazioni di dissesto sull'intero territorio nazionale (dati desunti da PAI, piani straordinari e piani decennali), suddiviso per i settori Centro-Nord e Mezzogiorno, ammonta a complessi **44 miliardi di euro**: di cui, 27 per il Centro-Nord, 13 per il Mezzogiorno e 4 per il settore del patrimonio costiero.

Contestualmente il **Sottosegretario** di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri e **Capo del Dipartimento della protezione civile**, dott. Bertolaso, ha ricordato che la somma di tutte le richieste di intervento finanziario da parte dello Stato presentata dalle regioni per le emergenze di protezione civile verificatesi negli ultimi otto mesi è pari a **4,6 miliardi di euro**.

Tutti gli auditi hanno quindi sollecitato **uno stanziamento a regime** per una **politica di messa in sicurezza del territorio**: in tal senso, è stato chiesto **il ripristino degli stanziamenti** della legge n. 183 del 1989 **a favore dei piani triennali** per la messa in sicurezza, che consentivano di programmare gli interventi sul triennio e di realizzarli.

Allo stesso tempo, gli auditi hanno rilevato la necessità di evitare che la politica di difesa del suolo sia fondata soltanto su interventi di emergenza: viceversa, l'azione di difesa del suolo deve essere perseguita attraverso la **prevenzione**, vale a dire attraverso la **manutenzione** delle opere, degli impianti e del suolo al fine di ridurre il rischio idraulico.

L'Anci – in particolare – ha sollecitato una maggiore attenzione rivolta al tema della prevenzione, sottolineando come gli investimenti per il sistema della protezione civile, anche se non riguardano operazioni fruibili immediatamente ai fini della raccolta del consenso, sostanzialmente riguardano investimenti che prefigurano città nelle quali i cittadini potranno vivere in condizioni di maggiore sicurezza.

Sotto questo profilo, è stata anche evidenziata la necessità di coordinare la pianificazione per la difesa del suolo con le leggi urbanistiche e con i piani regolatori, soprattutto con quelli urbanistici comunali, e non soltanto con i grandi piani territoriali. Spesso, infatti, gli enti locali – per motivazioni politiche, quali ad esempio l'approvazione dei piani urbanistici o la destinazione delle aree edificabili – non attuano il principio della prevenzione e, a volte, gli interventi pubblici – scuole, caserme, ospedali, stazioni – vengono costruiti in aree residuali, quali quelle in prossimità dei fiumi.

Inoltre, **gli oneri di urbanizzazione** vengono speso usati per ripianare i bilanci dei comuni e questo spinge i comuni a costruire per fare cassa, anche a scapito di una corretta gestione del territorio.

Altri hanno ricordato il fenomeno dell'abusivismo edilizio – chiamando in causa le responsabilità dei privati e degli enti territoriali – e della mancanza dei controlli su tale pericoloso fenomeno, anche in occasione di sanatorie successive. Al riguardo, Confedilizia ha auspicato una riduzione dei controlli formali e burocratici per concentrare, invece, le risorse in controlli sul territorio.

Sotto questo profilo, l'Osservatorio nazionale sui consumi di suolo, promosso da Politecnico, INU e Legambiente, ha messo in evidenza la questione del consumo di suolo e la necessità di introdurre norme – di carattere statale e regionale – volte a favorire la trasformazione delle aree dismesse, anche attraverso la leva fiscale o il divieto di utilizzare nuove aree laddove vi siano aree da recuperare.

In tale ambito l'**Anci** ha sollecitato, oltre all'**istituzione di un fondo unico**, che assicuri la possibilità di un governo complessivo del territorio, una maggiore chiarezza – ed una più ampia condivisione, anche a livello locale – in merito ai **criteri di riparto delle risorse** adottati dal Ministero dell'ambiente, ricordando che l'ultimo riparto è stato effettuato sulla base di una lista stilata unicamente dalle regioni, senza che vi fosse né condivisione né conoscenza delle priorità reali avanzate dalle autonomie locali.

D'altro canto, **l'Upi** ha precisato che l'articolo 16 della legge n. 179 del 2002, che consente l'erogazione dei fondi direttamente agli enti locali e territoriali sulla base delle necessità e delle emergenze, ha contribuito, insieme alla progressiva riduzione degli stanziamenti, a provocare **una gestione delle risorse non in linea con le pianificazioni territoriali**.

L'Uncem ha ribadito che la presenza operosa dell'uomo in montagna, in condizioni adeguate di sviluppo complessivo e compe-

titivo del territorio, è il fattore decisivo che consente la tutela ambientale e la salvaguardia dei suoli. Ha quindi sottolineato l'esigenza di introdurre elementi di miglioramento della conoscenza dei fenomeni, nonché di mitigazione dei rischi locali. In proposito, al fine di migliorare lo stato della conoscenza del territorio, fin dai primi anni '90, l'Uncem – di concerto con il Dicastero dell'agricoltura – ha sviluppato il sistema informativo della montagna (SIM), realizzato grazie alle previsioni dell'articolo 24 della legge n. 97 del 1994. Il SIM è oggi diffuso presso la generalità degli enti locali montani e quasi tutte le comunità montane, per un totale di circa mille centri di servizio dislocati anche presso le regioni, gli enti parco naturali, i comuni montani dei parchi e gli uffici periferici del Corpo forestale dello Stato.

Si è auspicato un rafforzamento della sussidiarietà verticale, con l'attribuzione da parte delle regioni delle funzioni ai livelli di governo adeguati in un contesto di armonizzazione e cooperazione istituzionale, nonché valorizzando i casi nei quali i piccoli comuni hanno delegato tali funzioni ad un livello associato. Nella fattispecie si pensi che circa 120 comunità montane hanno ricevuto la delega alla Protezione civile da parte degli oltre 2 mila comuni a loro associati, ferme restando le potestà in capo al sindaco come autorità locale di protezione civile.

Con riferimento alla sussidiarietà orizzontale, risulta fondamentale il coinvolgimento dei privati nella gestione e manutenzione del territorio, anche con il fine della riduzione del rischio incendio boschivo. A ciò può concorrere, per gli ambiti montani, un rafforzamento delle destinazioni del piano di sviluppo rurale 2007-2013 per singola regione e per le misure e gli assi che consentono a imprese agricole, coltivatori, privati cittadini possessori di boschi, cooperative sociali e di scopo presenti sul territorio, di accedere agevolmente ai fondi europei previsti, magari sviluppando sinergie con strumenti di finanziamento ordinario nazionale, regionale e locale (si pensi all'utilizzo degli accordi di programma, strumento molto utile e ormai sufficientemente conosciuto e di facile implementazione).

Nel corso delle audizioni, è infatti emerso che le foreste italiane sono cresciute dal 1985 a oggi, passando da 8,5 a circa 10,5 milioni di ettari: **un terzo del territorio italiano è quindi forestale**. Tuttavia è stato rilevato che l'Italia è un Paese ricco di boschi poveri, non curati: in un territorio abbandonato non sono curate le scoline, gli alberi, il sottobosco e, di conseguenza, gli alberi sono più soggetti a malattie e (per l'accumulo di necromasse) anche agli incendi.

L'**Upi**, ricordando che lo **spopolamento** produce una mancata gestione del suolo, delle aree boschive e della regimentazione delle acque e, quindi, un aumento del pericolo di incendi, **ha sollecitato** una forte azione di tutela del territorio, intesa come **tutela della permanenza delle comunità locali**.

Nel contesto di una generale opera di riorganizzazione della filiera, l'Uncem ha suggerito di promuovere maggiore consapevolezza e responsabilità, in seno alle regioni (sempre con pieno rispetto dell'autonomia istituzionale e politica), della necessità di ricondurre ad una unica delega politica-istituzionale la filiera della « sicurezza territoriale ». In questo senso si cita l'esperienza positiva della regione

Emilia-Romagna (ma anche di altre regioni) che ha uno specifico assessorato alla difesa del suolo e della costa e alla Protezione civile, il quale ricomprende anche la lotta agli incendi boschivi.

Altri hanno sottolineato il **ruolo svolto da enti intermedi**, ad esempio i **consorzi di bonifica**, che operano con risorse proprie, non pubbliche. Questi ultimi, tra l'altro, nel rivendicare il proprio contributo alla difesa del suolo, hanno lamentato l'esclusione dalle loro competenze della manutenzione delle strade.

In linea generale, è emersa l'esigenza di interventi concertati e condivisi, con una forte cooperazione interistituzionale tra i diversi soggetti, ciascuno per il proprio ruolo, in linea peraltro con i principi di un « robusto federalismo cooperativo » da attuarsi ai sensi della legge n. 59 del 1997 e del decreto legislativo n. 112 del 1998, al fine di rendere sempre più omogenei e diffusi gli interventi di manutenzione territoriale. Tale impostazione risponde altresì al richiamo della sentenza della Corte costituzionale n. 85 del 1990 alla « leale collaborazione tra Stato e regioni ».

Sul punto, l'**AIPO** ha proposto di mantenere in capo allo Stato « una regia alta » — la verifica sull'attuazione, le direttive generali, il controllo della pianificazione e della sua congruenza — mentre la realizzazione degli interventi dovrebbe rimanere a livello locale, anche con accordi tra regioni.

Da parte sua, **Confedilizia** ha sollecitato una **razionalizzazione del sistema**, sia a garanzia dell'efficacia degli interventi di prevenzione o di emergenza, sia a beneficio della spesa pubblica e dei suoi effetti sui cittadini, soprattutto con riferimento agli esborsi che vengono loro richiesti.

Alcuni auditi hanno rilevato come esistano due modi per ridurre il rischio idrogeologico: uno è quello di diminuire il pericolo, peraltro considerato molto difficile per via di un eccesso di interventi correttivi; l'altro è quello di delocalizzare il soggetto a rischio. La politica di prevenzione viene attuata, infatti, anche attraverso il recupero degli ambiti fluviali, ossia la restituzione al fiume delle sue pertinenze naturali, ove l'uomo ha impropriamente edificato. In tal senso è stato auspicato un intervento dello Stato volto a riacquisire pertinenze fluviali per restituirle al demanio.

Al riguardo i rappresentanti di Legambiente hanno citato l'esempio del piano di bacino dell'Arno, che è riuscito a diminuire dell'80 per cento la spesa per la riduzione del rischio idrogeologico nel proprio territorio, rispetto a un investimento iniziale di 1,6 miliardi di euro, attraverso la sostituzione degli interventi strutturali, spesso molto costosi – come costruzione di argini, cementificazione o altro – con una **programmazione** « leggera », che comprende l'informazione della popolazione, lo sviluppo dei sistemi di protezione civile, ma anche i vincoli di uso del territorio e delocalizzazioni, ossia tutti interventi che comportano una spesa minore e spesso sono anche più efficaci.

Nell'ambito dell'indagine, è stata inoltre rappresentata l'urgenza di trovare adeguate soluzioni alla questione delle **acque**, della riorganizzazione dei distretti idrografici e del varo di politiche utili per individuare meccanismi strutturali d'intervento legati non solo alle situazioni di emergenza.

Riguardo alla **riforma dei distretti idrografici** prefigurata dal decreto legislativo n. 152 del 2006, è emersa la necessità di un dialogo fra il Ministero dell'ambiente e le regioni per una revisione dell'impianto normativo e organizzativo. Da più parti è stato infatti prospettato il rischio che la definizione di distretti troppo ampi rispetto alla dimensione effettiva dei bacini possa impedire di attuare un'adeguata pianificazione degli interventi territoriali: coinvolgimento di prossimità degli enti territoriali che è fondamentale, tra l'altro, per integrare la pianificazione di bacino con la pianificazione territoriale di scala più generale.

L'**Upi**, in particolare, ha auspicato un ripensamento in merito all'applicazione della direttiva 2000/60, prevedendo un'articolazione degli organi della pianificazione di bacino che tenga conto della **specifica realtà italiana**.

Rispetto ai profili organizzativi, sono state messe in evidenza alcune incongruenze del decreto n. 152 del 2006 che, nel mantenere la struttura del piano di protezione idrogeologica previsto dalla legge n. 183 del 1989 con l'intento di osservare l'attuazione della direttiva comunitaria 2000/60, ha introdotto il piano di gestione, stabilendo un rapporto tra i due piani che, in realtà, non sembra esistere. Infatti, mentre la descrizione dei contenuti del piano idrogeologico è prettamente di natura idrogeologica, quella dei contenuti del piano di gestione – che ricalca il contenuto dell'allegato della citata direttiva comunitaria – tratta problemi totalmente differenti, prevalentemente legati alla qualità e solo parzialmente al bilancio idrico, e non risolve il problema del rapporto tra la pianificazione di bacino e i piani di tutela regionali.

Altri hanno ricordato come il piano di gestione ai sensi della direttiva n. 2000/60/CE sia qualcosa di diverso rispetto ai piani di tutela, non tanto perché si pone in contraddizione con essi, bensì per il fatto che introduce l'analisi economica e la pianificazione quantitativa e qualitativa.

In ogni caso, le Autorità elaborano i propri piani di gestione partendo dagli strumenti di pianificazione vigenti a livello distrettuale e sub distrettuale: in particolare i piani di tutela delle acque, di competenza regionale, e i piani per l'assetto idrogeologico (PAI), di competenza delle Autorità stesse.

Il **Sottosegretario Menia** ha ricordato come il **Piano di bacino** si sia affermato come **strumento principale di pianificazione delle risorse secondo un approccio integrato** di difesa del suolo, tutela e risanamento delle acque, fruizione e gestione del patrimonio idrico. Ha inoltre sottolineato la rilevanza dell'impegno in materia di difesa del suolo e tutela del territorio ai fini della **prevenzione dei fenomeni di siccità e desertificazione**.

Un'ulteriore questione connessa con la gestione dei bacini riguarda le **concessioni**. Alcuni hanno evidenziato che in un momento in cui dovrebbero essere predisposte misure per promuoverne il risparmio, **lo strumento giuridico della concessione è inadatto** e produce conseguenze negative. Tra l'altro, è stato ricordato che esiste un gran numero di concessioni scadute, in regime di *prorogatio*, che andrebbero riviste e adeguate alla nuova situazione del rapporto tra bisogni e disponibilità.

Sull'utilizzo razionale delle acque in agricoltura, i consorzi di bonifica hanno richiamato alcuni interventi, quali la trasformazione in impianti tubati delle canalette a cielo aperto ovvero la realizzazione di un progetto nazionale, denominato Irrinet, per fornire, attraverso un collegamento telematico o con SMS, notizie sulla situazione meteorologica ai consorziati.

Il Commissario ad acta per la gestione delle attività della soppressa Agensud trasferite al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ha sollecitato un impegno delle Regioni a misurare l'acqua effettivamente erogata per farla pagare in base al consumo e non, come spesso avviene oggi, « a ettaro tipo ». Basti pensare all'agricoltore che, pagando una quota fissa per l'acqua che utilizza, tenderà a risparmiare solo se adotta un comportamento virtuoso, mentre se fosse tenuto a pagare in funzione dei volumi effettivamente erogati, potrebbero ricavarsi maggiori risparmi.

Dal canto loro, le Autorità di bacino hanno messo in evidenza due criticità: da un lato, la necessità di superare la frammentazione attraverso l'opportuna razionalizzazione del sistema di governance complessivo e della difesa del suolo; dall'altro, l'esiguità delle risorse investite nel settore, difficoltà che persiste tuttora, anche con riguardo alla continuità del finanziamento. Su tale ultima questione le Autorità hanno evidenziato l'evoluzione dell'approccio nella pianificazione recato dalla direttiva comunitaria 2007/60/CE (la cosiddetta « direttiva alluvioni »), che, per la prima volta, affronta la gestione del rischio e non della sua eliminazione o di una soluzione permanente del problema, che comporta non soltanto uno stralcio tematico o territoriale ma anche una opportuna calibratura dell'aspetto economico tale da poter essere accettabile per le risorse economiche del Paese. In tale quadro, occorrerebbe passare dal rischio qualitativo al rischio quantitativo, introducendo criteri di tollerabilità e di accettabilità: unicamente valutando il rischio quantitativo si possono individuare le priorità degli interventi.

Altri hanno suggerito di **premiare i comportamenti virtuosi**, attribuendo le risorse unicamente a coloro che osservano le norme, investendo in modo corretto, piuttosto che a coloro ricostruiscono in aree a rischio.

In ogni caso, tenuto conto delle caratteristiche fisiche del territorio, nonché del frequente ripetersi di movimenti franosi e di fenomeni di esondazione, è stata ribadita la necessità – accanto alla programmazione triennale – di prevedere una programmazione annuale degli interventi, a supporto dei piani di bacino, con un continuo aggiornamento dei programmi di intervento. In tale ambito, l'Associazione nazionale bonifiche, irrigazioni e miglioramenti fondiari (ANBI) ha sottolineato la necessità di destinare un'adeguata parte delle risorse alla manutenzione.

Riguardo alla **capacità di incidere sui processi decisionali**, le **Autorità di bacino** hanno valutato positivamente l'azione di pianificazione e programmazione nel decennio iniziale di attuazione della legge 183/1989, in particolare a valle degli eventi alluvionali, finalizzata alla predisposizione dei piani di assetto idrogeologico. In parallelo, la legge prevedeva una programmazione che, fino al 2001, sulla

base delle proposte delle regioni, ha realizzato importanti interventi nei territori del bacino, cui si sono aggiunti i piani straordinari conseguenti agli eventi alluvionali.

Nel 2001, con l'ultimazione dei piani di assetto idrogeologico, si è verificato uno scollegamento tra la pianificazione, la programmazione e l'attuazione, con la conseguente caduta delle attività di studio e di monitoraggio necessarie per l'attuazione e l'aggiornamento dei piani stessi.

Rispetto alle tre parti del processo – pianificazione, programmazione e gestione – le Autorità considerano buono il rapporto con le regioni per quanto riguarda la pianificazione. Risulta più critico l'aspetto della programmazione che, sostanzialmente, si traduce in interventi di manutenzione, di competenza prettamente regionale. Infine, per quanto riguarda la gestione, permane una situazione critica in merito al finanziamento ed al completamento delle grandi opere per la difesa del suolo.

In tal senso, è stata quindi apprezzata la legge finanziaria per il 2008, che ha introdotto l'intesa con le Autorità di bacino sui piani strategici nazionali per la tutela del rischio idrogeologico.

I rappresentanti delle Autorità di bacino regionali e interregionali hanno messo in evidenza la loro capacità di interagire con le autonomie locali: in particolare, con le regioni di cui sono emanazione, con le province, i comuni e i consorzi. Tale legame molto stretto con il territorio consente di elaborare piani che, successivamente, non trovano difficoltà di attuazione, in quanto tengono conto della partecipazione dal basso, che inizia prima di avere un progetto definito, seppur messo in discussione.

Propongono quindi che le nuove Autorità di distretto svolgano un ruolo essenzialmente di coordinamento, mentre la competenza dovrebbe rimanere attribuita alle Autorità regionali.

Ciò anche in considerazione del fatto che le **regioni** – con proprie leggi regionali – **hanno istituito Autorità di bacino interregionali e regionali** che presentano già configurazioni territoriali e assetti che possono essere riferiti a distretti idrografici, quali, ad esempio Basilicata, Puglia, Molise, Abruzzo, Sardegna e Liguria. Esse hanno provveduto a riunire i propri bacini in uniche Autorità di bacino dotate di autonomia operativa nonché, per le interregionali, amministrativa, che le rende in grado di operare direttamente sul territorio in stretto raccordo con le regioni. Tali strutture rappresentano attualmente il « braccio operativo tecnico » delle regioni per quel che riguarda le materie della difesa del suolo e della gestione delle risorse idriche.

Il Commissario *ad acta* per la gestione delle attività della soppressa Agensud trasferite al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ha messo in evidenza alcune problematiche relative allo svolgimento delle procedure di gara e alla gestione dei fondi: in particolare, è stato segnalato che la legge finanziaria del 2007 ha ridotto da sette a tre anni il tempo di erogazione di spesa degli impegni assunti, causando ripetutamente la perenzione dei fondi. In tal senso è stato formulato un auspicio per lo snellimento delle procedure e la creazione di un percorso privilegiato.

3.2. Il quadro organizzativo e il riparto delle competenze nella lotta agli incendi boschivi.

Innanzitutto, il **Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, Luca Zaia**, ha rilevato che **gli incendi sono in calo**, in controtendenza rispetto all'Europa (dal 1º gennaio al 15 settembre 2009 si è registrato un calo del 30 per cento degli incendi, dai 6028 nel 2008 ai 4400 attuali).

Al contrario, gli incendi crescono a livello europeo innanzitutto perché è calata la domanda di prodotti legnosi e la coltivazione del bosco ha subìto una battuta d'arresto a causa della crisi. Inoltre, le variazioni climatiche costituiscono un ulteriore fattore favorevole agli incendi. Infine, l'incolto improduttivo rappresenta il terzo fenomeno significativo. Secondo quanto riportato dal Ministro, 100 mila ettari all'anno di superficie agricola utilizzata (SAU) diventano bosco, incrementando una superficie boschiva che in Italia ammonta a 10,5 milioni di ettari.

Nonostante il miglioramento dell'organizzazione, dovuto al monitoraggio, alla prevenzione e all'ottimizzazione delle operazioni di spegnimento, nel corso delle audizioni è emerso un **quadro abbastanza complesso** relativo alla gestione organizzativa e al **riparto delle competenze in materia di difesa del suolo**.

Già la Corte dei conti nel 2007 aveva messo in risalto l'eccessiva frammentazione delle competenze, considerata origine di una proliferazione delle sale operative, e la mancata sottoscrizione da parte di tutte le regioni – competenti secondo l'attuale quadro normativo, in materia di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi – delle convenzioni con il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e con il Corpo forestale dello Stato, attraverso le quali va regolamentato il concorso dello Stato nello spegnimento a terra degli incendi boschivi.

Si registra inoltre la **presenza di più numeri di soccorso**, pubblicizzati con campagne televisive, radiofoniche e di stampa: ciò comporta sia ritardi nelle comunicazioni, con ricadute negative sull'operatività, sia una frammentazione e una dispersione di risorse umane impegnate nelle diverse postazioni che, se fossero concentrate, potrebbero dare una risposta più tempestiva ed efficace alle richieste dei cittadini.

Al riguardo il Ministro Zaia ha riferito del processo di costituzione di una rete a livello comunitario e internazionale, che ha comportato anche la redazione di una guida in sei lingue con i termini tecnici per l'AIB (Antincendi boschivi).

Sotto il profilo giuridico, la competenza sugli incendi boschivi è assegnata alle **regioni**: la legge quadro del 2000 ha infatti attribuito alle regioni il ruolo di soggetti istituzionali preminenti – in stretto raccordo con il **dipartimento della protezione civile** della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi della legge n. 225 del 1992 – nell'ambito del sistema nazionale integrato di protezione civile nelle attività di antincendio boschivo.

Infatti, la sala operativa unificata permanente (SOUP) è di competenza della regione, mentre in alcune regioni esistono anche

sale operative provinciali; laddove la regione non riesce a svolgere il proprio ruolo di impulso e coordinamento, interviene il COR (Centro operativo regionale) del Corpo forestale. Per ciò che concerne il cosiddetto COAU (Centro operativo aereo unificato), vale a dire lo spegnimento aereo, la procedura è attivata dal Corpo forestale.

In tale ambito, è stato ricordato l'esempio della **regione Lazio**, che ha stipulato con il Dipartimento dei Vigili del fuoco una convenzione per la costituzione di più squadre antincendio boschivo, la formazione dei volontari di protezione civile, la loro integrazione nel modello di intervento, nonché per l'acquisizione di risorse strumentali innovative.

Infatti, dal punto di vista operativo, la lotta agli incendi boschivi è riconducibile, in primo luogo, alle competenze il Corpo forestale dello Stato e dei Vigili del fuoco.

Il Corpo forestale dello Stato (forza di polizia ambientale, riformata con la legge n. 36 del 2004) svolge le seguenti attività: polizia ambientale e forestale, lotta agli incendi boschivi, sorveglianza nelle aree naturali protette, tutela delle riserve naturali, controlli nel settore della sicurezza alimentare (sia contraffazioni che adulterazioni), salvaguardia delle risorse forestali, anche attraverso il sistema informativo della montagna, nonché attività per la tutela della fauna, per il rispetto del codice della strada e per la tutela del patrimonio artistico. Il Corpo forestale possiede inoltre l'inventario delle aree bruciate dagli incendi, aree sulle quali, per legge, sono vietate le attività agro-silvo-pastorali, non si può costruire né rimboschire con denaro pubblico.

Al riguardo, è stata sottolineata la necessità che i comuni introducano le aree in questione nei loro piani regolatori; peraltro, i comuni che hanno predisposto il **catasto delle aree percorse dal fuoco** – previsto dall'articolo 10, comma 2, della legge n. 393 del 2000 – sono passati da 80 a circa 1700.

Per quanto riguarda i **Vigili del fuoco**, nel corso delle audizioni, i responsabili di tale Corpo nazionale hanno rilevato un **miglioramento dei piani di emergenza comunali**, specie nell'area del centrosud, che ne era particolarmente carente, e la **stipula delle convenzioni con le regioni** (ne sono state sottoscritte diciassette) che hanno aumentato le risorse a disposizione del Corpo, anche se permangono alcune difficoltà di carattere organizzativo nella loro attribuzione.

Inoltre, l'introduzione, nel patto per il soccorso, dell'istituto della reperibilità, ha consentito di avere un maggior numero di unità operative per fronteggiare gli interventi di competenza dei Vigili del Fuoco.

In base ad un **protocollo tecnico** tra il Dicastero dell'interno e il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, sono state stabilite **le linee guida di coordinamento e di intervento a terra del Corpo forestale dello Stato e dei Vigili del Fuoco**: in particolare, le due strutture hanno raccordato i loro compiti per consentire la raziona-lizzazione delle risorse e l'ottimizzazione delle procedure operative, suddividendo gli ambiti di intervento e la direzione tecnica in relazione agli scenari ipotizzati (rispettivamente, incendio di bosco e incendio di interfaccia o nelle aree urbane).

Da più parti, il punto cruciale nelle attività di spegnimento degli incendi, è stato individuato nella previsione di un **coordinamento dei**

volontari – opportunamente formati – dei forestali e dei vigili del fuoco, insieme all'azione delle sale operative regionali. Al contrario, la consuetudine di chiamare l'elicottero « ogni volta che si vede una fiamma » è stata ritenuta sbagliata, oltre che molto costosa.

Le regioni, dal canto loro, pur riconoscendo il ruolo positivo svolto in questi anni dalla legge n. 353 del 2000 hanno evidenziato alcune criticità e concordato sulla necessità di introdurre alcune modifiche:

innanzitutto, **le attività di previsione, prevenzione, formazione e informazione** sono ritenute **insufficienti**, così come la manutenzione delle aree boscate; il potenziamento di tali attività è stato sollecitato anche da Legambiente;

quanto alla pianificazione, è stata rilevata la **non completa** redazione ed attuazione dei piani regionali di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi, a causa della eccessiva frammentazione di competenze tra i vari soggetti regionali e subregionali (assessorati regionali, province, comuni e comunità montane); la carente individuazione delle aree percorse dal fuoco nell'anno precedente e delle aree a rischio di incendio boschivo, nonché la carente definizione della loro vulnerabilità geologica ed idrogeologica per le finalità di cui alla legge n. 183 del 1989;

quanto alla lotta attiva agli incendi, si propone di attribuire l'effettivo raccordo e coordinamento delle forze dello Stato unicamente in capo al dipartimento della protezione civile, che dovrebbe esercitare tale ruolo rapportandosi alle regioni, rappresentate dai rispettivi presidenti e assessori delegati. In ambito regionale si ritiene necessario, inoltre, che la gestione delle attività antincendio boschivo sia posta in capo al presidente della regione, che si avvale delle strutture operative statali, regionali e locali per garantire l'omogeneità degli interventi. In tale contesto operativo, il comune deve assumere un rilievo maggiore quale ente di base nelle varie azioni demandategli dalla legge n. 353 del 2000: nell'ambito delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva gli incendi; nell'ambito dell'attività di emergenza (il mancato riconoscimento della potestà ordinaria al presidente della regione e, in via subordinata, al sindaco); nell'imporre azioni finalizzate al rapido superamento della situazione emergenziale e a salvaguardia della pubblica incolumità;

È emersa altresì la necessità che le aree percorse dal fuoco siano interessate da concrete, **tempestive ed efficaci azioni di protezione dai dissesti idrogeologici**, determinati dall'erosione superficiale dei terreni colpiti dagli incendi e quindi non più protetti dalla vegetazione. Per dare completezza e maggiore efficacia allo strumento del catasto delle aree percorse dal fuoco, se ne è suggerita una maggiore pubblicità nonché un utilizzo per la pianificazione di emergenza e per la pianificazione urbanistica.

Allo stesso tempo, le regioni hanno evidenziato l'assoluta insufficienza, rispetto alle attuali esigenze, delle risorse finanziarie correlate alla legge quadro sugli incendi boschivi, nonché la connessa necessità di rivedere i criteri di riparto delle risorse stesse, al fine di supportare le regioni più colpite dagli incendi e che, con efficacia, hanno investito maggiori risorse.

Si è quindi proposto di **individuare un sistema premiale**, basato sui risultati conseguiti, piuttosto che su un mero dato numerico, così come invece accade con gli attuali parametri, assunti in attuazione della legge quadro.

Le **convenzioni stipulate** con alcuni organi statali operativi preposti all'antincendio boschivo **sono ritenute particolarmente onerose**; questi ultimi, peraltro, non dispongono di strumenti e mezzi operativi sufficienti, provocando il conseguente aumento dell'impegno di risorse finanziarie a carico delle regioni, depauperando di fatto le risorse finanziarie che ciascuna regione destina alla propria attività di antincendio boschivo.

Infine, i vincoli correlati al rispetto del patto di stabilità determinano ulteriori limitazioni operative, non solo nelle attività di antincendio boschivo, ma anche nelle azioni di prevenzione del rischio idrogeologico conseguente agli incendi, di cui alla legge n. 183 del 1989.

In sintesi, le regioni ritengono opportuna una revisione della legge n. 353 del 2000, nella direzione di un rafforzamento delle competenze regionali e di un ampliamento – qualora necessario per evidenti ed accertate carenze di specifiche realtà regionali – dei poteri sostitutivi di livello nazionale; nonché un sostanziale ampliamento dei finanziamenti dedicati all'antincendio boschivo e una revisione dei criteri di riparto dei finanziamenti previsti dalla legge, volta a valorizzare le realtà operative regionali ed i loro risultati, piuttosto che basata su elementi meramente numerici.

Nell'ambito della lotta attiva agli incendi deve essere maggiormente garantito e rafforzato il ruolo di coordinamento delle sale operative regionali (SOUP), che devono operare in stretto raccordo con le forze dello Stato.

In tale contesto deve essere inoltre valorizzato il ruolo di coordinamento a livello nazionale, in capo al Dipartimento della protezione civile, in stretto raccordo con i presidenti delle regioni, a cui dovrà essere attribuita la piena potestà ordinatoria ed operativa, finalizzata alle attività di antincendio boschivo, a salvaguardia della pubblica incolumità.

In siffatta architettura operativa, il **comune** assume il ruolo di **ente di base in materia di protezione civile**. Secondo l'Anci, in una filiera integrata, laddove le funzioni sono chiaramente determinate anche dal sistema legislativo, il sindaco è autorità primaria di protezione civile e rappresenta il *front office*, anche da un punto di vista giuridico. In tale quadro, l'Anci sollecita la previsione di forme associative tra piccoli comuni, nonché una maggiore integrazione tra regione e enti territoriali (attraverso l'emanazione di un testo unico sulla protezione civile).

Sotto il profilo prettamente operativo, i Vigili del fuoco hanno proposto di rendere più efficaci sia la fase di avvistamento rapido – pattugliamento a terra, ricognizioni con gli elicotteri e impiego di tecnologie avanzate per la rivelazione dell'incendio – sia la fase di lotta attiva a terra, da affidare ad un'azione congiunta del Corpo forestale e dei Vigili del fuoco, per quanto riguarda l'impiego delle proprie risorse umane e strumentali e il coordinamento delle altre organizzazioni e strutture disponibili sul territorio.

Tale coordinamento potrebbe essere attuato attraverso l'attivazione di una sala di crisi per gli incendi boschivi di livello regionale e di un'unica sala operativa provinciale integrata per la gestione delle emergenze per incendi boschivi, eventualmente da istituire presso quella appositamente predisposta nei comandi provinciali dei Vigili del fuoco.

Le componenti volontarie del soccorso dovrebbero essere formate ed addestrate presso le strutture dei Vigili del fuoco, per garantire adeguati ed uniformi standard di intervento e di sicurezza degli operatori.

È stata quindi avanzata l'ipotesi di istituire una **scuola di alta formazione** nella quale tutti gli organi competenti possano relazionarsi fra loro.

Tutti gli auditi hanno poi auspicato un **incremento degli organici**, anche sulla base del confronto con gli altri paesi europei.

Da più parti è emersa la constatazione che in Italia la problematica degli incendi è legata esclusivamente all'atteggiamento, doloso e colposo, dell'uomo.

Alcuni hanno tuttavia attribuito la responsabilità degli incendi non tanto ad attività di malavita organizzata, quanto piuttosto ad una figura rurale isolata, emarginata che, seppur criminale, resta comunque una persona abbandonata, eventualmente da recuperare con attività di formazione o di inserimento sociale.

In tale quadro sono state invece **segnalate alcune esperienze positive**, quali ad esempio, l'Aspromonte, dove sono stati stipulati **contratti di responsabilità** con associazioni, cooperative e imprese locali che hanno assunto la gestione, dal punto di vista della prevenzione degli incendi e del controllo del territorio, di alcuni ambiti territoriali. Tali contratti responsabilizzano i soggetti interessati prevedendo che, nel momento in cui piccole percentuali di bosco vadano in fumo, si dimezzerebbe il risultato economico. Le popolazioni locali vengono così coinvolte e sul territorio si crea reddito, con ricadute economiche e con la permanenza in loco delle popolazioni stesse.

Un altro aspetto della questione messo in evidenza dall'Upi, anch'esso legato alla tematica della prevenzione, riguarda la necessità di **rafforzare le filiere forestali ed energetiche**: nel territorio di Ascoli, ad esempio, è stato progettato un impianto per la produzione di *pellet* dalla manutenzione boschiva, che si realizza nella piccola area industriale montana, occupa persone di quell'area e rende la manutenzione boschiva un'opportunità e non un costo: i *pellet* sono poi utilizzati dai comuni dell'area montana per gli impianti delle scuole e degli edifici pubblici, restando così in una filiera corta.

Quanto ai **sistemi di rilevazione e monitoraggio** del rischio incendi (ma anche del rischio idrogeologico) è stata evidenziata la necessità di omogeneizzare a livello centrale la metodologia da utilizzare, pur lasciando agli enti locali la responsabilità di intervenire, affinché la valutazione sia di tipo omogeneo e non soggetta a interpretazione.

Infine, il Sottosegretario Bertolaso ha ribadito la necessità di rafforzare le attività di sorveglianza svolte dall'uomo: in tal senso, le squadre a terra non dovrebbero stare in casa o nelle caserme ad

attendere la chiamata; piuttosto dovrebbero trovarsi nei punti nevralgici del territorio di loro competenza, pronte a intervenire al primo focolaio o segnale di fumo.

4. Conclusioni.

4.1. Le proposte della Commissione sulla tutela del territorio e la difesa del suolo.

Il disastro avvenuto a Messina poche settimane fa è l'ultimo di una lunga serie di disastri da dissesto idrogeologico che hanno colpito il Paese negli ultimi anni. Ricordiamo Sarno, le alluvioni in Piemonte, la Valtellina.

Basti pensare, come è emerso nel corso dell'indagine, che circa il 10 per cento del territorio italiano e più dell'80 per cento dei comuni italiani sono interessati da aree a forte criticità idrogeologica e che negli ultimi 50 anni sono stati spesi, per sopperire ai danni derivanti dai soli fenomeni alluvionali, più di 16 miliardi di euro.

Purtroppo, il verificarsi di fenomeni eccezionali dovuti ad avversità atmosferiche non è prevedibile né costante nel tempo: non ci sono fattori di incidenza che possono preannunciare tali fenomeni. L'unica sicurezza che abbiamo è che le gravi conseguenze dei fenomeni meteorologici sul territorio e soprattutto in termini di vite umane sono inscindibilmente collegate con la vulnerabilità e fragilità del nostro territorio e con la struttura idraulica e geologica del terreno.

La frequenza, l'intensità e il valore dei danni dipendono in larga parte dal fatto che stiamo vivendo un periodo di cambiamenti climatici, che non sono necessariamente collegati al riscaldamento del globo o all'aumento del CO₂, ma anche con la deforestazione o con le trasformazioni territoriali a livello globale.

D'altra parte, l'aumento dei disastri è senz'altro dovuto al non corretto uso del suolo, sia per la cattiva amministrazione del territorio sia per l'abbandono della terra, lo spopolamento dei piccoli centri, l'incuria legata alla perdita del contatto con il territorio stesso.

I casi di abusivismo edilizio sono i primi a provocare « disastri annunciati ». La costruzione abusiva di edifici nell'alveo dei fiumi o su un terreno franoso, magari successivamente condonati invece di essere demoliti, è una delle principali cause di questi fenomeni (le 4 mila famiglie in pericolo nella foce del Tevere rappresentano un esempio eclatante).

Il sottosegretario Bertolaso ha elencato le ulteriori cause del dissesto: la dissennata pianificazione urbanistica, la carenza o l'errato dimensionamento di opere di ingegneria, scriteriati comportamenti individuali, la generale fragilità del nostro Paese, l'inadeguatezza normativa.

In questi casi, emerge una responsabilità degli amministratori che hanno autorizzato le costruzioni: spesso sono gli stessi Piani regolatori ad essere stravolti da mille compromessi, che perseguono interessi di parte e non la compatibilità con le caratteristiche ambientali del territorio.

Per contrastare tali fenomeni, in Europa, come già avvenuto in America, si parla oramai di « strategia di adattamento ». Adattamento non come adattarsi agli eventi, ma come prevenzione dai danni futuri.

La strategia di adattamento è una strategia di mitigazione del rischio che agisce sulla prevenzione degli effetti negativi e dei danni provocati dai cambiamenti climatici, indipendentemente dalle misure di contenimento delle emissioni stabilite a livello mondiale dai vai protocolli e normative (protocollo di Kyoto, direttive sulle emissioni, contenimento energetico, ecc.).

La strategia di adattamento compete al singolo Paese, che la attua con strumenti e programmi propri e costituisce una cornice di riferimento per le scelte e gli interventi di gestione del rischio di competenza delle autonomie regionali e locali.

Gli altri Paesi, sollecitati da iniziative della Commissione europea, stanno avviando proprie strategie nazionali di adattamento e in tal senso si dovrebbe muovere anche il nostro Paese.

Il 1º aprile 2009 la Commissione europea ha presentato il Libro bianco sull'adattamento, proponendo la definizione di un « *European Adaptation Framework* », ossia di un quadro di riferimento europeo per le azioni di adattamento degli Stati membri. In sintesi, le finalità strategiche intendono:

sviluppare le conoscenze e la ricerca scientifica sui cambiamenti climatici;

diminuire la vulnerabilità del territorio e aumentare la resistenza di settori cruciali come la biodiversità, la disponibilità di acqua, l'agricoltura, gli insediamenti umani;

promuovere investimenti nelle attività di prevenzione delle conseguenze negative per migliorare gli scenari futuri.

L'Italia dovrebbe senz'altro prendere parte a queste iniziative comunitarie, attraverso i politici, ma anche attraverso gli esperti del settore (Ispra, Enea), proprio a partire dalla difesa del suolo, vista le carenze del Paese su questo fronte, come la mancanza di piani di assetto idrogeologico o di piani paesaggistici regionali.

Sviluppare una strategia di adattamento nel settore della difesa del suolo vuole dire eseguire una mappatura del territorio sulla previsione di ciò che potrebbe accadere nel futuro, tenendo presenti anche le tendenze di utilizzo del territorio stesso. A tale proposito, nel corso dell'indagine, la Commissione ha preso atto che l'attività antropica ha un ruolo determinante tra i fattori che concorrono a definire la pericolosità di una area rispetto ad eventi di dissesto idrogeologico. Spesso l'incidenza umana modifica le dinamiche naturali, incrinando i delicati equilibri di un territorio ad alta fragilità e quindi inducendo nuovi fattori di rischio oppure incrementando la pericolosità di fenomeni di dissesto già presenti.

Occorre quindi, anche al fine di prevenire le cause dei fenomeni di dissesto idrogeologico recuperare il supporto tecnico della pubblica amministrazione, a partire dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nella fase della progettazione e realizzazione delle opere.

Sotto il profilo istituzionale, è necessario poi, come emerso nel corso delle audizioni, elaborare interventi concertati e condivisi, con una forte **cooperazione interistituzionale** tra i diversi soggetti, ciascuno per il proprio ruolo, in linea peraltro con i principi di un « **robusto federalismo cooperativo** » da attuarsi ai sensi della legge n. 59 del 1997, del decreto legislativo n. 112 del 1998 e, da ultimo, della legge 42/2009 sul federalismo fiscale, al fine di rendere sempre più omogenei e diffusi gli interventi di manutenzione territoriale. Tale impostazione risponde altresì al richiamo della sentenza della Corte costituzionale n. 85 del 1990 alla « leale collaborazione tra Stato e regioni ».

Si tratta di questioni che occorre affrontare in modo organico, con programmi specifici seguendo le moderne linee di intervento tracciate a livello comunitario e internazionale.

La Commissione ha quindi definito le seguenti proposte:

1. Innanzitutto, occorrere rafforzare la programmazione triennale, d'intesa con le regioni e le autorità di bacino e sulla base dei piani per l'assetto idrogeologico (PAI), a valere sulle risorse di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, dando assoluta priorità agli interventi di messa in sicurezza delle zone a rischio più elevato, senza lasciarli alla discrezione dei singoli, ma ricorrendo ad un unico provvedimento in cui si concentri la capacità di prevedere i possibili interventi sul territorio.

Si tratta, in particolare, di prevedere uno sforzo straordinario in termini economici ma anche di concentrare le risorse previste dalla legge quadro prioritariamente sulle zone a rischio idrogeologico molto elevato (R4).

In tale ambito occorrerà attribuire assoluta priorità all'incolumità delle persone e quindi, agli agglomerati urbani comprese le zone di espansione urbanistica; alle aree su cui insistono insediamenti produttivi, impianti tecnologici di rilievo, in particolare quelli definiti a rischio ai sensi di legge; alle infrastrutture a rete e alle vie di comunicazione di rilevanza strategica, anche a livello locale; al patrimonio ambientale e ai beni culturali di interesse rilevante; alle aree sede di servizi pubblici e privati, di impianti sportivi e ricreativi, strutture ricettive ed infrastrutture primarie.

Tale proposta è stata condivisa da tutti gli auditi, i quali hanno sollecitato uno stanziamento straordinario per la messa in sicurezza del territorio: in tal senso, è stato chiesto il ripristino degli stanziamenti della legge n. 183 del 1989 a favore dei piani triennali per la messa in sicurezza, che consentivano di programmare gli interventi sul triennio e di realizzarli.

Occorre quindi svolgere una efficace attività di coordinamento in termini di programmazione della spesa che consenta di utilizzare al meglio le risorse, evitando la sovrapposizione di piani e programmi definiti in sedi differenti.

La copertura di tale investimento potrebbe essere assicurata con le risorse assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Inoltre, si potrebbe attingere alle risorse messe a disposizione dai fondi comunitari per le attività di

prevenzione e messa in sicurezza del suolo nonché ad accordi con grandi enti privati (come Enel, Eni, ecc.) per interventi sulla difesa suolo a titolo di compensazione rispetto ai grandi investimenti infrastrutturali che producono un impatto ambientale.

2. Contemporaneamente, è necessario promuovere un programma straordinario di prevenzione e di manutenzione del territorio da parte dei singoli comuni

Nonostante il Governo abbia accolto favorevolmente l'indirizzo parlamentare relativo alla realizzazione di un programma di manutenzione volto ad un'attività preventiva nell'ambito della difesa del suolo, la Commissione ritiene che sia necessario – e quanto mai urgente – approvare una specifica proposta di legge che permetta la realizzazione di un programma straordinario per la manutenzione del territorio, al fine di evitare di giungere alle situazioni di emergenza trattate nel paragrafo precedente. Infatti, dalle audizioni è emersa la necessità – accanto alla programmazione triennale – di prevedere una programmazione a livello locale, a supporto dei piani di bacino, destinata specificamente alle normali attività di manutenzione del territorio di competenza dei singoli comuni, i quali – soprattutto in considerazione dei limiti di bilancio e della grave crisi economica – non sono in grado di provvedervi con le risorse ordinarie.

Tale provvedimento dovrebbe prevedere la concessione da parte del Ministero dell'ambiente – sentita la Conferenza Stato-regioni e in deroga al patto di stabilità – di contributi sugli oneri di ammortamento di mutui quindicennali ai soggetti competenti definiti dal Codice (Comuni, le Province, i Consorzi di bonifica e Comunità montane), per i seguenti interventi:

- a) riqualificazione ambientale dei corsi d'acqua, con particolare riferimento alla ricostruzione morfologica e alla rinaturalizzazione di tratti degradati, interventi sul sistema alveo-versante volti al controllo del trasporto solido e del materiale legnoso fluitato, con particolare riferimento ai bacini soggetti a fenomeni torrentizi, rimboschimenti, cespugliamenti e rinverdimenti di terreni denudati, anche a seguito di incendi;
- b) interventi di arricchimento della composizione floristica e di riequilibrio dei popolamenti forestali, comprese le cure culturali e quelle indirizzate alla normalizzazione dei caratteri del bosco;
- c) misure dirette al miglioramento delle caratteristiche di efficienza idrologica dei suoli nel territorio montano e collinare, in particolare favorendo, secondo corrette pratiche selvicolturali, il recupero e l'evoluzione verso forme equilibrate dei popolamenti forestali;
- d) interventi di adeguamento e ammodernamento delle strutture deputate alla funzione di regimazione delle acque quali canali, impianti idrovori, sistemazioni idrauliche, canali collettori, vasche di laminazione, sistemi di consolidamento, ed altre opere con analoghe finalità.

Nell'ambito delle attività indicate nelle lettere precedenti, al fine di favorire determinate operazioni funzionali alla sistemazione ed alla manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura ed al mantenimento dell'assetto idrogeologico e di promuovere prestazioni a favore della tutela delle vocazioni produttive del territorio, i soggetti beneficiari dei finanziamenti, dovrebbero privilegiare la stipula di convenzioni con associazioni o società giovanili finalizzate all'esecuzione di tali operazioni, nonché con gli imprenditori agricoli, in particolare con i giovani imprenditori, singoli o associati.

Gli enti territoriali dovrebbero presentare entro il 31 maggio di ogni anno progetti esecutivi e cantierabili per la realizzazione delle opere necessarie alle predette finalità. In tale ambito occorrerebbe premiare i comportamenti virtuosi, la qualità e la capacità progettuale, attribuendo le risorse unicamente a coloro che osservano le norme, investendo in modo corretto, piuttosto che a coloro ricostruiscono in aree a rischio. Il Ministero dell'ambiente potrebbe inoltre revocare i finanziamenti agli enti inadempienti e ripartire le connesse risorse tra i rimanenti.

- 3. Nell'ambito della progettazione di grandi infrastrutture come di piccole opere, soprattutto a carattere viario o di regimazione delle acque (con particolare riferimento alle dighe), la Commissione auspica la predisposizione di linee guida, da elaborare con il supporto tecnico del Consiglio superiore dei lavori pubblici, volte alla realizzazione di opere a basso impatto sul territorio e che limitino le cause dei fenomeni di dissesto idrogeologico.
- 4. Con riferimento alle attività di prevenzione, si suggerisce inoltre la prosecuzione del Piano straordinario di telerilevamento, già previsto dall'articolo 27 della legge 31 luglio 2002, n. 179, al fine di renderlo un punto di riferimento e di accesso per le cartografie e le informazioni ambientali di altre amministrazioni centrali e periferiche.
- 5. Riguardo alla riforma dei distretti idrografici prefigurata dal decreto legislativo n. 152 del 2006, la Commissione sollecita un dialogo fra il Ministero dell'ambiente, le regioni e le autorità di bacino per una revisione dell'impianto normativo e organizzativo, prevedendo un'articolazione degli organi della pianificazione di bacino che tenga conto della specifica realtà italiana. Da più parti è stato infatti prospettato il rischio che la definizione di distretti troppo ampi rispetto alla dimensione effettiva dei bacini possa impedire di attuare un'adeguata pianificazione degli interventi territoriali.
- 6. La Commissione ritiene inoltre opportuna l'introduzione di norme – di carattere statale e regionale, anche nell'ambito dell'attuazione del federalismo fiscale – volte a favorire la trasformazione delle aree dismesse, anche attraverso la leva fiscale o incentivi ad utilizzare aree da recuperare piuttosto che nuove aree.
- 7. La Commissione ribadisce quindi la necessità di tenere conto di alcuni suggerimenti di carattere tecnico emersi durante lo svolgimento dell'indagine: la delocalizzazione degli edifici in aree a rischio; il controllo dei corsi d'acqua a monte; il rispetto delle fasce

di pertinenza fluviale, per invertire la tendenza alla limitazione dello spazio destinato all'acqua, ridandole spazio anche per esondare (laddove possibile, come nelle aree extraurbane o di campagna, non certo nei centri urbani); il rifacimento degli argini e la pulizia dei letti dei fiumi; una grande attenzione ai corsi d'acqua minori; un'attività di controllo, da parte delle forze dell'ordine, sulle illegalità che riguardano i corsi d'acqua che spesso, purtroppo, sono sede di abusivismo edilizio, di discariche illegali o di estrazioni illegali di inerti, che comportano un aumento del rischio.

8. Infine, la Commissione sollecita gli enti preposti a realizzare una programmazione « leggera », che comprende l'informazione della popolazione, lo sviluppo dei sistemi di protezione civile, ma anche i vincoli di uso del territorio e le delocalizzazioni, ossia interventi che comportano una spesa minore ma che sono fondamentali per la manutenzione e la conservazione del territorio. In particolare, nelle zone a rischio molto elevato occorre utilizzare strumenti specifici (ordinanze, avvisi pubblici, cartelli, ecc.) per segnalare esplicitamente ed in modo inequivocabile il divieto di costruire.

4.2. Le proposte della Commissione sugli incendi boschivi.

- 1. La Commissione condivide e sollecita il processo di costituzione di una rete di intervento a livello comunitario, nell'ottica di una razionalizzazione nell'uso delle risorse e di una maggiore efficacia negli interventi.
- 2. In secondo luogo, pur riconoscendo i risultati positivi prodotti dalla legge quadro 353/2000, la Commissione auspica l'introduzione di alcune precisazioni volte ad una migliore applicazione della legge stessa.

In particolare, si ritiene necessario ribadire che il modello prefigurato dalla legge si basa sulla **responsabilità delle regioni**, che attraverso il piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva coordinano le attività degli altri enti coinvolti. In tal senso, ad esempio, nell'ambito della lotta attiva agli incendi deve essere maggiormente garantito e rafforzato il **ruolo di coordinamento delle sale operative regionali** (SOUP), che devono operare in stretto raccordo con le forze dello Stato.

Da parte loro, le regioni hanno sollecitato un sostanziale **ampliamento dei finanziamenti dedicati all'antincendio boschivo** e una **revisione dei criteri di riparto** dei finanziamenti previsti dalla legge, volta a valorizzare le realtà operative regionali ed i loro risultati, piuttosto che basata su elementi meramente numerici.

Le regioni, infatti, lamentano una penalizzazione nella erogazione dei fondi necessari per le attività di tutela e salvaguardia del patrimonio boschivo dagli incendi, in quanto i criteri adottati penalizzerebbero alcune realtà regionali che presentano bassa densità boschiva pur esposte ad alto rischio di incendi, per cui chiedono di modificare l'attuale disposto prevedendo una diversa ripartizione delle risorse. Conseguentemente, il comma 3 dell'articolo 12 della legge 353/2000 dovrebbe essere modificato nel senso di prevedere che la ripartizione delle risorse fra le regioni e le province autonome avvenga

per metà proporzionalmente al patrimonio boschivo rilevato dall'inventario forestale nazionale, costituito presso il Copro forestale dello Stato, e per l'altra metà proporzionalmente alla variazione percentuale tra la superficie boscata media bruciata nell'ultimo quinquennio e la media della superficie boscata bruciata nel decennio che precede il quinquennio in esame, sulla scorta dei dati desunti dai modelli AIB/FN.

Le regioni, inoltre, auspicano un nuovo sistema di ripartizione che privilegi la prevenzione e che premi tutte le regioni che hanno contribuito, nel corso dell'anno, a contenere ed a ridurre lo scoppio di incendi sul proprio territorio.

In tale contesto deve essere inoltre valorizzato il ruolo di coordinamento a livello nazionale, in capo al **Dipartimento della protezione civile**, in stretto raccordo con i presidenti delle regioni, a cui dovrà essere attribuita la piena potestà ordinatoria ed operativa, finalizzata alle attività di antincendio boschivo, a salvaguardia della pubblica incolumità.

In siffatta architettura operativa, il **comune** assume il ruolo di ente di base in materia di protezione civile ed il sindaco di autorità primaria di protezione civile. In tale quadro, sarebbe opportuno incentivare **forme associative tra i piccoli comuni.**

- 3. Sotto il profilo operativo, la Commissione condivide la proposta di rendere più efficaci sia la fase di avvistamento rapido pattugliamento a terra, ricognizioni con gli elicotteri e impiego di tecnologie avanzate per la rivelazione dell'incendio sia la fase di lotta attiva a terra, da affidare ad un'azione congiunta del Corpo forestale e dei Vigili del fuoco, per quanto riguarda l'impiego delle proprie risorse umane e strumentali e il coordinamento delle altre organizzazioni e strutture disponibili sul territorio.
- 4. La Commissione ritiene inoltre importante sviluppare le attività di formazione e addestramento delle componenti volontarie del soccorso, anche presso le strutture dei Vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato, al fine di garantire adeguati ed uniformi standard di intervento e di sicurezza degli operatori.
- 5. Quanto al tema della prevenzione, la Commissione condivide la necessità di coniugare tale attività con il ciclo produttivo e la sostenibilità economica delle aree a rischio incendio: laddove infatti vi è un interesse economico, il presidio del territorio è assicurato in maniera mirata e continuativa.
- 6. Quanto ai sistemi di rilevazione e monitoraggio del rischio incendi (ma anche del rischio idrogeologico) la Commissione ritiene necessario omogeneizzare a livello centrale la metodologia da utilizzare, pur lasciando agli enti locali la responsabilità di intervenire, affinché la valutazione sia di tipo omogeneo e non soggetta a interpretazione. Ai fini dell'armonizzazione della raccolta e dell'elaborazione dei dati concernenti la materia degli incendi boschivi, si potrebbero quindi applicare le definizioni riportate nell'articolo 3 del regolamento CE n. 2152/2003 ».

7. Infine, la Commissione ritiene necessario rafforzare le attività di sorveglianza svolte dall'uomo.

In tal senso, le squadre a terra non dovrebbero stare in casa o nelle caserme ad attendere la chiamata; piuttosto dovrebbero trovarsi nei punti nevralgici del territorio di loro competenza, pronte a intervenire al primo focolaio o segnale di fumo.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-01923 Cimadoro, Favia e Monai: Crisi del settore nautico di Ancona e Fano	140
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	143
5-01924 Quartiani e Lulli: Chiusura dell'azienda Akzo Nobel di Fombio.	
5-01927 Fava, Gibelli e Torazzi: Chiusura dell'azienda Akzo Nobel di Fombio	141
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	144
5-01925 Iannaccone: Stato di crisi dell'azienda SIVIS di Conza della Campania	141
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	146
5-01926 Pezzotta, Cimadoro e Formisano: Situazione di crisi occupazionale della multinazionale Tenaris Dalmine	141
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	148

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 22 ottobre 2009. — Presidenza del presidente Andrea GIBELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato dello sviluppo economico, Stefano Saglia.

La seduta comincia alle 12.

Andrea GIBELLI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-*ter*, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-01923 Cimadoro, Favia e Monai: Crisi del settore nautico di Ancona e Fano.

Gabriele CIMADORO (IdV) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

Gabriele CIMADORO (IdV) giudica interlocutoria la risposta del Governo che non offre elementi di certezza per affrontare la grave crisi di uno dei settori più specializzati e prestigiosi dell'industria italiana. Ritiene inoltre del tutto insufficienti le risorse reperite per sostenere il settore nautico che potrebbe perdere, nel prossimo futuro, manodopera altamente specializzata. Molti lavoratori potrebbero essere costretti infatti ad offrire al mercato estero le loro competenze.

5-01924 Quartiani e Lulli: Chiusura dell'azienda Akzo Nobel di Fombio.

5-01927 Fava, Gibelli e Torazzi: Chiusura dell'azienda Akzo Nobel di Fombio.

Andrea GIBELLI, *presidente*, avverte che le interrogazioni in titolo, vertendo sulla stessa materia, saranno svolte congiuntamente.

Erminio Angelo QUARTIANI (PD) illustra l'interrogazione n. 5-01924.

Andrea GIBELLI (LNP), rinuncia ad illustrare l'interrogazione n. 5-01927.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Erminio Angelo QUARTIANI (PD) ritiene che gli elementi forniti nella risposta siano stati tratti unilateralmente dalle indicazioni fornite dalla multinazionale Azko Nobel. Sottolinea che l'azienda di Fombio intende trasferire all'estero le produzioni del sito lodigiano e osserva che l'interrogazione è volta a porre all'attenzione del Governo le pesanti ricadute in termini industriali, oltre che occupazionali, che potrebbe avere la sua chiusura. Il territorio lombardo infatti sarebbe privato di un significativo elemento industriale, nonché di un innegabile motore della sua capacità produttiva. Ricordato infine che alcuni lavoratori dell'azienda Azko hanno iniziato uno sciopero della fame, sollecita il Governo ad aprire un tavolo di crisi per discutere il piano industriale dell'azienda.

Andrea GIBELLI (LNP) sollecita il Governo ad istituire un tavolo di crisi per le stesse motivazioni evidenziate dal collega Quartiani. La risposta del Governo, infatti,

non rispecchia la realtà dei fatti, come del resto è dimostrato dalla situazione incandescente creatasi nella giornata di ieri tra lavoratori e proprietà che rende evidente come il piano industriale sia stato disatteso unilateralmente dalla multinazionale Azko. L'apertura di un tavolo di crisi potrebbe quindi rappresentare l'occasione per fare chiarezza sul piano industriale e un elemento di trasparenza per comprendere l'orientamento della multinazionale. Si dichiara fiducioso che il Governo farà quanto in suo potere per risolvere una situazione che desta enorme preoccupazione sul territorio lodigiano.

5-01925 Iannaccone: Stato di crisi dell'azienda SIVIS di Conza della Campania.

Arturo IANNACCONE (Misto-MpA-Sud) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

IANNACCONE (Misto-MpA-Arturo Sud), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta che lo induce ulteriormente a ritenere necessario un intervento sollecito del Governo finalizzato ad impedire la chiusura dello stabilimento della SIVIS Spa, che come altre imprese in Irpinia, rappresenta uno esempio virtuoso di reindustrializzazione post terremoto. L'azienda infatti è in attivo e i dipendenti si sono resi disponibili ad una cogestione dell'impianto. Sottolineato che nel Sud esiste un'infrastrutturazione efficiente, auspica che il Governo possa favorire iniziative di delocalizzazione di industrie in questo territorio contribuendo così al rilancio dell'economia meridionale.

5-01926 Pezzotta, Cimadoro e Formisano: Situazione di crisi occupazionale della multinazionale Tenaris Dalmine.

Savino PEZZOTTA (UdC) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

Savino PEZZOTTA (UdC), replicando, esprime soddisfazione per le iniziative antidumping intraprese dal Governo in sede europea, che però dovrebbero anche condurre ad un mutamento nell'atteggiamento della Tenaris, che adduce quale motivazione dello stato di crisi, appunto il dato della forte concorrenza estera, in particolare della Cina. Sul piano delle prospettive

per gli stabilimenti della multinazionale dell'acciaio Tenaris, che ha certamente tratto ampi vantaggi dal territorio italiano, sottolinea l'opportunità che l'azienda proceda ad una diversificazione delle attività per favorire lo sviluppo di altri settori produttivi.

Andrea GIBELLI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 12.45.

ALLEGATO 1

5-01923 Cimadoro, Favia e Monai: Crisi del settore nautico di Ancona e Fano.

TESTO DELLA RISPOSTA

In riferimento all'atto di sindacato ispettivo esposto dall'Onorevole interrogante, si forniscono i seguenti elementi.

L'industria cantieristica navale in Italia è molto diversificata e include sia la produzione di grandi navi da trasporto o da crociera sia quella dei natanti da diporto, concentrata, quest'ultima, in imprese di piccola e media dimensione.

La nautica si conferma, inoltre, come uno dei comparti italiani di eccellenza del « Made in Italy », che ha saputo cogliere importanti successi in campo internazionale.

L'Italia è, infatti, una importante esportatrice di imbarcazioni da diporto. Vende all'estero circa il 56 per cento della produzione (fonte ICE) di cui oltre la metà nei Paesi UE. Si colloca al primo posto in Europa per valore della produzione e seconda nel mondo dopo gli USA.

Tuttavia, la recessione economica, ha bruscamente colpito anche questo comparto, considerato, peraltro, bene voluttuario provocandone, ancor di più, una brusca contrazione.

Il Ministero dello Sviluppo Economico riserva una forte attenzione al comparto della nautica ritenendo un importante volano per l'economia del Paese, la sua vocazione a fondere gli elementi fondamentali di successo del Made in Italy, quali: il gusto, il design, l'arredamento e l'innovazione tecnologica.

Il citato Ministero, consapevole, pertanto, dell'importanza rivestita dalla cantieristica, sia dal punto di vista produttivo sia occupazionale, ha già avviato delle azioni ritenute idonee al rilancio del settore in questione. Le stesse possono così sintetizzarsi:

il progetto di innovazione industriale, sulla mobilità sostenibile ha già impegnato 180 milioni di euro, di questi, circa venticinque milioni sono stati destinati a progetti sulla cantieristica;

istituzione del « tavolo sulla cantieristica ». Costituito recentemente al fine di analizzare e valutare congiuntamente con le Associazioni e i Sindacati di categoria, le problematiche più stringenti da affrontare. Alcune delle tematiche emerse in tale occasione sono state:

- 1) l'esigenza di allineare gli strumenti finanziari a quelli di altri competitor europei;
- 2) l'urgenza di accelerare, con le Regioni interessate, l'iter per la realizzazione delle infrastrutture;
- 3) il bisogno di sollecitare un'intesa tra i Paesi dell'UE al fine di elaborare una posizione condivisa sulla cosiddetta « rottamazione delle navi ».

Infine si evidenzia anche l'attività di promozione all'estero che per il triennio 2008-2010 viene svolta in USA, Canada, Brasile, Francia, Balcani, Emirati Arabi, Russia, Cina, India, Australia e Nuova Zelanda.

Il Ministero, oltre alle citate attività, svolte dall'ICE, in base ai cosiddetta « Accordi di programma Ministero-Regioni » potrebbe cofinanziare un progetto promozionale specifico per rilanciare il settore nautico marchigiano, qualora la Regione se ne facesse promotrice.

ALLEGATO 2

5-01924 Quartiani e Lulli: Chiusura dell'Azienda Akzo Nobel di Fombio.

5-01927 Fava, Gibelli e Torazzi: Chiusura dell'Azienda Akzo Nobel di Fombio.

TESTO DELLA RISPOSTA

Si risponde congiuntamente alle due interrogazioni, trattando lo stesso argomento.

Gli Interroganti lamentano la possibile chiusura dello stabilimento dell'Akzo Nobel a Fombio di Lodi chiedendo una partecipazione attiva delle istituzioni, nelle trattative su tale vertenza.

Al riguardo si segnala quanto segue.

La Akzo Nobel, è un'azienda operante a Fombio (Lodi) con linee produttive nel settore delle vernici, con una forza lavoro coinvolta di 170 addetti. Di questi, come precisato dall'Azienda, circa 20 risultano vicini al pensionamento, altri 30 possono essere accolti presso altri stabilimenti del Gruppo in Italia e in minoranza anche all'estero.

A causa di un trend negativo, relativo sia al mercato delle vernici negli ultimi anni in generale, sia ad uno specifico trend negativo del sito di Fombio, è stata presa la decisione, da parte del *management* di Akzo Nobel, di cessare le attività produttive a Fombio.

I motivi della decisione sono da ricercare nei volumi produttivi progressivamente crollati nel tempo: lo stabilimento è, infatti, passato dalle 35.000 tonnellate di produzione del 2000, alle circa 7.000 tonnellate previste nel 2009.

Il calo dei volumi degli ultimi anni, se confrontati con la capacità del sito produttivo, non consente all'azienda di sostenere nuovi ulteriori investimenti a Fombio. Risulta al Ministero dello Sviluppo Economico che il confronto con le rappresentanze sindacali è indirizzato a individuare le migliori soluzioni per i lavoratori, al fine di minimizzare il più possibile l'impatto sociale della decisione.

Da notizie fornite direttamente dall'azienda risulta che, dopo la comunicazione della cessazione delle attività, la stessa si sia accordata con i lavoratori su alcune soluzioni. Tra queste:

il prolungamento delle produzioni presso il sito di Fombio, fino al secondo trimestre del 2010, indipendentemente dai volumi di produzione;

il riconoscimento da parte di Akzo Nobel di un *bonus* a ciascun lavoratore che assicura la continuità delle produzioni e della qualità, di circa 250 euro mese;

l'individuazione di trasferimento di alcune posizioni lavorative in altri siti produttivi della Akzo Nobel, sia in Italia che all'estero;

il coinvolgimento di alcuni lavoratori, fino alla fine del 2010, per tutte le attività di messa in sicurezza dello stabilimento, a tutela delle comunità locale che insiste nelle vicinanze del sito di Fombio;

un programma di *outplacement,* promosso da Akzo Nobel per il ricollocamento dei lavoratori;

la quantificazione dell'incentivo di mobilità volontaria di ciascun lavoratore, che è attualmente oggetto di trattativa e discussione con i rappresentanti sindacali.

L'iniziale chiusura prevista al 31 dicembre 2009 è stata riprogrammata, come sopra detto, al giugno 2010, ma i lavoratori chiedono da subito l'attivazione delle istituzioni, al fine di scongiurare tale ipotesi.

Attualmente, la vertenza è monitorata dal Ministero dello Sviluppo Economico, in coordinamento con la Regione Lombardia e la Provincia di Lodi, che hanno attivato dei confronti specifici tra azienda ed organizzazioni sindacali.

Al momento, non risultano depositate, da parte dell'impresa, richieste di avvio di procedura CIGS o mobilità. La Regione Lombardia ha avviato contatti con la proprietà, per valutare la possibilità di modificarne eventualmente gli intendimenti.

Il Ministero dello Sviluppo Economico seguirà con la dovuta attenzione l'evolversi della situazione di questa azienda che, come altre, sta affrontando questo momento di criticità e difficoltà e si rende, fin da ora, disponibile alla convocazione delle parti, qualora pervenissero richieste di attivazione del tavolo di confronto.

ALLEGATO 3

5-01925 Iannaccone: Stato di crisi dell'Azienda SIVIS di Conza della Campania.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo si segnala quanto segue.

La ditta SIVIS Spa è stata ammessa al contributo per la costruzione di un impianto industriale per la produzione di vetro tagliafuoco, di sicurezza con policarbonati, blindati, vetrocamera, cristalli.

Il contributo provvisoriamente impegnato ammontava a circa 6 miliardi di lire, a fronte dì un piano di investimento ammissibile pari a circa 8 miliardi di lire.

La realizzazione dell'impianto industriale, avvenuta nel nucleo di Conza della Campania (Avellino), è stata completata in data 18 dicembre 1998.

In data 11 luglio 2003, sussistendone le condizioni, alla ditta è stato trasferito in proprietà il lotto industriale interessato dall'insediamento.

Successivamente (il 27 gennaio 2004) la ditta SIVIS è stata definitivamente ammessa a contributo, per l'importo complessivo di circa 3 milioni di euro, (pari a circa 6 miliardi di lire).

A fronte delle agevolazioni concesse e sopra citate, la SIVIS ha assunto, a suo tempo, tra l'altro i seguenti impegni:

mantenimento del livello occupazionale, previsto per 41 unità lavorative, per un periodo non inferiore a cinque anni, a decorrere dal trasferimento in proprietà dell'area (termine ultimo 10 luglio 2008);

mantenimento della destinazione industriale dello stabilimento, per almeno 10 anni dalla sua realizzazione;

il divieto di cessione dei macchinari per almeno 5 anni dal collaudo finale.

Detto impianto è restato ininterrottamente in attività fino allo scorso mese di luglio. Tuttavia, l'Azienda ha avviato, nello scorso mese di agosto, la procedura di liquidazione e la conseguente messa in mobilità di tutte le maestranze.

Successivamente, a settembre, è stata revocata la procedura di liquidazione e si ha fatto richiesta di CIGS biennale, per cessazione di attività. I lavoratori non hanno ricevuto una parte delle spettanze relative al mese di agosto ed una parte di un premio di produzione relativo al mese di luglio.

Il Ministero dello Sviluppo Economico si dichiara pronto ad aprire un tavolo di confronto, qualora le parti lo richiedano.

Per quanto concerne più specificatamente la richiesta circa le iniziative che il Ministero intende assumere a favore dei nuclei industriali irpini, si rappresenta che è stata avviata l'operatività del Programma Operativo Nazionale (PON) Ricerca e competitività, approvato il 22 dicembre 2007 dalla UE.

Detto Programma operativo è dotato di 6,2 miliardi di euro complessivi, provenienti in parte dai Fondi strutturali e in parte da risorse nazionali (ex lege 183/1987). Circa 3 miliardi del predetto PON, vengono gestiti dal Ministero dello Sviluppo Economico, a favore delle quattro regioni dell'area Convergenza e conseguentemente anche a favore della regione Campania.

L'Asse 2 del PON Ricerca e competitività, denominato « Sostegno all'innovazione », dotato di 1,7 miliardi di euro, finanzia, invece, interventi a favore delle imprese, anche di piccole dimensioni, che intendano porre in essere azioni innovative, per il rilancio della propria compe-

titività e conseguentemente lo sviluppo delle aree in cui operano.

Risulta, altresì, operativo il Programma Operativo Regionale (POR), anch'esso attivato con risorse dei Fondi strutturali e cofinanziato con risorse nazionali, la cui gestione è affidata alla Regione Campania. Il Programma, dotato complessivamente di 6,8 miliardi di euro, prevede un Asse destinato alla competitività del sistema regionale campano, cui sono stati assegnati 1,2 miliardi di euro.

Si segnala, infine, che è in fase conclusiva l'istruttoria del Programma Attuativo Regionale (PAR) della Regione Campania, finanziato con risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) per oltre 4,1 miliardi di euro, che questo Ministero sottoporrà a breve alla presa d'atto del CIPE. Detto Programma, articolato in Priorità e che sarà gestito dalla Regione, prevede anch'esso delle priorità specificamente destinate allo sviluppo del sistema produttivo campano.

ALLEGATO 4

5-01926 Pezzotta, Cimadoro e Formisano: Situazione di crisi occupazionale della multinazionale Tenaris Dalmine.

TESTO DELLA RISPOSTA

Gli interroganti chiedono quali iniziative il Ministero dello Sviluppo Economico abbia intenzione di adottare per la crisi del gruppo Tenaris Dalmine.

Al riguardo si segnala quanto segue.

Per quanto riguarda la concorrenza estera, ed in particolare cinese, e al connesso rischio di *dumping*, il Consiglio della UE, ha recentemente (24 settembre) approvato l'introduzione di dazi anti *dumping*, sulle importazioni di alcune tipologie di tubi senza saldatura, in ferro o acciaio, dalla Cina. Tali dazi possono innalzare il prezzo del prodotto di importazione dal 17,7 fino al 39,2 per cento del costo finale. Tale misura avrà la durata di cinque anni.

Tale decisione deriva dai costanti sforzi e dalle pressioni esercitate sulla Commissione Europea e sugli altri Stati Membri, da parte del Governo italiano.

Il successo della linea italiana, a tutela del comparto siderurgico, trae origine dall'introduzione, nella prassi comunitaria della difesa commerciale, del nuovo principio della cosiddetta « minaccia del danno futuro »: tale principio viene qui applicato, per la prima volta, per dirimere una controversia che interessa tutta l'industria europea e potrebbe, pertanto, rappresentare un importante precedente.

La Commissione si è, inoltre, impegnata a monitorare attentamente le condizioni del mercato, al fine di rivedere i dazi, se le condizioni economiche e giuridiche dovessero consentirlo, anche al rialzo. Tale misura è stata positivamente accolta, sia dalle associazioni imprenditoriali di settore, che dai maggiori colossi europei della siderurgia, compreso il Gruppo Tenaris Dalmine di Bergamo, che è tra i maggiori beneficiari ditali misure.

In un momento in cui l'economia internazionale ha bisogno di apertura e di libera concorrenza, per sostenere la crescita economica e poter uscire dalla crisi in atto, è maggiormente da condannare l'utilizzo di pratiche commerciali sleali, quali il *dumping*, da parte dei produttori internazionali, soprattutto cinesi.

La decisione presa dall'Unione Europea, entrata in vigore il 7 ottobre scorso, quindi, consente di tutelare il lavoro e gli sforzi profusi nel raggiungimento di livelli di alta qualità nelle produzioni europee.

È verosimile che un livello di dazi vicino al 40 per cento (elevato se confrontato con la media comunitaria) pur non rappresentando un ostacolo insormontabile per le esportazioni cinesi di tubi senza saldatura in Europa, costituirà una misura di difesa commerciale idonea, almeno in parte, a creare le condizioni per una concorrenza mondiale leale nel settore siderurgico.

Per quanto riguarda, invece, il rischio occupazionale, l'Azienda Tenaris Dalmine ha presentato, il 28 settembre scorso, alle Rappresentanze Sindacali Unitarie un piano di ristrutturazione che prevede per i prossimi due anni 1024 esuberi, di cui 836 negli stabilimenti bergamaschi.

Attualmente la vertenza è monitorata dal Ministero dello Sviluppo Economico, in coordinamento con la Regione Lombardia, la quale ha attivato, con l'accordo dell'azienda e dei rappresentanti di Confindustria, un percorso finalizzato a chiudere la trattativa, con un numero di esuberi minore di quello annunciato.

Anche questa settimana si terranno incontri a livello locale, che il competente Ufficio sta seguendo con attenzione, rendendosi disponibile alla convocazione delle parti.

A tal fine è stata già calendarizzata una riunione per il giorno 28 ottobre 2009.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

SOMMARIO

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni di rappresentanti di organizzazioni sindacali (CGIL, CISL, UGL), di rappresentanti di FEDERMANAGER (Federazione nazionale dirigenti aziende industriali), di MANAGE-RITALIA (Federazione nazionale dirigenti, quadri e professionali del commercio, trasporti, turismo, servizi, terziario avanzato) e della Consigliera nazionale di parità, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2006/54/CE riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (atto n. 112)

150

150

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 22 ottobre 2009.

Audizioni di rappresentanti di organizzazioni sindacali (CGIL, CISL, UGL), di rappresentanti di FEDERMANAGER (Federazione nazionale dirigenti aziende industriali), di MANAGERITALIA (Federazione nazionale dirigenti, quadri e professionali del commercio, trasporti, turismo, servizi, terziario avanzato) e della Consigliera nazionale di parità, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2006/ 54/CE riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (atto n. 112).

Le audizioni informali sono state svolte dalle 9.10 alle 10.40.

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 22 ottobre 2009.

Audizioni di rappresentanti di Confindustria e di rappresentanti di FORMA (Associazione nazionale enti di formazione professionale), nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1079 Bobba, C. 2418 Cazzola e C. 2610 Delfino, recanti norme sul riconoscimento e sulla promozione del diritto alla formazione e allo sviluppo professionale.

Le audizioni informali sono state svolte dalle 10.45 alle 11.40.

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 235, del 21 ottobre 2009, a pagina 138, prima colonna, sesta riga, dopo le parole « Antonino Foti (PdL), » deve intendersi aggiunta la seguente « relatore, ».

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

SOMMARIO

PROCEDURE INFORMATIVE:

Seguito dell'audizione del direttore di RAI Parlamento e del direttore di GR Parlamento (Seguito e conclusione)

151

Giovedì 22 ottobre 2009. – Presidenza del presidente ZAVOLI. – Intervengono il direttore di TG Parlamento, dottoressa Giuliana del Bufalo, e il direttore di GR Parlamento, dottor Riccardo Berti, accompagnati dal dottor Daniele Mattaccini.

La seduta comincia alle 13.10.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'audizione del direttore di RAI Parlamento e del direttore di GR Parlamento (Seguito e conclusione).

È proseguita l'audizione del direttore di RAI Parlamento, dottoressa DEL BUFALO, e del direttore di GR Parlamento, dottor BERTI, iniziata nella seduta di ieri.

Formulano domande e svolgono osservazioni i deputati LAINATI (PdL), PE-LUFFO (PD) e RAO (UdC), nonché il presidente ZAVOLI.

Forniscono risposta ai quesiti, ciascuno per il proprio ambito di competenza, i direttori DEL BUFALO e BERTI.

Il PRESIDENTE dopo aver svolto alcune valutazioni conclusive, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 13.55.

28

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (II e III)
SEDE REFERENTE:
Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Lanzarote, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 2326 Governo (Seguito esame e rinvio)
ALLEGATO (Proposta di nuovo testo dei relatori)
Adesione della Repubblica italiana al Protocollo di modifica della Convenzione del 1976 sulla limitazione della responsabilità in materia di crediti marittimi, adottato a Londra il 2 maggio 1996, nonché delega al Governo per la sua attuazione. C. 2720, approvato dal Senato (Seguito esame e rinvio)
II Giustizia
SEDE REFERENTE:
Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento. C. 2364, approvata dal Senato, C. 1944 Losacco, C. 728 La Russa, C. 2564 Volontè e petizione n. 638 (Seguito esame e rinvio)
ALLEGATO (Emendamento)
AVVERTENZA
III Affari esteri e comunitari
ATTI DEL GOVERNO:
Schema di regolamento di semplificazione recante norme in materia di autonomia gestionale e finanziaria delle rappresentanze diplomatiche degli uffici consolari di I categoria del Ministero degli affari esteri. Atto n. 125 (Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)
ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione)
Sui lavori della Commissione
COMITATO PERMANENTE SUGLI OBIETTIVI DI SVILUPPO DEL MILLENNIO:
INDAGINE CONOSCITIVA:
Indagine conoscitiva sugli Obiettivi di Sviluppo del Millennio delle Nazioni Unite.
Audizione dell'Ambasciatore Staffan de Mistura, Vice Direttore Esecutivo del Programma alimentare mondiale (Svolgimento e conclusione)
ERRATA CORRIGE
V Bilancio, tesoro e programmazione
INTERROGAZIONI:
5-01037 Lenzi: Misure per affrontare la situazione di difficoltà della finanza locale
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)
5-01424 Lenzi: Costi dell'operazione social card
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)

5-01962 Bitonci: Accertamento convenzionale dei trasferimenti erariali e di contributi dello Stato ai fini dell'applicazione della normativa sul patto di stabilità interno per gli anni 2009-2011	21
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	30
5-01619 Ghizzoni: Perenzione di somme del Fondo per gli investimenti per la ricerca di base e del Fondo agevolazioni alla ricerca	21
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	31
5-01444 Vannucci: Perenzione di somme relative ad interventi per l'imprenditoria femminile	22
ALLEGATO 5 (Testo della risposta)	32
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2009. Atto n. 121 (Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)	22
SEDE REFERENTE:	
Legge di contabilità e finanza pubblica. C. 2555 Azzollini, approvato dal Senato, e C. 659 D'Antona (Seguito dell'esame e rinvio)	24
ALLEGATO 6 (Emendamenti ed articoli aggiuntivi presentati)	33
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	25
VI Finanze	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), sulle problematiche relative alla riscossione delle entrate degli enti locali	85
VII Cultura, scienza e istruzione	
COMITATO RISTRETTO:	
Legge quadro per lo spettacolo dal vivo. C. 136 Carlucci, e abbinate C. 459 Ciocchetti, C. 769 Carlucci, C. 1156 Ceccacci Rubino, C. 1183 De Biasi, C. 1480 Zamparutti, C. 1564 Giammanco, C. 1610 Zazzera, C. 1849 Rampelli, C. 1935 Caparini e C. 2280 Goisis	86
ERRATA CORRIGE	86
VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici	
INTERROGAZIONI:	
5-01632 Mariani: Misure normative e amministrative in tema di stoccaggio di scarti di pneumatici	87
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	90
5-01805 Barbareschi: Iniziative per garantire la sicurezza dei trasporti marittimi, per la bonifica e il monitoraggio dei siti marini della Calabria in relazione alla presenza di navi affondate con carichi di rifiuti tossici	87
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	92
5-01885 Pili: Iniziative volte a promuovere con urgenza un'iniziativa normativa al fine di tutelare la costa della provincia di Oristano	88
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	95
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sulle politiche per la tutela del territorio, la difesa del suolo e il contrasto agli incendi boschivi (Esame del documento conclusivo e rinvio)	88
ALLEGATO 4 (Proposta di documento conclusivo)	97

151

V Atticità una lattica communica a traitica
X Attività produttive, commercio e turismo
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:
5-01923 Cimadoro, Favia e Monai: Crisi del settore nautico di Ancona e Fano
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)
5-01924 Quartiani e Lulli: Chiusura dell'azienda Akzo Nobel di Fombio.
5-01927 Fava, Gibelli e Torazzi: Chiusura dell'azienda Akzo Nobel di Fombio
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)
5-01925 Iannaccone: Stato di crisi dell'azienda SIVIS di Conza della Campania
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)
5-01926 Pezzotta, Cimadoro e Formisano: Situazione di crisi occupazionale della multinazionale Tenaris Dalmine
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)
XI Lavoro pubblico e privato
AUDIZIONI INFORMALI:
Audizioni di rappresentanti di organizzazioni sindacali (CGIL, CISL, UGL), di rappresentanti di FEDERMANAGER (Federazione nazionale dirigenti aziende industriali), di MANAGE-RITALIA (Federazione nazionale dirigenti, quadri e professionali del commercio, trasporti, turismo, servizi, terziario avanzato) e della Consigliera nazionale di parità, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2006/54/CE riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (atto n. 112)
Audizioni di rappresentanti di Confindustria e di rappresentanti di FORMA (Associazione nazionale enti di formazione professionale), nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1079 Bobba, C. 2418 Cazzola e C. 2610 Delfino, recanti norme sul riconoscimento e
sulla promozione del diritto alla formazione e allo sviluppo professionale
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGI- LANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI
PROCEDURE INFORMATIVE:
Semuito dell'audizione del direttore di RAI Parlamento e del direttore di CR Parlamento

Stabilimenti Tipografici Carlo Colombo S. p. A.

(Seguito e conclusione)

